

525.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CINCIARI RODANO MARIA LISA

INDI

DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedi	26451
Disegno di legge (Presentazione) . . .	26458
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Provvedimenti per lo sviluppo dell'agri- coltura nel quinquennio 1966-1970 (Approvato dal Senato) (3308) . . .	26458
PRESIDENTE	26458
BO	26480, 26482
CACCIATORE	26459, 26460, 26465, 26472 26476, 26478, 26479, 26483, 26489, 26492 26496, 26501
CERUTI CARLO, <i>Relatore per la maggio- ranza</i> 26459, 26463, 26467, 26469, 26470 26475, 26478, 26479, 26481, 26485, 26490 26495, 26499, 26500	
DE MARZI	26490, 26493
FERRARI RICCARDO	26486
GOLINELLI	26487, 26492
GOMBI	26482, 26488, 26492
IMPERIALE	26494
LA BELLA	26496, 26501
LEOPARDI DITTAIUTI, <i>Relatore di mi- noranza</i>	26461, 26464, 26466, 26468 26469, 26470, 26473, 26476, 26477, 26479 26480, 26482, 26487, 26490, 26492, 26493 26495, 26497, 26501
LUSOLI	26483
MAGNO	26459
MALFATTI FRANCESCO	26460
MARRAS	26483, 26486
MELIS	26462, 26464, 26466, 26468, 26478 26479, 26483, 26486, 26495
MICELI	26470, 26471, 26474, 26479, 26484 26498, 26500, 26501
MINASI	26486
RESTIVO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	26458, 26460, 26461, 26463 26467, 26469, 26470, 26471, 26476, 26478 26479, 26482, 26486, 26491, 26495, 26500

PAG.

Proposte di legge:

(Annunzio)	26452, 26501
(Deferimento a Commissione)	26452
(Svolgimento)	26452

Interrogazioni, interpellanza e mozione
(Annunzio):

PRESIDENTE	26501
ABENANTE	26502
FASOLI	26501
GORRERI	26502
LUCIFREDI	26502
NICOLETTA	26502

Interrogazioni (Svolgimento):

PRESIDENTE	26452
ABENANTE	26457
CRUCIANI	26455
DI NARDO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 26455, 26456	
GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	26454
MALFATTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	26453
TOGNONI	26453

Ordine del giorno della seduta di domani 26502

La seduta comincia alle 16.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bersani, Bima, Buffone, Carcaterra, Castellucci, Cavallaro Nicola, Greggi, Guer-

rieri, Pedini, Savio Emanuela, Scarascia Mugnozza e Spadola.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Provvidenze per la scuola per l'anno 1966 » (3468).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. La X Commissione (Trasporti) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte, già ad essa assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

RUSSO SPENA: « Disposizioni a favore degli ex combattenti e reduci dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, classificati idonei nei concorsi banditi a norma della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 » (503);

COLASANTO ed altri: « Estensione agli agenti delle ferrovie dello Stato, mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, è aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37 » (688);

BIANCHI GERARDO ed altri: « Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea » (708);

CAIAZZA ed altri: « Valutazione della idoneità fisica ed agevolazioni di carriera per i mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato » (846);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Modifiche e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (1256);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Estensione a determinati dipendenti del beneficio previsto dall'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (1405);

COLASANTO ed altri: « Integrazione della legge 19 febbraio 1962, n. 37, su benefici a favore dei ferrovieri ex combattenti » (*Urgenza*) (1412);

CAPPUGI ed altri: « Modifiche ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo

stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (1440);

CAVALLARO FRANCESCO ed altri: « Benefici di carriera agli ufficiali — combattenti della guerra 1940-1945, dipendenti dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1654);

DEGLI ESPOSTI ed altri: « Modifiche allo stato giuridico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (2050);

BALDANI GUERRA ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento nella qualifica di "coadiutore tecnico" degli agenti delle ferrovie dello Stato ex ufficiali combattenti della guerra 1940-1945, già inquadrati nella qualifica di "sorveglianti ai lavori" » (2803).

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alla seguente proposta di legge, per la quale il presentatore si rimette alla relazione scritta e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

CETRULLO: « Ruolo organico transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 » (3300).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Tognoni, Beccastrini, Rodolfo Guerrini e Bardini, ai ministri della industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se siano a conoscenza del nuovo grave infortunio mortale verificatosi nella miniera di Gavorrano (di cui è concessionaria la società Montecatini) dove ha perduto la vita l'operaio Burrone Silvano che è rimasto sepolto sotto una frana; e per sapere se intendano intervenire: 1) per disporre una immediata e sollecita inchiesta sulle cause immediate del sinistro alla quale siano chiamati a partecipare i rappresentanti dei lavoratori; 2) per promuovere una indagine generale sui nuovi sistemi di coltivazione adottati dalla società, sul nuovo sistema di incentivazione praticato attraverso i cottimi e sullo stato generale delle misure di sicurezza e di prevenzione antinfortunistica; 3) per disporre particolari forme di assistenza alla famiglia del caduto » (3740).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ha facoltà di rispondere.

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Sulla base del rapporto rimesso dal distretto minerario di Grosseto posso dire che il luttuoso incidente si è verificato al livello 123 della miniera di pirite di Gavorrano in provincia di Grosseto, in concessione alla società Montecatini. L'infortunato, il minatore Silvano Burroni, è deceduto travolto da una frana che si è staccata dal tetto di un cantiere di coltivazione mentre con altri quattro compagni partecipava alle operazioni di rimozione di materiale precedentemente franato e di riassetto delle armature.

Purtroppo l'equilibrio dei terreni, che sembrava ricomposto in maniera stabile e duratura dopo i distacchi verificatisi nel precedente turno di lavoro, era in realtà solo apparente e precario per la verosimile esistenza di lesioni in zone fuori dell'area suscettibile di controllo e di ispezione diretta.

La procedura di constatazione dell'infortunio è stata promossa dal distretto minerario di Grosseto in applicazione dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.

Gli atti relativi sono stati rimessi alla magistratura per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Per quanto attiene alla partecipazione di rappresentanti dei lavoratori alle operazioni di constatazione è noto che i membri del collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene hanno diritto di conferire con un funzionario del distretto minerario in visita ispettiva alla miniera (articolo 15 delle norme di polizia mineraria); ed è altrettanto noto, onorevole Tognoni e onorevoli colleghi, che in base all'articolo 11 di detto decreto il collegio è composto elettivamente anche dai rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante degli imprenditori. Inoltre i rappresentanti di detto collegio, ove ritengano di poter apportare un contributo testimoniale agli accertamenti in corso, possono fornire le proprie dichiarazioni che vengono verbalizzate e costituiscono parte integrante del verbale di constatazione.

Il metodo di coltivazione adottato alla miniera di Gavorrano (per spianate orizzontali discendenti e trincee affiancate con ripiena idraulica) è in atto da una lunga serie di anni e non dà luogo a critiche o rilievi agli effetti della sicurezza.

Il sistema di incentivazione dei salari, concordato di recente con i sindacati della CISL e della UIL, si avvicina ad una retribuzione ad economia assai più di quanto non avvenisse in passato quando era in atto il cottimo integrale. A titolo di esempio, un minatore che abbia una retribuzione giornaliera complessiva di lire 5.500-6.000, delle quali lire 1.300 della cosiddetta « incentivazione », nel caso più sfavorevole di minimo rendimento può avere una perdita massima di 500 lire e non di lire 1.300 come poteva avvenire con la incentivazione in regime di cottimo integrale.

Oltre ai sussidi concessi dal prefetto di Grosseto e dalla società Montecatini, la competente sede dell'INAIL ha corrisposto, il giorno seguente, ai familiari del lavoratore Silvano Burroni l'assegno funerario, mentre sta provvedendo alla liquidazione della rendita mensile agli aventi diritto.

Colgo l'occasione per rinnovare le espressioni di cordoglio del Governo per questa vittima del lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Tognoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TOGNONI. Ritengo che le dichiarazioni del rappresentante del Governo eludano due delle questioni di fondo poste con la nostra interrogazione e che purtroppo sono alla base dei frequenti infortuni sul lavoro che si verificano nelle miniere dove si ha una percentuale più alta di infortuni, non soltanto mortali ma soprattutto leggeri e gravi, che colpiscono mediamente e annualmente il 45-50 per cento dei lavoratori.

È questa una situazione che non richiama sopra di sé l'attenzione, come accade per i gravi infortuni sul lavoro verificatisi nelle nostre miniere, ad esempio, di Ribolla e di Morgnano, dove a decine, in una sola volta e in un solo anno, sono stati i minatori che hanno perduto la vita, ma che purtuttavia miete vittime numerose attraverso questo stillicidio di infortuni.

L'esperienza ci insegna che le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica per prevenire gli infortuni nelle miniere sono del tutto insufficienti perché anche l'istituzione degli addetti alla sicurezza — che fu poi il risultato di una serie di proposte di legge — per i compiti e i diritti loro attribuiti non ha praticamente sortito l'effetto voluto, poiché questo personale si trova nella impossibilità di agire efficacemente contro gli infortuni. Ci rendiamo conto che la questione da noi sollevata non può essere risolta com-

pletamente in via amministrativa, perché è questione di fondo che riguarda la prevenzione antifortunistica nelle miniere.

L'altro problema è quello relativo al regime salariale. Il sottosegretario onorevole Malfatti saprà che anche a livello europeo, in varie raccomandazioni della CECA e dell'Ufficio internazionale del lavoro, proprio per il carattere particolare della pericolosità del lavoro delle miniere, si prospetta la necessità di arrivare perfino all'abolizione del lavoro a cottimo perché esso è riconosciuto come una delle cause dell'aumento degli infortuni nelle miniere.

Anche a non voler tener conto che si tratta di una indicazione che dovrebbe portare a provvedimenti radicali, nella situazione concreta dell'industria mineraria italiana occorre in primo luogo tener conto che il salario base è bassissimo rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori, per cui il minatore è spinto a cercare un supplemento di salario attraverso il cottimo, trovandosi così nelle condizioni oggettive prima prospettate.

Ma c'è di più. In questi anni praticamente v'è stata una regolamentazione dei sistemi di cottimo, imposta unilateralmente dai datori di lavoro. L'onorevole sottosegretario ha richiamato un accordo recentemente siglato con la società Montecatini da due organizzazioni. Non è un fatto casuale che soltanto due organizzazioni abbiano sottoscritto l'accordo. Del resto, è appena passato un anno dalla sua firma che le stesse organizzazioni che lo sottoscrissero si sono rese conto, in questo periodo, che l'attuale forma di cottimo non è affatto soddisfacente.

Per questi motivi noi ci aspettavamo, da parte del Ministero dell'industria che sovrintende al settore delle miniere, almeno una presa di posizione che potesse in qualche modo tranquillizzare i lavoratori.

C'è poco da dire: nelle miniere le cause principali degli infortuni sono da collegarsi ai ritmi di lavoro, alla durata dell'orario di lavoro, ai sistemi di incentivazione.

Prendo atto delle dichiarazioni rese dall'onorevole sottosegretario per quanto riguarda l'assistenza alla famiglia del minatore caduto in questa circostanza, e voglio augurarmi che, attraverso strumenti adeguati, Parlamento e Governo possano trovare la possibilità di agire sulle cause effettive e di fondo che determinano gli infortuni nelle miniere.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Cruciani e Abelli, al ministro della difesa, « per conoscere se ritenga scan-

daloso che non si sia ancora risolto il problema della sistemazione delle 9.000 salme dei soldati italiani che dalla Jugoslavia sono state recuperate e trasportate ad Ancona, dove da cinque anni si trovano vergognosamente immagazzinate nella caserma Villarey; per conoscere quali immediate e concrete iniziative il Governo intenda assumere per non continuare ad offendere coloro che per la patria sono morti con un atteggiamento che non solo è gravemente colpevole sul piano nazionale ma anche su quello umano e cristiano » (4239).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le salme dei caduti in Jugoslavia, trasferite negli anni 1961-64 ad Ancona ed ivi custodite in alcuni locali della caserma Villarey, saranno nei prossimi giorni 8, 9 e 10 ottobre, con l'arrivo in Italia della nave *Stromboli*, traslate nel grande ossario monumentale di Bari, dove, come era nelle previsioni, troveranno degna e definitiva sistemazione.

Pur nell'attuale situazione provvisoria, si è adottato per la custodia dei gloriosi resti ogni possibile criterio di decoro e di rispetto; non si rendono quindi necessarie particolari iniziative in attesa della imminente traslazione finale. Le salme, infatti, racchiuse in apposite cassette, sono custodite in grandi camere mortuarie consacrate dalle autorità religiose; un dipendente dell'amministrazione militare provvede alla vigilanza, all'ordine e alla pulizia dei locali. In uno di questi è stata ricavata una cappella dove ogni lunedì un cappellano militare celebra la Messa. I parenti dei caduti e le associazioni combattentistiche e d'arma possono liberamente e senza alcuna difficoltà accedervi per rendere le onoranze.

Come si vede, la situazione obiettiva, chiarita come sopra, non sembra giustifichi i gravi apprezzamenti degli interroganti.

Aggiungo che il 9 corrente ad Ancona il ministro della difesa renderà, a nome del Governo, gli onori ai resti mortali dei caduti custoditi nelle cassette, che saranno quindi trasferite con la nave *Stromboli* della marina militare a Bari. Qui il giorno successivo, cioè il 10 ottobre, avverrà la solenne traslazione nel grande ossario monumentale. In questa circostanza il Governo sarà rappresentato dal Presidente del Consiglio, onorevole Moro, compatibilmente con i suoi alti incarichi.

Il Governo ha così mantenuto e rispettato in pieno l'impegno precedentemente assunto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cruciani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CRUCIANI. Onorevole sottosegretario, la ringrazio e prendo atto delle sue dichiarazioni e naturalmente non posso che essere soddisfatto della decisione presa dal Governo, sia pure a tanti anni di distanza.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cruciani, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se ritengano opportuno creare anche in Italia un "assegno nuziale" restituibile per favorire i giovani che intendano costituire una famiglia ma che non siano in condizioni di disporre dei mezzi necessari per l'impianto dell'abitazione » (3961).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Rispondo anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri. La proposta dell'onorevole interrogante di istituire un assegno nuziale restituibile viene a configurare una forma di prestito da parte dello Stato che non appare possibile inquadrare nelle forme assicurative obbligatorie, previdenziali ed assistenziali attualmente vigenti.

L'assicurazione per la nuzialità e la natalità istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 convertito in legge il 6 luglio 1939, n. 1272, è stata soppressa dall'articolo 24 della legge 21 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri che ha disposto la devoluzione del contributo all'ente nazionale orfani lavoratori italiani.

Non sembra che attualmente si siano determinati mutamenti nelle condizioni economiche e sociali tali da consigliare il ripristino della provvidenza in parola, nè la situazione finanziaria dell'istituto assicuratore consente di far fronte alla erogazione di siffatte forme di prestiti.

PRESIDENTE. L'onorevole Cruciani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CRUCIANI. Onorevole sottosegretario, non sono soddisfatto, anzi sono assolutamente insoddisfatto. I rapporti in questo campo sono disciplinati nella nostra nazione dalla Carta costituzionale la quale all'articolo 29 dice: « La Repubblica riconosce i diritti della fa-

miglia come società naturale fondata sul matrimonio » e all'articolo 31 aggiunge: « La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi ». Aggiunge poi: « Protegge la maternità, la infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ».

Gli onorevoli colleghi più anziani di me che hanno partecipato ai lavori della Costituente sanno che intorno a questo argomento, e soprattutto per l'apporto degli onorevoli Giancarlo Pajetta, Tupini ed altri si è discusso a lungo e molto. Purtroppo queste norme scritte della Costituzione non sono attuate.

Noi ci auguravamo che il Governo, soprattutto in questo momento nel quale intende programmare tutte le soluzioni anche nel campo sociale, avesse risposto oggi che il problema almeno è all'esame. Invece ci viene a dire che non prevede che le entrate dello Stato possano far fronte a questa necessità.

Vorrei ricordare all'onorevole sottosegretario che la legge del 1950 non è perfettamente perpiscua in quanto confonde in certa misura nuzialità e natalità e finisce col tener conto solo di quest'ultima, tanto è vero che le entrate che ancora oggi per alcune tabelle della previdenza sociale vengono versate all'istituto sono soltanto devolute all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori.

Noi riteniamo che si debba affrontare il problema che diventa sempre più urgente. Oggi per un giovane lavoratore il problema essenziale all'atto della formazione della famiglia è quello della spesa enorme che comporta la casa e l'arredamento.

Certamente l'evoluzione comporta determinati servizi; determinati servizi comportano determinati oneri, anche in relazione alla possibilità che la Repubblica italiana sta offrendo alla sposa di lavorare, e di dover lavorare in certe condizioni.

Quindi noi penseremmo opportuno, saggio riaffrontare questo problema. Abbiamo affrontato quello del salario o pre-salario per gli universitari. Non mi pare illecito affrontare il problema del contributo al giovane lavoratore che intende sposarsi; un contributo non dico a fondo perduto, ma da restituire naturalmente con le forme che si potrebbero esaminare.

Non c'è dubbio che questo argomento potrebbe e dovrebbe essere oggetto di un provvedimento legislativo ed è per questo, onorevole sottosegretario, che la mia insoddisfa-

zione si trasformerà in una iniziativa di carattere parlamentare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Abenante e Abbruzzese, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per conoscere in base a quali considerazioni i rappresentanti ministeriali del comitato di vigilanza del fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto hanno insistito per l'assorbimento degli avanzi di gestione del predetto fondo nonché per la diminuzione delle aliquote contributive a partire dall'anno 1966, regalando così miliardi alle imprese e premiando nello stesso tempo le aziende inadempienti o morose. In particolare gli interroganti sottolineano l'assurdità della decisione imposta, dato che gli avanzi del fondo dovevano servire a migliorare le pensioni invece di continuare nell'abusato sistema di utilizzare i fondi previdenziali (salario dei lavoratori) per scopi istituzionalmente diversi e contrari agli interessi dei lavoratori stessi. Gli interroganti infine chiedono di sapere quali provvedimenti saranno adottati per giungere alla revoca della decisione che, come è noto, non è stata accettata dai rappresentanti dei lavoratori, i quali giustamente hanno ancora una volta sottolineato la necessità che i fondi previdenziali siano amministrati dai lavoratori stessi » (4359).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Premetto che l'articolo 15 della legge 29 luglio 1961, n. 830, concernente la previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti, ha stabilito nel 22,60 per cento della retribuzione l'ammontare del contributo previdenziale per l'anno 1961, destinando lo 0,60 per cento al fondo di previdenza (cioè fondo di capitalizzazione) e il 22 per cento al fondo di integrazione (cioè fondo di ripartizione) e che la stessa misura è stata confermata con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 1645, anche per gli anni 1962 e 1963.

Le aziende interessate hanno quindi continuato a versare lo stesso ammontare di contribuzione anche per gli anni dal 1964 in poi, in attesa — come previsto dallo stesso articolo 15 — della relativa determinazione.

All'approssimarsi della scadenza quinquennale, stabilita dalla citata legge n. 830 per la determinazione in parola, l'apposito comitato di vigilanza, in data 29 luglio scorso, ha espres-

so il parere, ritenuto dalla Corte dei conti vincolante oltre che obbligatorio, secondo cui le aliquote contributive complessive debbono essere determinate, per l'anno 1964, nella misura del 16,80 per cento della retribuzione, di cui l'1 per cento al fondo di capitalizzazione e il 15,80 per cento al fondo di ripartizione; per l'anno 1965, nella misura del 18,80 per cento, di cui l'1 per cento al fondo di capitalizzazione e il 17,80 per cento al fondo di ripartizione; e infine, per l'anno 1966, nella misura del 19,20 per cento, di cui l'1 per cento al fondo di capitalizzazione e il 18,20 per cento al fondo di ripartizione.

Sulla base di tale parere il Ministero del lavoro ha pertanto proceduto, sempre in conformità a quanto disposto dalla norma più volte citata, alla predisposizione del formale provvedimento di determinazione delle aliquote contributive per gli anni ricordati e alla ripartizione delle riduzioni tra le aziende e gli agenti, agli effetti della successiva operazione di conguaglio delle contribuzioni effettivamente versate in rapporto alle minori aliquote per ciascun anno determinate.

Infatti, l'articolo 15 della citata legge n. 830 — il quale afferma l'obbligo di pagare il contributo nella misura dovuta per l'anno precedente finché non è stabilita la nuova misura per l'anno di riferimento — esplicitamente fa salvo il diritto delle aziende ad un conguaglio, attivo o passivo che sia, con evidente riguardo all'anno in cui il più o il meno sia stato versato, non potendo l'ammontare della contribuzione non essere commisurato alle effettive esigenze della gestione. E poiché nella fattispecie trattasi di una determinazione a consuntivo, e cioè successiva all'accertamento dei risultati delle gestioni annuali in rapporto alle quali il contributo è stato determinato, non può esservi dubbio che quest'ultimo debba essere proporzionato al reale costo della gestione, senza pregiudizio, ovviamente, delle diverse esigenze che in futuro potranno intervenire, in relazione anche ai miglioramenti pensionistici previsti da varie proposte di legge presentate al Parlamento.

Per quanto concerne le apprensioni manifestate in ordine alla situazione debitoria di alcune aziende, si fa presente che la maggior parte del debito — calcolato per altro sulla base del contributo del 22,60 per cento per gli anni 1964 e 1965 — concerne un numero limitato di aziende, talune delle quali hanno già stipulato, e altre stanno stipulando, accordi con l'INPS per pagamenti rateali.

Per quanto riguarda le aziende municipalizzate, si è già registrato un intervento diretto del Ministero dell'interno presso l'ATAN di Napoli per la stipulazione di una operazione di mutuo, il cui perfezionamento è in atto, che avrà come risultato l'estinzione della esposizione debitoria dell'azienda in questione.

Si fa presente, infine, che la già citata decisione del comitato di vigilanza non ha assorbito il totale delle eccedenze di gestione, ma prudenzialmente ha previsto il mantenimento nel fondo di previdenza in parola di una notevole residua disponibilità utilizzabile per eventuali miglioramenti pensionistici in favore della categoria. Al riguardo si richiama l'impegno assunto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di procedere quanto prima, sentite le organizzazioni sindacali delle categorie interessate (convocate per il giorno 14 corrente), all'esame dei problemi della previdenza autoferrotranviaria per un riordinamento della stessa in relazione anche alle innovazioni di recente introdotte nell'assicurazione generale obbligatoria con legge 21 luglio 1965, n. 903.

PRESIDENTE. L'onorevole Abenante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ABENANTE. Vorrei partire dalla premessa fatta dall'onorevole sottosegretario, che ha richiamato l'articolo 15 della legge n. 830 del 29 luglio 1961, molto abilmente trascurando l'elemento contestativo di fondo di tutta la nostra discussione, cioè il secondo capoverso del citato articolo che testualmente recita: « Finché non è stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questa è versata dalla azienda salvo conguaglio nella misura dovuta per l'anno precedente ». Il che significa che annualmente si possono aumentare o diminuire le aliquote, ma non retroattivamente, come è avvenuto per gli anni 1964 e 1965, né tanto meno per il 1966, il cui consuntivo non si può fare preventivamente.

La seconda questione è l'assurdità del provvedimento. I 25 miliardi potevano servire a ridurre lo scarto tra le pensioni e i salari (tanto è vero che il Ministero del lavoro ha convocato i rappresentanti sindacali per il 14 corrente, e di ciò prendo atto) o per adeguare quelle che sono le disposizioni del fondo di previdenza degli autoferrotrvieri alle norme di carattere generale stabilite con la legge di riforma del pensionamento del luglio scorso, dato che questi pensionati sono molto al disotto dei livelli retributivi del personale in servizio.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono due cose distinte.

ABENANTE. Certo, ma i 25 miliardi potevano avviare quel processo su cui intendete cominciare a discutere con i sindacati il 14 corrente.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta di 26 miliardi.

ABENANTE. Non vorrei, onorevole Di Nardo, che accadesse anche in questo caso quel che è accaduto per le pensioni per i marittimi, dato che non è stato ancora presentato il provvedimento annunciato.

Per quanto riguarda la procedura adottata, vi è qualcosa di estremamente grave che investe il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qui non è stato detto ad esempio che vi fu una prima riunione il 20 giugno, nel corso della quale il comitato di vigilanza del fondo speciale respinse i provvedimenti che poi sono stati imposti dopo pressioni esercitate sulla rappresentanza ministeriale in una riunione convocata in via straordinaria il 29 luglio. In quella occasione i sindacati hanno abbandonato la seduta e si sono opposti con lo stesso rappresentante dell'INPS.

Qual è stato il ruolo del Ministero? Ha esso tutelato il libero esercizio dei rappresentanti dei vari organi nel comitato di vigilanza del fondo speciale o è stato anch'esso strumento di pressione sui rappresentanti ministeriali perché cambiassero opinione a distanza di un mese? Questo è estremamente grave, perché nell'ambito della compagine governativa spetta al Ministero del lavoro tutelare gli interessi di tutti i lavoratori, sia per quanto riguarda l'opera di mediazione nelle vertenze attive, sia soprattutto per quanto concerne la tutela del salario indiretto, costituito appunto dalle pensioni.

Prendo atto positivamente dell'intervento del Ministero dell'interno verso le aziende municipalizzate. Ma non basta, perché si è trattato di una situazione scandalosa che ha visto dei lavoratori andare in pensione senza poter ottenere il trattamento di quiescenza. Onorevole sottosegretario, ella doveva dirci che i 15 miliardi di debito verso il fondo sono dati da aziende che non sono municipalizzate, ma che ottengono finanziamenti per l'esercizio di linee in concessione. Sembra davvero assurdo che il versamento dei contri-

buti previdenziali non venga posto come condizione per il reintegro dei bilanci di queste società private. Riteniamo che l'aver qui richiamato soltanto il caso di un'azienda municipalizzata abbia avuto lo scopo di gettare ombre su un'azienda pubblica.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È la sua interrogazione che se ne occupa.

ABENANTE. Pur prendendo atto dell'annunciata presa di contatto con i sindacati, dichiaro la mia assoluta insoddisfazione e confermo la preoccupazione che il Ministero abbia inteso modificare l'opinione dei rappresentanti ministeriali del comitato di vigilanza. Mi auguro che questo sia l'ultimo atto di appropriazione dei fondi previdenziali per fini diversi da quelli cui sono istituzionalmente destinati.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni Manco (4205) e Guarra (4334) è rinviato ad altra seduta, per accordo intervenuto fra interroganti e Governo.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale, il disegno di legge:

« Istituzione di un Ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (3308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana del 29 settembre è stata esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con interventi di carattere straordinario — nel quinquennio 1966-1970 — le indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico nel quadro dell'inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitività. In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo di attività e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa e la specializzazione delle colture arboree e delle coltivazioni ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Cacciatore e Minasi hanno proposto di sostituire le parole: « il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari », con le seguenti: « la creazione su tutto il territorio nazionale di organizzazioni associative contadine di produzione e di gestione, nonché la trasformazione strutturale e lo sviluppo economico e funzionale delle imprese esistenti »;

di inserire, dopo le parole: « e servizi », la parola: « collettivi »;

di sostituire le parole: « lo sviluppo della cooperazione », sino a « produttori agricoli », con le seguenti: « la creazione di nuove strutture aziendali a carattere associativo e l'adeguamento ad esso delle strutture aziendali ed interaziendali esistenti per una piena utilizzazione del suolo, delle macchine e delle attrezzature e per una comune organizzazione del lavoro »;

e di sopprimere le parole: « l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali ».

CACCIATORE. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. L'articolo 1 rappresenta la cornice che deve contenere tutto il secondo « piano verde »: bisogna quindi avere le idee chiare e precise su di esso. Noi riteniamo troppo generica l'enunciazione contenuta nella prima parte: infatti « consolidamento » può significare tutto e niente, come pure « adeguamento » può avere un significato soltanto se è seguito da un dativo ben preciso. Ecco perché proponiamo di modificare questa parte, per uscire dal vago e dal generico, e affermiamo con chiarezza che vogliamo realizzare due scopi ben precisi. Il primo è la creazione su tutto il territorio nazionale di organizzazioni associative contadine di produzione e di gestione, cioè qualcosa in più di quel che già esiste, per risolvere innanzi tutto il grave problema della polverizzazione della terra, che lascia oggi indifese migliaia di piccolissime aziende di fronte al prepotere della rendita fondiaria, al monopolio dei concimi, all'alto costo della meccanizzazione alle numerose incrostazioni di mercato che impoveriscono e rendono antieconomici all'origine i prezzi dei prodotti.

Il secondo scopo è quello della trasformazione in senso produttivistico, economico e funzionale delle imprese esistenti. Nelle parole di cui chiediamo la soppressione si fa riferimento soltanto a questo secondo fine, ma, come abbiamo già detto, in modo vago e generico.

Sono convinto che questo nostro emendamento sarà accolto dai colleghi; in caso negativo devo chiedere scusa al mio gruppo, perché vuol dire che non sono riuscito a rendere chiaro ai colleghi il mio pensiero.

Col secondo emendamento proponiamo di aggiungere alla parola « servizi » l'aggettivo « collettivi ». L'aggiunta è strettamente legata alla valorizzazione delle imprese familiari, le quali, se non saranno aiutate da servizi collettivi, non saranno né efficienti né collettive.

Anche il terzo emendamento tende ad eliminare parole prive di contenuto e a sostituire ad esse binari precisi sui quali bisogna camminare per dare alla cooperazione la funzione preminente di portare le aziende più povere allo stesso livello di quelle che

oggi sono già efficienti. Solo così potremo affrontare i nuovi gravi problemi che il MEC tra poco ci porrà di fronte.

Con il quarto emendamento chiediamo la soppressione delle parole: « l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali », perché questo concetto è già fissato all'ottavo rigo di questo articolo 1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Francesco Malfatti, Magno, Ognibene, Luigi Napolitano, Amasio, Beragnoli, Scarpa e Biagini hanno proposto di sostituire le parole: « la specializzazione delle colture arboree e delle coltivazioni ortofrutticole », con le seguenti: « la specializzazione delle colture arboree, delle coltivazioni ortofrutticole e florealicole ».

L'onorevole Magno, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAGNO. In sostanza proponiamo di aggiungere la parola « florealicole » perché, altrimenti, si potrebbe cadere in un errore di interpretazione ed escludere così dalle provvidenze un settore produttivo molto importante che merita la massima attenzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

CERUTI CARLO, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti proposti.

Circa il primo emendamento Avolio osservo che il disegno di legge già comprende fra i suoi obiettivi generali lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli (articolo 1). Numerose disposizioni particolari danno poi già completa attuazione a questo indirizzo di massima stabilendo criteri preferenziali e riservando specifiche provvidenze a favore di tali organismi.

Non si ravvisa quindi alcuna opportunità di prevedere, quale particolare strumento per la realizzazione dei fini di sviluppo agricolo perseguiti dal disegno di legge, un'attività statale rivolta a favorire la creazione di associazioni fra gli appartenenti ad una singola categoria di produttori, mentre appare evidente che tutte le forze produttive attivamente operanti per il progresso del settore devono essere incoraggiate e alla occorrenza sorrette con un'adeguata assistenza statale nell'interesse generale della nostra economia agricola. Del pari sembra inopportuno sopprimere in questo articolo il riferimento alle imprese familiari, con cui si intende confermare il cri-

terio di preferenza costantemente accordato a questo tipo di impresa nella speciale legislazione concernente gli incentivi a favore dell'agricoltura.

Per il secondo emendamento, con il quale si propone di inserire dopo le parole: « e servizi » l'altra: « collettivi », devo precisare che la dizione attuale « servizi di interesse generale » è comprensiva di ogni servizio destinato all'utilità di una più o meno estesa collettività di produttori agricoli, sia che si tratti di servizi gestiti dallo Stato o da altri enti pubblici, sia da soggetti collettivi privati. La specificazione proposta comporterebbe invece una incongrua limitazione o quanto meno risulterebbe equivoca.

Quanto al terzo emendamento Avolio, per la sua estrema genericità, accentuata nel riferimento a strutture associative individuate solo in base ad un carattere di « novità », la norma proposta non può trovare collocamento in un testo legislativo (e sia pure in un articolo di carattere programmatico e direttivo, quale quello in esame).

La soppressione dell'inciso di cui al quarto emendamento Avolio non avrebbe senso, perché l'enunciazione delle finalità e direttive di intervento contenute nell'articolo 1 rispecchia sinteticamente, ma esattamente, il contenuto delle successive disposizioni del disegno di legge, molte delle quali si riferiscono proprio al miglioramento ed adeguamento delle strutture aziendali e interaziendali.

La Commissione è altresì contraria all'emendamento Malfatti perché l'estensione alle coltivazioni florealicole contrasta con il principio della concentrazione degli interventi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le osservazioni che sono state fatte dal relatore.

L'articolo 1 contiene l'enunciazione di alcuni principi che si riflettono poi in tutto il contenuto della legge.

Per quanto riguarda il primo emendamento Avolio, il disegno di legge sottolinea in numerosissimi articoli la necessità di un particolare impegno a favore della cooperazione. Ed io credo che l'enunciato dell'articolo 1 del testo governativo, approvato dalla Commissione, debba essere visto nella necessaria interazione che esso ha con il complesso della legge.

Circa il secondo emendamento Avolio, è chiaro che il termine « collettivi » finireb-

be con l'introdurre un criterio limitativo, in quanto esso verrebbe ad escludere, fra l'altro, attività che sono svolte direttamente dallo Stato o da altri enti pubblici: il che non credo sia nell'intento del presentatore.

Terzo emendamento Avolio: ritengo che la dizione proposta finirebbe con il determinare un complesso di problemi in sede di attuazione della legge in quanto condizionerebbe l'intervento al riconoscimento di un carattere di novità delle iniziative. Ciò che, a parte ogni altra considerazione, sarebbe di difficilissimo accertamento.

Così pure, per quanto riguarda l'ultimo emendamento Avolio, mi sembra che la soppressione proposta non abbia senso, dato che con essa il testo dell'articolo finirebbe con il trovarsi in contrasto con tutto il resto del provvedimento, così come si viene articolando nelle singole norme.

Anche per quanto riguarda l'emendamento Malfatti il Governo concorda con l'avviso della Commissione, in quanto questo primo articolo presenta un carattere generale e programmatico che si riflette nel contenuto della legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene gli emendamenti Avolio, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Avolio.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Avolio.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Avolio.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto emendamento Avolio.

(Non è approvato).

Onorevole Francesco Malfatti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MALFATTI FRANCESCO. Ritiro l'emendamento per la ragione semplicissima che tanto la Commissione quanto il ministro hanno detto, se ho ben compreso, che è inutile aggiungere anche le coltivazioni florealicole per-

ché esse sarebbero già comprese nelle colture arboree e nelle coltivazioni ortofrutticole, e che questo dovrebbe evincersi anche dallo spirito generale dell'articolo 1 e dell'intera legge. Vorrei però che questa interpretazione risultasse agli atti della Camera, perché domani non si dica, in sede di applicazione della legge, che le coltivazioni florealicole sono escluse. In altre parole, onorevole ministro, possiamo dare questa interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge? Se così non fosse, dal momento che voi partite dal presupposto che nella dizione dell'articolo sono comprese anche le colture florealicole, non vedo perché non si debba aggiungere questa specificazione. Qui infatti bisogna intendersi: non è un problema formale, ma di sostanza.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il quesito posto dall'onorevole collega prescinde da quello che sarà l'ulteriore svolgimento della discussione. Lo specifico contenuto della legge risulterà dagli altri articoli. Noi non siamo dell'avviso di introdurre questa modifica all'articolo 1.

MALFATTI FRANCESCO. Ho letto tutto il disegno di legge: badi che questo punto diventa pregiudiziale.

Come ho già detto, ritiro l'emendamento se rimane agli atti della Camera questa interpretazione.

PRESIDENTE. Resta agli atti quanto ella ha dichiarato e quanto hanno dichiarato relatore e ministro.

MALFATTI FRANCESCO. Quanto hanno dichiarato relatore e ministro è piuttosto fumoso. Comunque, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(*E approvato.*)

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI**

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANZO, *Segretario,* legge:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare, in tutto o in parte, programmi di attività di ricerca e di sperimentazione a fini applicativi riguardanti le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bieticole, il grano duro e la zootecnia e altri settori di particolare interesse per lo sviluppo

agricolo e forestale, nonché a concedere borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria.

I programmi, che assumeranno di preferenza carattere collegiale, saranno formulati ed attuati dalle stazioni e istituti sperimentali agrari nonché da istituti universitari che si occupano di discipline interessanti l'agricoltura, sulla base delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tali effetti l'Istituto nazionale della nutrizione è assimilato agli istituti sperimentali agrari.

I finanziamenti concessi per l'attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti possono riguardare anche le spese generali che le stazioni e gli istituti dovranno sostenere in dipendenza dell'attuazione delle previste iniziative.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, altresì, disporre finanziamenti per dotare le stazioni sperimentali agrarie e gli altri istituti sperimentali, sottoposti alla sua vigilanza, di campi sperimentali, nonché degli edifici e delle attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto, al primo comma, dopo le parole: « a fini applicativi riguardanti », di inserire le seguenti: « la meccanizzazione agricola, la sistemazione idraulico-agraria »;

Gli stessi deputati, (primo firmatario Bignardi) hanno proposto, al primo comma, dopo la parola: « bieticole » di inserire le seguenti: « floricole, officinali »;

Hanno altresì proposto (primo firmatario Riccardo Ferrari) di aggiungere al terzo comma, in fine, il seguente periodo:

« I suddetti finanziamenti dovranno essere resi pubblici preventivamente e dovranno essere successivamente pubblicati i risultati su apposito bollettino 2 ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza.* A me e agli altri firmatari degli emendamenti liberali all'articolo 2 sembra che la dizione dell'articolo stesso sia assai confusa. Infatti, nel primo comma, laddove si legge che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare, in tutto o in parte, programmi di attività di ricerca e di sperimentazione a fini applicativi riguardanti le produzioni orticole, frutticole, oli-

vicole, bieticole, se si è voluto stabilire un ordine di priorità per determinate coltivazioni, quest'ordine di priorità è senza dubbio inaccettabile in quanto vi sono altre coltivazioni che meriterebbero ugualmente tutta l'attenzione del Parlamento; se invece non si è voluto precisare alcun ordine di priorità, ma sono state invece soltanto indicate genericamente alcune produzioni, devo dire che io sono molto preoccupato trovandomi di fronte ad una dizione generica che però generica non è per cui si arriva ad una esemplificazione che comprende soltanto alcuni settori escludendone altri. Quindi noi saremmo favorevoli o ad una dizione veramente generica che non scenda ad alcuna esemplificazione, oppure ad una elencazione che comprenda però tutti i settori degni della nostra attenzione e degli aiuti che il « piano verde » n. 2 prevede. In particolare notiamo una carenza per quanto riguarda la meccanizzazione agricola e la sistemazione idraulico-agraria, settori che certamente nessuno dei colleghi e neppure il relatore e il ministro possono non voler considerare tra quelli verso i quali gli interventi del « piano verde » numero 2 dovrebbero rivolgersi con particolare intensità.

Così anche per quanto riguarda le produzioni floricole, delle quali ha parlato prima l'onorevole Francesco Malfatti, e le produzioni delle piante officinali. E nel merito non vedo assolutamente come le coltivazioni che ho indicato possano rientrare in qualcuno degli esempi che il testo dell'articolo 2 del disegno di legge porta. In quali di queste produzioni infatti potrebbero rientrare? In quelle floricole? In quelle orticole forse? In quelle frutticole, in quelle olivicole, in quelle bieticole? No, onorevoli colleghi, in nessuno di questi settori potrebbero essere comprese le coltivazioni floricole ed officinali! E allora, o il legislatore (in questo caso il Governo) ha inteso escludere dalle provvidenze del disegno di legge le coltivazioni floricole e officinali e i settori della meccanizzazione agricola e della sistemazione idraulico-agraria, e allora ci dichiariamo nettamente contrari a questo articolo perché con esso si terrebbe conto soltanto di alcuni problemi e settori, seppure importanti, della nostra agricoltura, escludendone altri che a nostro avviso sono altrettanto importanti; o non si è inteso compiere alcuna esclusione ed allora la esemplificazione che risulta è estremamente lacunosa e confusa e noi riteniamo quindi di doverla integrare almeno con gli altri casi citati dai nostri primi due emendamenti.

Con il terzo ed ultimo nostro emendamento chiediamo infine che i finanziamenti che il Ministero dell'agricoltura e foreste disporrà a favore delle stazioni sperimentali agrarie e degli altri istituti sperimentali siano resi pubblici preventivamente e che soprattutto siano diffusi i risultati che si otterranno attraverso l'attività degli istituti stessi. Se i risultati e gli studi nel campo della sperimentazione non saranno resi di pubblico dominio, informandone le categorie interessate in modo che possano avvalersi di quanto è stato ottenuto, a che cosa potrà servire la sperimentazione? A questo riguardo mi riferisco anche all'amara esperienza compiuta durante il periodo in cui ha operato il primo « piano verde » quando, purtroppo, i risultati conseguiti attraverso la sperimentazione, che pure è stata fatta, non sono stati diffusi in modo tale che le categorie interessate potessero avvantaggiarsene.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Melis e Montanti hanno proposto di agungere, al secondo comma, le seguenti parole: « compresi quelli creati e vigilati dalle regioni a statuto speciale »;

e di inserire, al quarto comma, dopo le parole « di campi sperimentali », le seguenti: « ed a quelli delle regioni a statuto speciale ».

L'onorevole Melis ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MELIS. Ho già accennato agli emendamenti nel mio intervento in sede di discussione generale e praticamente mi richiamo a quanto ho detto. È avvenuto che gli stanziamenti previsti nel primo « piano verde » non hanno operato nelle regioni a statuto speciale, come la Sardegna, che qui rappresento. Conoscendo in modo particolare il problema, voglio cautelarmi, perché se è vero che il ministro ha manifestato in termini di buona volontà e ha detto che questo secondo « piano verde » opererà in tutto il territorio nazionale e di conseguenza gli stanziamenti dovranno essere destinati anche alla Sardegna, è altresì da ricordare che esistono enti creati e vigilati dalla regione; se pertanto nella legge non viene introdotta una specifica previsione in ordine alla possibilità concreta che gli stanziamenti raggiungano anche gli enti creati e vigilati dalla regione, il « piano verde » n. 2 non opererà a favore degli enti stessi nelle regioni a statuto speciale.

Ecco la ragione del mio emendamento. Desidero cioè che il relatore ed il ministro mi precisino in che modo ritengono che possa « calarsi » anche nelle regioni a statuto specia-

le e negli enti creati e vigilati dalla regione, in particolare per quanto concerne il settore della sperimentazione, il « piano verde » nella sua concreta operatività; non vorremmo che gli enti regionali dovessero rimanere i figliastri abbandonati a se stessi, ignorati dagli stanziamenti di questa legge. La cosa ha grande rilevanza perché, se è vero che la sperimentazione ha una sua determinante importanza (e non sto a ripeterne le ragioni), maggiore deve essere l'impegno affinché la sperimentazione si faccia là dove lo consigliano le condizioni particolari di una economia agricola che ha strutture primitive ed è caratterizzata da peculiari aspetti che la differenziano dall'agricoltura dal resto dell'Italia e ha, pertanto, estremo bisogno di essere avviata ad un deciso progresso produttivo, attraverso l'adozione delle tecniche moderne. Sollecito pertanto proprio la sensibilità del ministro, che è il ministro dell'agricoltura di tutta l'Italia, ma che perciò deve sentire particolarmente i problemi di quelle agricolture che sono così distanziate dalle altre per arretratezza e così statiche, così arenate in un passato che deve essere superato nel momento in cui l'agricoltura si evolve e raggiunge vertici di agricoltura moderna. Chiedo dunque uno sforzo di buona volontà facilitando le possibilità di operatività di questa legge; una operatività che non vada dispersa attraverso interpretazioni difficoltà di « se », di « ma », di dubbi, di procedure e di burocrazia del centro che fa ostruzionismo in una malintesa difesa di determinate formule. Io chiedo dunque al ministro e alla Commissione che questa esigenza venga tradotta nella legge affinché sul piano interpretativo non vi siano dubbi da oggi e per l'avvenire. I miei emendamenti non sono espedienti: non si chiede una lira di più. Si chiede soltanto un atto di giustizia: giustizia che ci faccia uguali tutti e che, prima di tutto, metta la legge a disposizione di chi è più debole e più lontano.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

CERUTI CARLO, Relatore per la maggioranza. Circa il primo emendamento Leopardi Dittaiuti, la Commissione ritiene che, nell'ampia dizione dell'articolo 2: « altri settori di particolare interesse per lo sviluppo agricolo e forestale », siano da considerare compresi anche i settori della meccanizzazione e della sistemazione idraulica agraria e quindi anche delle piante floricole e officinali.

Per il terzo emendamento Riccardo Ferrari, col quale si chiede che per ogni singolo capitolo vengano resi pubblici i finanziamenti, è da rilevare che la materia è regolata dall'articolo 56 di questo disegno di legge. L'emendamento è quindi da respingere.

Per l'emendamento Melis, nessuna esclusione è posta dal disegno di legge nei confronti delle stazioni sperimentali delle regioni a statuto speciale. Infatti il secondo comma dell'articolo 53 dispone l'assegnazione dei mezzi finanziari per lo svolgimento degli interventi da parte delle amministrazioni regionali secondo la loro competenza. Sempre in base all'articolo 53, deve essere assegnata alle regioni a statuto speciale una quota degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge e, perciò, anche delle disposizioni dell'articolo 2.

Quindi, tutti e cinque gli emendamenti, in base alle spiegazioni ora fornite, sono da respingere.

PRESIDENTE. Il Governo?

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In ordine agli emendamenti Leopardi Dittaiuti e Bignardi, devo osservare che non mi rendo conto del motivo della specificazione richiesta, in quanto vi è nell'articolo un inciso inteso proprio a consentire una certa ampiezza di attuazione alla disposizione. Aumentare ancora l'elenco dei settori agricoli previsti nella norma finirebbe con l'autorizzare una possibile interpretazione di elencazione tassativa che non è evidentemente nello spirito della disposizione.

Quanto all'emendamento Ferrari Riccardo relativo alla pubblicità dei programmi per la sperimentazione, io non so in che senso si parli di « pubblicità preventiva ». Se si intende che di questa attività del Ministero debba essere largamente informata l'opinione pubblica, questo è nell'interesse stesso della amministrazione.

Se si tratta di una informativa successiva, vi è una norma specifica che garantisce la pubblicità degli atti amministrativi; per quanto riguarda l'altra esigenza, quella cioè di rendere edotti gli agricoltori dei risultati delle attività sperimentali, vorrei dire che non siamo di fronte ad una materia che possa essere fissata in un testo legislativo anche se evidentemente rientra nei fini di questa attività e dello stesso Ministero far sì che le acquisizioni sperimentali vengano diffuse il più largamente possibile presso gli operatori.

Per gli emendamenti Melis concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

Circa l'ultimo di tali emendamenti Melis, vorrei dire che il problema da lui richiamato evidentemente non si pone sotto il profilo delle stazioni sperimentali, inserite nell'ordinamento generale dello Stato, che sono tuttavia ubicate nei territori delle regioni a statuto speciale. È ovvio che la norma si riferisce anche a queste stazioni, mentre la preoccupazione dell'onorevole Melis sembra essere relativa a quegli istituti a carattere sperimentale sorti per iniziativa delle regioni stesse.

Ma debbo far rilevare all'onorevole Melis che in questo campo ci troviamo di fronte alla necessità di una impostazione a carattere organico e generale, e quindi il Ministero, quando farà il piano per la riorganizzazione generale delle sperimentazioni, cercherà di raggiungere una intesa con le regioni anche per questo aspetto. Non si può, nell'ambito di una visione organica e generale della sperimentazione, che riflette una responsabilità nazionale, procedere a provvedimenti che finirebbero con l'introdurre un criterio frazionistico.

Per altro posso assicurare l'onorevole Melis che l'istanza, con tanto calore da lui sostenuta anche nel corso del dibattito, sarà tenuta presente dal Ministero, in quanto evidentemente il piano di riordino della sperimentazione dovrà necessariamente fare riferimento alle economie agricole regionali e dovrà quindi essere concordato con le amministrazioni regionali competenti.

In questo campo, a prescindere dalla norma richiamata dalla Commissione, credo sia opportuno tener conto di questa spinta verso una visione organica, generale e comune, tenuto conto del rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento e quelli Bignardi e Ferrari Riccardo, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Ritiro quello che ha per primo firmato l'onorevole Riccardo Ferrari e mantengo gli altri due.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Leopardi Dittaiuti.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi.

(Non è approvato).

Onorevole Melis, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MELIS. Non insisto e mi riprometto di proporre sulla materia un emendamento al successivo articolo 53.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura. I decreti saranno informati ai seguenti criteri:

1) nell'ambito delle attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la ricerca e la sperimentazione agraria saranno ordinate per grandi settori di attività in modo da assicurare la necessaria specializzazione ed il coordinamento dei compiti degli organismi ad esse preposti;

2) a tale ricerca e sperimentazione provvederanno istituti scientifici e tecnologici, aventi sede nelle zone dove la loro specifica attività riveste particolare importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura.

Gli istituti suddetti avranno personalità giuridica di diritto pubblico, ordinamento uniforme, grado pari agli istituti scientifici universitari, e potranno essere articolati in sezioni operative. Per ciascun istituto sarà fissata una pianta organica del personale nell'ambito dei ruoli statali di cui al successivo punto 4.

Gli istituti svolgeranno i compiti istituzionali con finanziamenti statali, riguardando anche gli impianti e le attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti all'espletamento delle attività medesime. Gli istituti saranno costituiti contestualmente al riordinamento, fusione o soppressione degli esistenti istituti e stazioni sperimentali operanti nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con conseguente devoluzione dei patrimoni;

3) le stazioni agrarie sperimentali consorziali saranno trasformate in istituti scientifici e tecnologici, ai sensi del precedente n. 2), quando la trasformazione risulti utile alla migliore organizzazione della ricerca e della sperimentazione agraria: in tal caso il relativo patrimonio è devoluto ai costituenti istituti e lo Stato corrisponderà agli enti partecipanti al consorzio una somma commisurata agli apporti conferiti all'atto della costituzione del consorzio. Entro due anni dal termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo lo Stato cesserà di far parte dei consorzi delle stazioni sperimentali agrarie che non saranno state trasformate in istituti scientifici e tecnologici;

4) saranno istituiti appositi ruoli del personale dei servizi della ricerca e della sperimentazione delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria e sarà prevista la nomina dei direttori degli istituti con procedure analoghe a quelle osservate per la nomina dei docenti a cattedre universitarie.

La dotazione dei ruoli organici di cui al precedente capoverso sarà costituita, globalmente, dalla dotazione organica attuale dei ruoli della sperimentazione agraria, accresciuta, fino ad un massimo di settecento posti, nel limite delle disponibilità che risulteranno nei ruoli ad esaurimento istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1965, n. 1653, tenuto conto delle domande di partecipazione ai concorsi allo scadere del termine stabilito per la loro presentazione. Nei decreti delegati saranno altresì determinate le norme per la sistemazione nei predetti organici, in sede di prima attuazione, degli impiegati assunti dagli istituti e stazioni di sperimentazione agraria, a tutto il 31 dicembre 1965, con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale.

Ai concorsi per l'accesso alle carriere direttive potranno essere ammessi i dottori in scienze agrarie e i laureati in altre discipline scientifiche, secondo le prescrizioni dei bandi di concorso;

5) sarà prevista la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con contratti di diritto privato della durata massima di tre anni, rinnovabili alla scadenza, con esperti altamente qualificati nel campo scientifico ed applicativo, non cittadini ita-

liani, su parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Tale facoltà potrà esercitarsi per l'assunzione di non più di 50 esperti;

6) sarà istituito un Comitato nazionale della sperimentazione agraria.

Sull'attuazione e sul coordinamento degli indirizzi della ricerca e della sperimentazione, stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del bilancio, nonché sui risultati ottenuti nella realizzazione di detti programmi, dovrà esprimere il proprio parere il Comitato nazionale della sperimentazione agraria. Esso sarà presieduto dal direttore generale della produzione agricola, e composto: da un rappresentante del Ministero della ricerca scientifica; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da direttori di istituti sperimentali o universitari e da direttori di sezione e sperimentatori eletti in modo da consentire la rappresentanza delle varie branche della ricerca. I componenti del Comitato dureranno in carica un triennio.

Il Comitato avrà facoltà di proporre programmi di ricerca.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Avolio e Minasi hanno proposto di sopprimere l'articolo 3.

CACCIATORE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento a seguito di un accordo intervenuto tra le varie organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari e Bignardi hanno proposto al primo comma, dopo le parole: « sperimentazione in agricoltura, » di inserire le altre: « con particolare riguardo per il settore zootecnico ».

Gli stessi deputati (primo firmatario Bignardi) hanno proposto:

al primo comma, n. 2), secondo capoverso, di sostituire le parole: « potranno essere articolati in sezioni operative », con le altre: « saranno articolati in sezioni »;

al primo comma, n. 2), secondo capoverso, dopo le parole: « di cui al successivo punto 4), di aggiungere le altre: « Il Consiglio di amministrazione di detti istituti sarà composto da: il direttore come presidente, il funzionario amministrativo responsabile della gestione dell'istituto, un funzionario dei ruoli tecnici del MAF, un rappresentante degli enti locali e, come membri elettivi, un rappresentante dei direttori di sezione, uno degli sperimentatori, uno dei tecnici o esperti »;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1966

al primo comma, n. 2), terzo capoverso, dopo le parole: « con conseguente devoluzione dei patrimoni », di aggiungere il seguente periodo: « Appositi comitati di direzione della ricerca coordineranno l'attività scientifica degli istituti; essi saranno composti dai direttori degli istituti e da rappresentanti eletti dai direttori di sezione e dagli sperimentatori »;

al primo comma, n. 3), dopo le parole: « Istituti scientifici e tecnologici », del primo periodo, di aggiungere le altre: « o in sezioni periferiche dei medesimi »;

al primo comma, n. 4, di sostituire il primo capoverso con il seguente:

« I ruoli delle carriere direttive saranno ordinati in base a quanto dispongono le leggi 18 marzo 1958, n. 349, 26 gennaio 1962, n. 16, salva la disciplina della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e sarà istituita la carriera dei direttori di sezione, in analogia a quella dei professori aggregati delle università. Saranno istituiti appositi ruoli per le carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Per la nomina dei direttori degli istituti saranno previste procedure analoghe a quelle stabilite per la nomina dei titolari delle cattedre universitarie; per i direttori di sezione e per gli sperimentatori le commissioni di concorso saranno composte da membri scelti in prevalenza fra i direttori di istituto e gli sperimentatori. La dotazione dei ruoli organici di cui al precedente capoverso sarà costituita, globalmente, dalla dotazione organica attuale dei ruoli della sperimentazione agraria, accresciuta dall'intera disponibilità che risulta nei ruoli ad esaurimento istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1965, n. 1653, tenuto conto delle domande di partecipazione ai concorsi allo scadere del termine per la loro presentazione. Nei decreti delegati saranno altresì determinate le norme per la sistemazione nei predetti organici, in sede di prima attuazione, dei laureati ed esperti che abbiano usufruito a tutto il 30 giugno 1966 di borse di studio presso gli istituti e stazioni di sperimentazione agraria nonché degli impiegati assunti dagli istituti e stazioni di sperimentazione a tutto il 30 giugno 1966, con qualifiche, formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale »;

al primo comma, n. 4), di sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« La dotazione dei ruoli di cui al precedente capoverso e che, in applicazione del precedente punto 2, dovranno assicurare al personale delle carriere direttive, lo stesso

trattamento di quello universitario, sarà costituita: globalmente, dalla dotazione organica attuale dei ruoli della sperimentazione agraria accresciuta dalla intera disponibilità che risulta dai ruoli ad esaurimento istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653 »;

nonché al primo comma, n. 5), sostituire le parole: « su parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, » con le altre: « su parere favorevole del Comitato nazionale della sperimentazione agraria ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Illustrerò soltanto il primo emendamento e dichiaro di ritirare gli altri che recano come prima la firma dell'onorevole Bignardi.

Con la nostra proposta riteniamo di essere nella linea indicata dalla politica agraria di questi ultimi tempi e individuata anche dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura e del mondo rurale, sei anni or sono, quando lo sviluppo del settore è stato considerato come essenziale e prioritario, su tutti gli altri settori, per l'avvenire dell'agricoltura italiana.

Per concordare quindi su questa linea, credo possa giovare alla chiarezza della norma e alla soluzione dei problemi della nostra zootecnia (i più gravi forse fra i tanti che ha già l'agricoltura italiana) di indicare questo settore come principale e come quello verso il quale la sperimentazione agraria dovrebbe maggiormente indirizzarsi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Melis e Montanti hanno proposto al primo comma, n. 2), primo capoverso, dopo le parole: « sviluppo dell'agricoltura », di aggiungere le seguenti: « specie nelle zone depresse ».

MELIS. Rinuncio a svolgere l'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto:

al primo comma, di sostituire il n. 4) con il seguente:

« 4) saranno istituiti appositi ruoli del personale dei servizi della ricerca e della sperimentazione delle carriere direttive, di concetto, esecutiva e ausiliaria, con trattamento economico assimilato, per i ruoli delle carriere direttive scientifiche, a quello del personale universitario delle corrispondenti qua-

lifiche e sarà prevista la nomina dei direttori degli istituti con procedure analoghe a quelle stabilite per la nomina dei docenti a cattedre universitarie.

La dotazione dei ruoli organici di cui al precedente capoverso sarà costituita dalla dotazione organica attuale dei ruoli della sperimentazione agraria, accresciuta, per non più di 700 posti, di cui 300 riservati alle carriere direttive e nel limite delle disponibilità che risulteranno nei ruoli ad esaurimento istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1965, n. 1653, tenuto conto delle domande di partecipazione ai concorsi allo scadere del termine stabilito per la loro presentazione. Nei decreti delegati saranno altresì determinate le norme per la sistemazione nei predetti organici, in sede di prima attuazione, degli impiegati assunti dagli istituti e stazioni di sperimentazione agraria, a tutto il 31 dicembre 1965, con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale, prescrivendo la procedura del concorso.

Ai concorsi per l'accesso alle carriere direttive scientifiche potranno essere ammessi i dottori in scienze agrarie e i laureati in altre discipline scientifiche, secondo le prescrizioni dei bandi di concorso »;

nonché di aggiungere il seguente comma:

« Le norme del presente articolo sono applicabili anche agli enti consorziali aventi compiti analoghi a quelli delle stazioni sperimentali agrarie consorziali ».

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgere questi emendamenti e di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

CERUTI CARLO, Relatore per la maggioranza. L'emendamento che viene proposto a nome di tutti i gruppi della Camera afferma fondamentalmente il principio dell'assimilazione del personale della carriera direttiva e scientifica, ai fini del trattamento economico, al personale dei corrispondenti gradi delle carriere universitarie. L'altro punto riguarda i 700 posti disponibili, che devono essere considerati in aggiunta alle dotazioni attuali degli organici della sperimentazione.

Circa l'emendamento Leopardi Dittaiuti, la Commissione ritiene che una direttiva, intesa a dare la preferenza o una particolare accentuazione ai servizi della ricerca per un settore, sarebbe di difficile interpretazione e attuazione, giacché in materia organizzativa l'unico criterio ammissibile sembra essere

quello della strutturazione dei vari servizi con riguardo alle esigenze particolari di ciascun settore.

Analogamente non ritengo di poter accettare l'emendamento Melis, in quanto il criterio di preferenza per le zone depresse può ritenersi implicito in quello indicato dalla legge, che fa dipendere la scelta delle sedi degli istituti dalla considerazione della specifica attività di ciascuno di essi, in rapporto alle esigenze dello sviluppo agricolo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Quanto agli emendamenti Leopardi Dittaiuti e Melis, vorrei dire che l'inserimento, in un testo legislativo, di un riferimento particolare finisce non soltanto con l'essere contro una buona tecnica normativa, ma con l'introdurre un elemento di incertezza nella interpretazione della norma stessa.

Che il Governo sia particolarmente impegnato nel settore della zootecnia e che quindi si volgerà ad esso con particolare attenzione anche per ciò che riguarda la sperimentazione, è stato ripetutamente detto. Ma la legge non si riferisce a un periodo contingente; essa estende la sua validità ad un arco di tempo in cui, in prospettiva, potrebbero anche affiorare esigenze diverse.

Per quanto concerne in particolare l'emendamento Melis, desidero ricordare che alla base di tutta la nostra politica vi è una costante particolare considerazione per le esigenze delle zone depresse. Altrimenti, dove il riferimento a tali zone non fosse esplicitamente indicato, dovrebbe intendersi che esse non saranno tenute presenti? Dovremmo allora inserire tali norme in ogni articolo, mentre invece stanno alla base di tutta la legge.

Pertanto, dal punto di vista di una efficace legislazione, mi sembra opportuno non accogliere questi emendamenti.

Sono d'accordo invece sull'emendamento proposto dalla Commissione in ordine al problema della sperimentazione, che è un problema di grande e attuale importanza; è esigenza generale una organizzazione razionale e completa di questo fondamentale settore.

Ed in particolare, per quanto riguarda lo ultimo emendamento, mi sembra opportuno che, nell'inquadramento generale di tutte le stazioni sperimentali, si tenga conto, in quanto possibile, anche di quegli altri enti a carattere consortile che, per i loro stessi fini di istituto, svolgono una proficua attività nel campo della sperimentazione agraria.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1966

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Preso atto delle dichiarazioni del ministro, dalle quali abbiamo appreso che il Governo dedicherà particolare attenzione al settore zootecnico, ritengo di potere ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MELIS. Non insisto. Desidero solo riconoscere che l'onorevole ministro ci ha detto delle bellissime cose: egli si è impegnato a sviluppare una politica che però, nella realtà delle cose, nella consueta attuazione dei buoni propositi, non si dimostra molto facile. Infatti, nella drammaticità dei problemi dell'agricoltura italiana, non prevalgono certo le soluzioni nell'interesse dei più bisognosi, ma troppo spesso invece si mobilitano gli interessi dell'agricoltura di quelle regioni che sono all'avanguardia delle realizzazioni e che hanno la forza di imporre il mantenimento delle posizioni acquisite di avanguardia, mentre altre esigenze, come quelle dell'agricoltura e della pastorizia sarde, che versano in uno stato di grave arretratezza — malgrado la buona volontà dei ministri e il buon cuore generico di chi si occupa della pubblica cosa — rimangono sopraffatte.

È chiaro che nessuno, e tanto meno un ministro di questa sede, può dire che le zone depresse non saranno tutelate e che non siano vive nel cuore e presenti nella responsabilità di chi amministra la pubblica cosa. Questo sarebbe aberrante, assurdo, paradossale, blasfemo, e riuscirebbe indubbiamente controproducente e degradante per uomini che hanno una responsabilità di Governo.

Ma io debbo affermare chiaramente che, nella realtà concreta, anche in questa legge, gli interessi che prevalgono e dominano non sono gli interessi dei più poveri. Ho tenuto a mettere in risalto questo mio intervento nella discussione generale, con spirito apertamente polemico, preoccupato e pessimistico.

Ritiro l'emendamento per non farmi dire che la Camera respinge, con un voto della maggioranza, il principio della difesa delle zone depresse. Prendo atto della affermazione di buona volontà del ministro. Riconosco da

altra parte che l'indicazione programmatica del mio emendamento di favore per le aree depresse rimarrebbe sulla carta della legge una mezza affermazione programmatica se concretamente non si traducesse in miliardi, in denaro. Tendo però a marcare questo aspetto del problema per la responsabilità mia e per la responsabilità di chi deve sapere che questo problema fuori di qui si traduce in sofferenze, in drammi, in situazioni e conseguenze che debbono preoccuparci e che non dovremmo mai ignorare, se vogliamo essere legislatori impegnati e responsabili.

Ritiro quindi l'emendamento in questo spirito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo, al primo comma, del n. 4), proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 come risulta dopo le modifiche che sono state apportate.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di indagini sistematiche e continuative sull'economia e contabilità delle imprese agricole e sui mercati dei prodotti agricoli per la raccolta, l'elaborazione, la divulgazione adeguata e sistematica di dati e notizie utili a indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sul mercato. Le indagini possono essere estese anche ai problemi della sociologia rurale, con particolare riguardo alle rilevazioni interessanti la popolazione attiva in agricoltura.

Lo svolgimento delle suddette attività può essere affidato con apposite convenzioni all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1966

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto, dopo il primo comma, di inserire il seguente:

« I risultati delle indagini di cui sopra saranno portati a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a conoscenza degli imprenditori agricoli attraverso la più ampia divulgazione con ogni mezzo di informazione possibile ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Anche questo emendamento, come i precedenti, tratta il problema della divulgazione della attività svolta dagli istituti di sperimentazione agraria e della necessità di tenere informate le categorie interessate perché possano avvalersi dei risultati conseguiti.

L'onorevole ministro ha già risposto a proposito del precedente emendamento, da noi proposto e da me illustrato, affermando che il Governo farà, al riguardo, tutto il possibile e che si impegna a rendere di pubblico dominio e a dare la maggiore diffusione possibile ai risultati conseguiti. Ritengo quindi, così come ho fatto per l'emendamento precedente, di ritirare anche questo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cetrullo ha proposto, al secondo comma, di aggiungere le parole: « e all'Accademia italiana di scienze forestali ».

Poiché non è presente, si intende abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Cetrullo, avendo l'onorevole Leopardi Dittaiuti ritirato il proprio?

CERUTI CARLO, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario, perché la delicatezza dell'indagine riguardante le ricerche di mercato, agli effetti di offrire utili indicazioni agli agricoltori, esige l'applicazione di uniformi metodi di rilevazione e di elaborazione dei dati, sempre secondo criteri di uniformità, che può essere assicurata quindi soltanto da istituti in possesso di una provata esperienza specifica ed operanti sotto il controllo ministeriale.

Sembra quindi inopportuno ampliare il numero degli enti che possono essere investiti dell'incarico di queste ricerche.

PRESIDENTE. Il Governo?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Cetrullo non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare programmi ed iniziative di carattere straordinario interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole — anche attraverso il promovimento di contatti con la agricoltura di altri Paesi — con riguardo alle esigenze poste dallo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse zone.

Esso è, altresì, autorizzato a concedere contributi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo, per lo svolgimento di programmi e di iniziative riguardanti le attività di cui al comma precedente. Quando trattasi di iniziative che rivestano particolare importanza per il perseguimento di fini di interesse generale, assunte da enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed in particolare dagli enti di sviluppo, il finanziamento può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile. A favore dei predetti enti che gestiscono centri di addestramento professionale istituiti per soddisfare esigenze perseguite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere concessi contributi per il funzionamento dei centri medesimi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493.

Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire l'indirizzo e il coordinamento della materia di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Riccardo Ferrari e Leopardi Dittaiuti hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « ed in particolare dagli enti di sviluppo », con le seguenti: « e da consorzi di bonifica ».

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Non intendo fare una lunga illustrazione, signor Presidente, sebbene l'argomento che tratta il nostro emendamento meriterebbe un'ampia di scussione. Molto, comunque, è stato detto a questo proposito, e dai miei colleghi di parte liberale che hanno parlato in sede di discussione generale e da me stesso in sede di relazione di minoranza giovedì sera.

Noi proponiamo di sostituire, al secondo comma, le parole: « ed in particolare dagli enti di sviluppo » con le parole: « e da consorzi di bonifica ».

Desidero soltanto fare un breve riferimento all'iter legislativo compiuto da questo provvedimento che, per quanto riguarda i consorzi di bonifica, è stato radicalmente trasformato nella discussione che si è svolta davanti all'altro ramo del Parlamento. I consorzi di bonifica, infatti, erano inseriti nel contesto originario del provvedimento, ed erano quindi stati considerati come organismi che bene hanno fatto per l'agricoltura nel passato e che bene avrebbero potuto fare nel settore in futuro. Oggi ci troviamo di fronte a un testo completamente modificato, nel quale i consorzi di bonifica, che io considero benemeriti per l'agricoltura, sono quasi completamente ignorati e privati di tutte le provvidenze che il disegno di legge originario, presentato dal Governo, aveva loro attribuito. Il Governo quindi, a questo riguardo, ha accettato l'impostazione della estrema sinistra ed ha rinunciato alla propria, sulla quale non potevano esservi dubbi, dal momento che, nel testo originario del disegno di legge, i consorzi di bonifica erano non soltanto citati, ma potevano anche beneficiare di alcune agevolazioni e provvidenze essendo a loro assegnati compiti precisi. Oggi, invece, i consorzi di bonifica, essendo completamente esclusi dal disegno di legge, non potranno in pratica operare e dovranno piano piano ridimensionarsi fino a scomparire.

Al loro posto vediamo gli enti di sviluppo rafforzati e ingigantiti; vediamo gli enti di sviluppo ulteriormente finanziati, nonostante che circa un anno fa la legge che li istituiva abbia assegnato loro precisi stanziamenti. Ora, io credo che molti colleghi, anche di parte avversa, non possano responsabilmente accettare la sostituzione dei consorzi di bonifica

con gli enti di sviluppo. Io credo che ai consorzi di bonifica debba essere riconosciuto di avere operato spesso in condizioni di estrema difficoltà e di avere risolto molti problemi dell'agricoltura italiana.

Oggi, con l'impostazione che si dà al disegno di legge del secondo « piano verde », con l'atteggiamento che si assume nei confronti dei consorzi di bonifica, rischiamo di perdere un patrimonio, un vero patrimonio di responsabilità e di tecnica; responsabilità e tecnica che un grande contributo potevano ancora portare all'agricoltura italiana e che ben difficilmente potrà essere fornito da quegli enti sui quali molti dubbi abbiamo espresso in passato, altri dubbi esprimiamo ancora oggi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

CERUTI CARLO, *Relatore per la maggioranza*. L'argomento è stato uno dei temi principali del lungo dibattito che si è svolto sul « piano verde ». Abbiamo già avuto modo, anche in sede di replica agli interventi, di precisare il nostro pensiero. Gli enti di sviluppo annoverano tra le loro attività istituzionali quella dimostrativa e l'assistenza tecnica. È perciò necessario che essi siano espressamente menzionati e, anzi, con particolare evidenza, tra quegli enti che possono ottenere il finanziamento commisurato all'intera spesa ammissibile per lo svolgimento di programmi e di iniziative di cui all'articolo in esame. Per queste ragioni siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene l'emendamento Bignardi, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Desidero sottoporre all'onorevole ministro una domanda. Si dice che il « piano verde » n. 2 si caratterizza nei confronti del

precedente per l'impulso che vuole dare all'attività di ricerca, di sperimentazione e di assistenza tecnica.

Ora, se non erro, l'articolo 7 della legge 2 giugno 1961 (il primo « piano verde ») si interessava degli stessi problemi. Infatti in quell'articolo vi è una autorizzazione di spesa di 10 miliardi per l'erogazione di contributi e spese dirette a promuovere l'assistenza dimostrativa e tecnica.

Prima di votare l'articolo, noi vorremmo avere un consuntivo — che non esiste nelle relazioni presentate — dell'applicazione del vecchio « piano verde », cioè di come sono stati investiti questi 10 miliardi; infatti i miliardi destinati alla ricerca ed alla sperimentazione, che nel presente disegno di legge sono diventati 14, dato che sono previsti 2 miliardi 200 milioni per i primi due anni e 3 miliardi e 200 milioni per i successivi tre anni, soltanto se vengono effettivamente impiegati in attività di ricerca posso produrre determinati effetti. Altrimenti, onorevole ministro, vi saranno dichiarazioni di buona volontà da una parte e somme ingenti a disposizione del Ministero dall'altra, senza che queste due linee si incontrino. Possiamo legittimamente sospettare che certe disposizioni di legge vengano introdotte non per promuovere l'assistenza tecnica, ma per affidare alla discrezionalità dell'onorevole ministro somme da distribuire, tra i vari enti definiti assistenziali e promotori della ricerca, somme che sfuggono poi al controllo del Parlamento.

Per questi motivi, se l'onorevole ministro non ci darà soddisfacenti ragguagli, voteremo contro l'articolo 5, che riproduce in materia ed aggrava gli stessi inconvenienti dell'articolo 7 del vecchio « piano verde ».

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non vorrei rilevare la stranezza di una dichiarazione di voto che consiste soltanto nel porre una domanda, né d'altra parte voglio apparire reticente.

Per quanto riguarda questa norma e la sua applicazione, vi è un articolo su cui il Governo si è espressamente pronunciato e che concerne la informativa in ordine agli atti amministrativi riguardanti la spesa prevista da questa legge. Posso, quindi, fin da questo momento dire che tale articolo è considerato dal Governo parte essenziale e fondamentale del provvedimento. Per quanto riguarda il primo

« piano verde », confermo all'onorevole Miceli che, in occasione della relazione sull'ultimo anno della sua applicazione, il Governo cercherà di venire incontro alle sue richieste attraverso una specificazione la più larga possibile, perché è dovere dell'amministrazione di essere pronta a specificare al Parlamento quanto questo richiede.

MICELI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Vorrei ricordare all'onorevole ministro che l'articolo 56 prevede la pubblicità per gli interventi a favore di privati e più esattamente dispone: « In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, » (ma non credo che l'assistenza tecnica sia fatta a favore di categorie di aziende) « regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi ».

Se l'onorevole ministro, con la sua dichiarazione, intende assicurarci che, unitamente alla pubblicità degli interventi operati nei confronti delle aziende, singole o associate, vi sarà anche un rendiconto delle spese relative all'articolo 5, noi voteremo a favore di questo articolo, purché questo risulti chiaramente dagli atti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Do lettura del parere della V Commissione (Bilancio) sugli emendamenti al disegno di legge in discussione:

« La Commissione ha esaminato il fascicolo n. 3 degli emendamenti presentati in Assemblea e sottoposti all'esame della Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

« La Commissione ha riscontrato come tali emendamenti siano variamente intesi ad ampliare la misura o i destinatari dei benefici dalle singole norme considerate, con un conseguente maggior onere a carico dello Stato, per i maggiori interventi finanziari, per le maggiori incentivazioni consentite, nonché per la più ampia area di esenzioni fiscali predisposte, evidentemente non contenibili nell'ambito dei complessivi stanziamenti originariamente previsti dal disegno di legge.

« Pertanto, la Commissione, rilevando come assai difficile sarebbe una valutazione del maggior onere implicato e perciò anche il giudizio sulla congruità della indicazione di copertura prospettata dall'emendamento all'articolo 35, proposto dai deputati Sabatini ed altri (emendamento che, per fronteggiare l'onere implicato dalla erogazione di contributi previsti dai progetti della sezione orientamento del FEO GA, si limita a stabilire una generica autorizzazione al ministro dell'agricoltura per l'utilizzo degli stanziamenti contemplati dagli articoli 44, 45 e 46 del disegno di legge) ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere contrario su tutti quegli emendamenti che risulterebbero implicare una maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato, rispetto a quella inizialmente preventivata dal disegno di legge ».

Si dia lettura dell'articolo 6.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, soprattutto mediante la divulgazione, la formazione professionale dei dirigenti e l'assistenza tecnica volta a realizzare e a consolidare iniziative cooperative.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite di due unità. I contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al triennio, alle cooperative che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti da non oltre due anni.

Alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica integrale e sul credito agrario, in epoca antecedente la entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi, *una tantum*, mutui straordinari, assistiti dal concorso negli interessi, per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 31 marzo 1966.

Detti mutui — che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento — sono concedibili per importi non superiori al 70 per cento delle predette passività, purché alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Agli effetti del presente articolo, sono considerate passività onerose quelle derivanti da finanziamenti relativi alla realizzazione degli impianti sociali non assistiti dal concorso finanziario dello Stato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Avolio e Minasi hanno proposto di sostituire la rubrica che, nel testo della Commissione, è la seguente: « Assistenza tecnico-economica alle cooperative » con « Incentivi ed assistenza tecnico-economica alla cooperazione »;

di sostituire al primo comma le parole: « soprattutto mediante », con le seguenti: « al fine di riorganizzare la proprietà fondiaria polverizzata o incolta e di facilitare l'acquisto di macchinari ed attrezzature, la vendita di prodotti agricoli, nonché »;

di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle cooperative contadine, aventi per oggetto la riorganizzazione della proprietà fondiaria, contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa globale. Ove le cooperative abbiano altresì per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi in misura non superiore al 60 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite di due unità. I contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al biennio, anche alle cooperative che abbiano iniziato l'attività da non oltre due anni »;

e, al terzo comma, di sopprimere le parole da « realizzati o ampliati », sino a « 2 giugno 1961, n. 454 ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE. Con questi emendamenti cerchiamo di tradurre in pratica tutti gli obiettivi enunciati nell'articolo 1 del disegno di legge.

Se il titolo vuole essere davvero il riassunto delle disposizioni che l'articolo comprende,

credo che sia opportuno aggiungere la parola: « incentivi », perché praticamente tutto l'articolo 6 tratta appunto di questi incentivi alla cooperazione.

Con il secondo emendamento intendiamo ancora una volta valorizzare la piccola proprietà fondiaria, cioè riorganizzare la proprietà fondiaria polverizzata o incolta e facilitare alle piccolissime aziende l'acquisto di macchinari ed attrezzature nonché la vendita di prodotti agricoli.

Sappiamo benissimo che i piccoli proprietari, lontani dai centri di mercato, sono assoggettati a mediatori che costituiscono quelle famose incrostazioni che rendono loro pesante la vita.

Con il terzo emendamento proponiamo di precisare meglio le iniziative cooperative, specificando appunto che si tratta di iniziative cooperative che si occupano non solo della produzione, ma anche della conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. Devo rilevare che in quasi tutto il « piano » si parla sempre di conservazione e trasformazione dei prodotti, ma non troviamo la parola « produzione » e tanto meno la parola « vendita » dei prodotti agricoli.

Con il quarto emendamento, interamente sostitutivo del secondo comma, proponiamo di aumentare al 60 per cento i contributi nelle spese generali, per ciò che concerne gli assegni fissi al personale dirigente. A noi sembra, in altri termini, che la percentuale del 50 per cento sia insufficiente e quindi chiediamo che sia elevata al 60 per cento. Con lo stesso emendamento proponiamo di aumentare dal 70 per cento — come è stabilito nel testo della Commissione — all'80 per cento della spesa globale i contributi e le operazioni di credito agrario alle cooperative per la riorganizzazione della proprietà fondiaria.

Poiché non ci sembra opportuno limitare gli aiuti alle cooperative realizzate o ampliate sino al 2 giugno 1961, con il quinto emendamento chiediamo che tali incentivi siano dati a tutte le cooperative in qualsiasi tempo create, anche perché sappiamo che in passato essi sono stati di scarsa importanza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Riccardo Ferrari e Leopardi Dittaiuti hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « della cooperazione nel settore agricolo », con le seguenti: « delle società agricole ed in particolare delle cooperative »;

al primo comma, di sostituire le parole: « cooperative », con le seguenti: « associative ed in particolare cooperative che in agricoltura, nonché a propagandare la diffusione » (primo firmatario Leopardi Dittaiuti);

al secondo comma, di sostituire le parole: « alle cooperative », con le seguenti: « alle società agricole ed in particolare cooperative » (primo firmatario Ferrari Riccardo).

LEOPARDI DITTAIUTI, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI, Relatore di minoranza. Riteniamo che l'organizzazione economica in agricoltura sia un problema di primaria importanza, che dobbiamo risolvere se vogliamo veramente guardare al domani con maggiore fiducia e serenità di quanto possiamo fare oggi.

Una organizzazione economica efficiente può indubbiamente farci superare molti dei problemi di fronte ai quali oggi ci troviamo; un'organizzazione che possa aiutare le aziende nella loro gestione per produrre di più e meglio; che possa servire per commercializzare i prodotti, per trasformarli, e che li segua in tutte le fasi, dalla produzione fino al consumo, e nelle varie vicende cui i prodotti stessi sono assoggettati. È questo un problema che noi liberali, già nel passato, abbiamo proposto in varie sedi, che abbiamo affrontato e che vorremmo vedere risolto per il bene dell'agricoltura italiana.

Purtroppo, nell'articolo 6, ed anche in altri articoli del disegno di legge dove si tratta questo argomento, vediamo ripetuto un errore che riteniamo estremamente grave per il problema in particolare e per il settore in generale. Mentre infatti vediamo rafforzate le cooperative, sulla cui validità siamo d'accordo, ritenendo che esse costituiscano una delle migliori forme di organizzazione economica che possono risolvere molti dei problemi cui ho fatto cenno, constatiamo purtroppo che altre forme di organizzazione economica, che potrebbero essere e sono altrettanto valide, sono ignorate.

DELLA BRIOTTA. Le cooperative non hanno fine di lucro, le altre forme sì.

LEOPARDI DITTAIUTI, Relatore di minoranza. Ci sono determinati casi, occasioni, momenti in cui ella sa che altre forme di

organizzazione economica, in particolare le società, possono essere altrettanto se non più valide delle cooperative.

È questa una libera scelta che dovrebbero fare gli agricoltori, e che noi intendiamo difendere — diversamente dall'onorevole Della Briotta — contro l'attuale impostazione politica ed economica del Governo, rivolta a comprimere la volontà delle categorie interessate di decidere esse stesse la forma di organizzazione che preferiscono secondo le proprie aspirazioni, le proprie esigenze, i propri ambienti, i propri problemi.

Così facendo il Governo ripete gli errori del passato, ed è per questo che, in sede di relazione di minoranza, ho criticato il disegno di legge, rilevando che purtroppo esso batte ancora una volta vie superate confermando molti degli errori che hanno in gran parte determinato la grave crisi attuale dell'agricoltura italiana.

L'impostazione cui si è ora riportato l'onorevole Della Briotta si risolve, in poche parole, nel voler costringere gli agricoltori a scegliere quel tipo di organizzazione che vuole la maggioranza, anche se, ripeto, è quanto mai necessario ed opportuno che gli agricoltori possano indirizzarsi a quelle forme di organizzazione che, di volta in volta, ritengano più adatte.

Quindi, pur riconoscendo alle cooperative tutti gli indubbi pregi che esse hanno e pur desiderando che esse siano inserite, come sono, nel disegno di legge, noi non avremmo voluto che il riconoscimento di una validità indiscussa delle forme cooperative andasse a danno del riconoscimento di una analoga validità indiscussa che sarebbe spettata anche ad altre forme di organizzazione economica ed in particolare alle forme societarie.

È questo quindi il motivo per cui, nei vari emendamenti che abbiamo apportato all'articolo 6, così come ad altri articoli, proponiamo che a fianco delle cooperative siano poste anche altre forme di organizzazione economica, in particolare quelle societarie. E questo pur accettando un criterio prioritario di favore delle cooperative stesse.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Desidero intervenire sugli emendamenti Cacciatore e Avolio, per fare alcune precisazioni in ordine alla assistenza tecnico-economica alla cooperazione che il disegno di legge afferma di volere realizzare.

Prima di tutto, debbo rilevare che quando si parla di cooperative e si trascura di dire « cooperative di produzione agricola » ciò significa che, come per il passato, si intende escludere dalle provvidenze queste cooperative. È stato varie volte ripetuto che la cooperazione di trasformazione e commercializzazione dei prodotti non può fare il miracolo di trasformare un prodotto che è gravato da costi di produzione antieconomici in un prodotto che vada al mercato con costi economici. Se vogliamo dunque aiutare compiutamente i coltivatori diretti o i braccianti che si associano in cooperative, dobbiamo incominciare dalla fase di produzione. Noi tutti concordiamo che, nella fase di produzione, vi sono alcune operazioni eseguite in forma associata: semina, uso delle macchine, aratura, raccolto meccanico, che postulano l'esigenza della associazione. Se noi escludiamo dall'assistenza la cooperazione di produzione, escludiamo in alcuni casi la fase fondamentale, quella decisiva per il costo del prodotto.

Onorevoli colleghi della maggioranza, voi affermate di voler proteggere e assistere le posizioni imprenditoriali, e in particolar modo quelle dell'azienda familiare (infatti non parlate più di azienda del coltivatore diretto): ma l'azienda familiare che diventa imprenditrice può essere protetta semplicemente se, nella fase di produzione, si agevola l'associazione nella coltivazione della terra, e se ciò non avviene, resta compromessa anche la successiva fase della trasformazione e della commercializzazione. Potrete dire che la nostra è una malevola interpretazione, perché a voi sta anche a cuore la cooperazione di conduzione, di coltivazione e di produzione. Ma i fatti dimostrano il contrario, perché nella legge sui mutui quinquennali avete escluso tassativamente le cooperative di conduzione dalla possibilità di fruire dei mutui per l'acquisto della terra.

Quindi, prima osservazione: noi riteniamo sia giusto, come hanno proposto i colleghi del gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria, precisare che l'assistenza alle cooperative va anche alle cooperative di produzione, che rappresentano la prima fase, la fase determinante, della realizzazione di una economia agricola di piccoli produttori, coltivatori e braccianti.

La seconda osservazione si riferisce al trattamento che voi fate alle cooperative, a prescindere dalla inclusione o meno di quelle di produzione. Voi nel vostro articolo proponete un mutuo per il risanamento dei de-

biti delle cooperative — quindi non un risanamento gratuito — purché questi debiti siano stati contratti prima dell'entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454. Prima di tutto non comprendo questo termine, anche se ho cercato di trovare motivi che lo giustificassero. Potete voi pensare che con la legge 2 giugno 1961, n. 454, la posizione debitoria delle cooperative che gestivano impianti — perché a quelle voi vi riferite — sia stata risanata? No, perché gli articoli 20 e 21 del primo « piano verde » non concedono mutui di risanamento alle cooperative, ma concedono mutui e contributi aggiuntivi per la costruzione dei nuovi impianti. Allora voi fate questa ipotesi: che vi sia una cooperativa che abbia maturato queste condizioni senza fruire del mutuo, perché, anche se poche, anteriormente all'entrata in vigore del primo « piano verde » vi erano cooperative che gestivano impianti di trasformazione: penso a tutte le cooperative per la trasformazione del latte di Reggio Emilia, che trattano la maggior parte della produzione lattiero-casearia della zona. Ora, se queste cooperative, alle quali non è andato un soldo perché non hanno costruito nuovi impianti, avevano posizioni debitorie, voi non le risanate.

Consideriamo invece l'articolo 23 che tratta dei consorzi di bonifica (e qui mi rivolgo all'onorevole Leopardi Dittaiuti che dice che i consorzi di bonifica sono stati decapitati da questa legge). Per i consorzi di bonifica, l'articolo 23 non mette alcun limite di tempo alla accensione dei debiti. Il primo comma dell'articolo 23 dice: « Per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 » (non dite 1961; avete messo 30 giugno 1965 perché forse supponevate che a quella data entrava in vigore questo « piano verde ») « i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana possono essere autorizzati a contrarre mutui rimborsabili in un periodo fino a trentacinque anni e assistiti da contributo statale fino al 50 per cento della spesa di ammortamento ». Spesa di ammortamento vuol dire capitale e interessi messi insieme e divisi per il numero degli anni.

Se consideriamo soltanto le cooperative di trasformazione dei prodotti, tralasciando quelli di produzione, perché le prime stanno veramente a cuore, e compariamo il loro trattamento a quello dei consorzi agrari, vediamo che usate due pesi e due misure, sempre a danno della cooperazione. Alla cooperazione una generica promessa di aiuto e di risanamento dei debiti, limitata nel tempo; ai consorzi di bonifica una precisa e no-

tevole assicurazione di intervento (50 per cento sugli ammortamenti), senza porre alcun limite di tempo.

Ciò dimostra che la scelta del Governo è già fatta e, se si vuole veramente cercare di modificare questa scelta a favore della cooperazione, bisogna modificare anche questi criteri nel senso proposto dall'emendamento dei colleghi del PSIUP, emendamento al quale il gruppo comunista darà il suo voto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

CERUTI CARLO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento Cacciatore, sostitutivo della rubrica, in quanto ciò che esso chiede è compreso nella dizione di assistenza tecnico-economica intesa in senso generale.

La Commissione è del pari contraria all'emendamento Cacciatore sostitutivo al primo comma, perché la enunciazione del fine appare del tutto irrilevante in questo articolo, che prevede distintamente le varie forme di previdenza che intende attuare per la cooperazione. Ed è ovvio che tali interventi concorreranno anche ad attuare gli scopi avuti di mira dai presentatori dell'emendamento.

L'emendamento Cacciatore aggiuntivo al primo comma appare superfluo, in quanto la disposizione del primo comma riguarda la generalità delle cooperative operanti nel settore agricolo. Sottolineo questa affermazione: la generalità delle cooperative operanti nel settore agricolo; quindi non si opera alcuna discriminazione.

La Commissione è contraria all'emendamento Avolio, perché le cooperative non possono avere per oggetto la riorganizzazione della proprietà fondiaria, ma devono perseguire lo svolgimento di una attività economica organizzata. Il beneficio dei contributi nella spesa per il personale direttivo non deve essere limitato alle sole cooperative di contadini, ravvisandosi un generale interesse a promuovere la cooperazione nella cerchia di tutte le categorie di produttori agricoli.

Quanto all'emendamento Cacciatore soppressivo al terzo comma, osservo che prima dell'entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, la costituzione di impianti cooperativi era agevolata dallo Stato in misura meno cospicua di quella contemplata in detta legge, ed è perciò che il beneficio del terzo comma dell'articolo 6 del disegno di legge viene ora limitato alle sole cooperative che fu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1966

rono finanziate in base alle precedenti meno favorevoli disposizioni. Ciò in base alle leggi sulla bonifica integrale e sul credito agrario. L'estensione proposta dall'emendamento appare perciò ingiustificata.

Quanto ai tre emendamenti proposti dal gruppo liberale, devo dire che questa delle società agricole è una materia che deve essere ancora approfondita, perché si potrebbe, attraverso la costituzione di società per azioni, destinare fondi anche a forze extragricole. Appare un'accezione molto generica quella di « società agricola ». Preferiamo pertanto mantenere la dizione nei suoi termini attuali. Per tali ragioni la Commissione non accetta gli emendamenti presentati all'articolo 6.

PRESIDENTE. Il Governo?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Mi sembra che l'emendamento che concerne l'intitolazione dell'articolo non abbia alcuna particolare ragione d'essere. La dizione attuale riflette il contenuto dell'articolo e anche la concessione di incentivi è evidentemente compresa nella dizione « assistenza tecnica ed economica ».

Quanto agli emendamenti Bignardi, Leopardi Dittaiuti e Ferrari Riccardo, ritengo che essi non possono essere accolti. La disposizione si riferisce ad una forma sociale particolare: la cooperazione. Ed una sua estensione, con un riferimento che allo stato attuale della legislazione appare evidentemente non sufficientemente preciso, si presterebbe in sede di interpretazione a dubbi che evidentemente ritarderebbero l'attuazione della legge.

Circa l'emendamento Cacciatore, che è stato oggetto anche d'un rilievo da parte dell'onorevole Miceli, vorrei dire che la dizione del primo comma fa riferimento a tutte le organizzazioni cooperativistiche. Anche qui, non mi rendo conto del perché di una elencazione che potrebbe finire con il presentare un carattere non certamente rispondente a quello voluto dai presentatori.

Infine per la questione relativa al termine 1961 per i mutui, come ha detto chiaramente l'onorevole Ceruti, si tratta di perequare la diversa situazione che si è venuta a creare fra iniziative cooperativistiche che hanno potuto usufruire di vantaggi entro una certa misura e di altre che hanno usufruito di vantaggi — in rapporto alla nuova legge — in misura maggiore. Lo scopo della legge è di pe-

requare, ripeto, queste situazioni che, se non corrette, verrebbero a determinare uno stato di disuguaglianza ingiustificata.

Per queste considerazioni il Governo, concordando con la Commissione, non accetta gli emendamenti proposti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Mantengo i primi due emendamenti e ritiro gli altri tre, compreso quello Avolio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore sostitutivo della rubrica.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore sostitutivo al primo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene gli emendamenti Bignardi, suo e Ferrari Riccardo, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su consistenti aree territoriali, è autorizzato a concedere contributi in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, enti di sviluppo e, dove non operano detti organismi, anche a consorzi di bonifica e con-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1966

sorzi di miglioramento fondiario sulla spesa riconosciuta ammissibile:

a) sino al 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;

b) sino al 50 per cento, elevabile al 60 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

c) sino al 65 per cento per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfezione di prodotti agricoli. Detto contributo è esteso agli impianti di interesse collettivo atti a prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole.

Le stesse aliquote di sussidio si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Le aliquote di contributi di cui alla lettera a) sono estese anche alle operazioni eseguite a mezzo di aerei; esse, limitatamente al costo delle applicazioni dei fitofarmaci, sono elevate, rispettivamente, sino al 60 e al 70 per cento nel caso di trattamenti con impiego di mezzi aerei su colture che, per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto non consentano, per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione di mezzi terrestri.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può attuare altresì interventi — assumendone le relative spese — volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si manifestano nelle zone colpite.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccardo Ferrari, Bignardi e Leopardi Dittaiuti hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « in favore di cooperative » con le altre: « in favore di imprenditori agricoli, singoli od associati, società agricole, in particolare cooperative ».

Gli stessi deputati (primo firmatario Leopardi Dittaiuti) hanno proposto, al primo comma, lettera a), di aggiungere, in fine, le pa-

role: « nonché le colture viticole, forestali e l'allevamento del bestiame ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Quanto all'emendamento sostitutivo al primo comma credo che esso sia stato già svolto precedentemente nell'esame dell'articolo 6.

Vorrei soltanto dire a questo proposito che l'onorevole ministro, nella sua replica agli analoghi emendamenti da noi precedentemente illustrati, è stato estremamente restrittivo. Tra l'altro mi sembra di poter scorgere nelle sue parole una certa confusione in merito al concetto di cooperazione, che non può e non deve soltanto esplicitarsi attraverso le cooperative ma deve invece comprendere un campo molto più vasto, senza escludere tutte le altre forme di cooperazione quali, ad esempio, quelle rappresentate dalle società.

Circa poi l'emendamento alla lettera a) del primo comma, riteniamo che anche questa disposizione sia restrittiva e lacunosa, perché esclude dalla difesa fito-sanitaria, che è un problema di grande rilievo per l'economia della nostra agricoltura, alcuni dei settori più importanti.

In particolare mi riferisco al settore viticolo e rilevo che il comma a) dell'articolo 7, a proposito della difesa fito-sanitaria, si riferisce all'esecuzione di operazioni antiparassitarie soltanto per le colture ortofrutticole, agrumarie, olivicole e bieticole.

Credo che chiunque sia a conoscenza di questi problemi non possa non rilevare la carenza esistente nel provvedimento; carenza gravissima perché esclude dalle provvidenze previste per la difesa fito-sanitaria il settore più importante: quello viticolo.

Pertanto vorrei rivolgere una viva esortazione alla Commissione, alla Camera e al Governo di accogliere il nostro emendamento, nella speranza che il legislatore non abbia voluto escludere deliberatamente un settore così importante della nostra economia agricola.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Avolio e Minasi hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « e, dove non operano detti organismi, anche a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CACCIATORE. Riteniamo pericoloso stabilire la possibilità di affidare ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario, dietro corrispettivo di contributi, la difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus in quelle zone ove non operino cooperative, consorzi, associazioni di produttori agricoli o enti di sviluppo. Pericoloso, perché ancora una volta si tende ad ampliare i compiti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e, nello stesso tempo, ad arrestare la creazione, proprio nelle zone ove vi è assoluta carenza di cooperative, di consorzi e associazioni di produttori e enti di sviluppo. Di qui la nostra richiesta. Se non vi è malizia da parte della maggioranza e se effettivamente si vuole incrementare le cooperative e gli enti di sviluppo, credo che il nostro emendamento meriti di essere accettato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Melis e Montanti hanno proposto al primo comma, lettera a), dopo le parole: « nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 », di inserire le altre: « e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni »;

al primo comma, lettera b), dopo le parole: « nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 », di inserire le altre: « e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni ».

L'onorevole Melis ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MELIS. Ritengo necessario ovviare ad una omissione in relazione ad un riconoscimento già operato con precedenti leggi che non sono tenute presenti nel provvedimento al nostro esame, il quale dovrebbe coordinarsi perciò con la precedente legislazione. Desidererei sapere se l'esclusione è stata fatta con intenzione o può essere superata con la buona volontà del Governo e con il consenso della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccinelli ha fatto sapere che ritira i suoi emendamenti a questo articolo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

CERUTI CARLO, *Relatore per la maggioranza*. Circa l'emendamento Ferrari Riccardo, devo dire che l'intervento pubblico dello Stato nel settore presuppone che la prevenzione e

la lotta contro i parassiti animali e vegetali e le malattie da virus vengano attuate in forme organizzate, le sole che possano, nella generalità dei casi, garantire risultati apprezzabili sul piano produttivo. La Commissione quindi non accetta questo emendamento.

Per l'emendamento Leopardi Dittaiuti, devo dire che la finalità caratteristica del disegno di legge è quella di evitare la dannosa polverizzazione degli interventi statali, attraverso la concentrazione degli interventi stessi nei settori maggiormente propulsivi dello sviluppo economico o in quelli che obiettivamente richiedono un sostegno pubblico. Tutta la discussione generale si è incentrata sulla eccessiva dispersione dei mezzi anche di questo secondo « piano verde »; a mano a mano che procediamo, però, nell'esame degli emendamenti constatiamo che ci si dimentica della impostazione di ordine generale e che tutti gli emendamenti sono presentati per ampliare la portata del disegno di legge. In ordine poi ai trattamenti per la vite, riteniamo che questi rientrino ormai nelle normali operazioni colturali. La Commissione ritiene perciò di non potere accettare questo emendamento.

Circa l'emendamento Cacciatore, è da ricordare che la concessione dei contributi a favore dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario è ammessa, secondo l'attuale formulazione del primo comma dell'articolo in esame, soltanto in via molto subordinata, e cioè dove non operino altri organismi dei tipi specificati, ipotesi forse neppure frequentemente ricorrente e per l'avvenire forse nemmeno ricorrente. L'esclusione, anche in questi eccezionali casi, dell'intervento dei consorzi, potrebbe condurre a dannosi effetti rendendo difficile lo svolgimento di una azione organizzata di difesa fitosanitaria in mancanza di idonei organismi.

Quanto agli emendamenti Melis, il problema si ripresenterà allorché tratteremo altri articoli di questo stesso provvedimento. In quella sede si può trovare una formulazione più comprensiva. In linea di principio, non posso esprimere parere contrario. Chiederei il rinvio della questione cui si riferiscono alla discussione dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Il Governo?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le osservazioni fatte dal relatore.

In ordine all'emendamento Ferrari Riccardo, mi sembra non sia possibile accettarlo, in quanto non appare opportuno il riferimento

agli imprenditori singoli per attività che richiedono invece particolari forme associative.

Circa l'emendamento Leopardi Dittaiuti, faccio rilevare che obiettivo del disegno di legge è una certa concentrazione degli interventi. Allorché ci discostiamo da questo obiettivo, sono avanzate critiche anche da parte dell'onorevole Leopardi Dittaiuti. Ora, è proprio l'onorevole Leopardi Dittaiuti a voler far rientrare tutto negli obiettivi della legge, il che evidentemente contrasta con la nostra impostazione. Per questi motivi il Governo non può accettare questo emendamento.

Circa l'emendamento Cacciatore, mi sembra che la norma che esso propone di sopprimere sottolinei proprio una posizione di preminenza degli enti di sviluppo, così come è negli intendimenti del Governo; anche se ammette, in casi particolari e nella carenza di ogni altra iniziativa, la possibilità di un intervento dei consorzi di bonifica.

Per gli emendamenti Melis, mi sembra molto opportuna la proposta fatta dal relatore di esaminarli in sede di discussione dell'articolo 15, dove si tratta effettivamente di opere di miglioramento fondiario e per le quali pertanto una simile estensione avrebbe una sua giustificazione. Qui invece si tratta di spese che non trovano un preciso riferimento nei precedenti legislativi in materia.

MELIS. Concordo con la proposta del relatore di rinviare i miei emendamenti all'articolo 15.

MICELI. In tal caso, signor Presidente, faccio miei gli emendamenti Melis, in quanto l'articolo 15 riguarda argomenti diversi e, in ogni caso, sono contrario al fatto che la Maremma sia esclusa dai benefici di cui all'articolo in esame.

MELIS. Se gli emendamenti saranno messi in votazione, voterò a favore.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti Melis sono stati fatti propri dall'onorevole Miceli, chiedo alla Commissione e al Governo se intendano accettarli in questa sede.

CERUTI CARLO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non può accettare in questa sede gli emendamenti Melis.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con il relatore.

Quando, almeno da parte mia, si è fatto riferimento all'articolo 15, lo si è fatto in tale spirito: e cioè che nell'ambito di questo provvedimento desideriamo che tutte le posizioni

di particolare attenzione nei confronti di determinati territori, già contenute nella precedente legislazione, vengano confermate. Siccome all'articolo 15 si parla di opere che rientrano nella categoria delle opere di miglioramento fondiario, cui si riferisce la legge del 1933, mi sembra che, in forza dell'articolo 15, la lacuna del mancato riferimento alla legge del '33 venga ad essere superata.

Evidentemente tutti saremmo lieti di poter estendere le provvidenze di cui agli emendamenti Melis con interventi particolari a tutto il territorio dello Stato, ma logicamente, se operiamo questa estensione, è chiaro che alcuni obiettivi della legge non potranno essere raggiunti.

Altro è mantenere, confermare pienamente, la posizione di doveroso riguardo all'esigenza di queste zone agricole già considerate nella legislazione dello Stato, altro è adottare, in alcuni settori, estensioni che finirebbero per produrre la conseguenza che la cosiddetta legislazione speciale per alcuni territori diventi una legislazione generale per tutto il territorio dello Stato.

Non è dunque possibile accedere ad una estensione, che non avrebbe, a mio avviso, una chiara giustificazione in questo momento, anche perché il provvedimento si riferisce non alla Maremma, ma a tutto il territorio italiano.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene l'emendamento Ferrari Riccardo e il suo, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo al primo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Melis aggiuntivo al primo comma, lettera a), fatto proprio dall'onorevole Miceli, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Melis aggiuntivo al primo comma, lettera b), fatto proprio dall'onorevole Miceli, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti e Riccardo Ferrari hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a predisporre, in collaborazione con le altre amministrazioni dello Stato competenti, servizi di previsione delle condizioni meteorologiche e per singole zone agricole del territorio nazionale ed a favorire la più ampia diffusione dei relativi dati agli imprenditori agricoli.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, inoltre, a concedere ai consorzi costituiti fra i produttori agricoli aventi lo scopo di organizzare la difesa della produzione contro la grandine e contro la brina, contributi annuali sino al 30 per cento della spesa necessaria per l'esecuzione delle lotte ».

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di illustrare io questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Il nostro emendamento non tende certo a risolvere il male e il pericolo maggiore che hanno sempre gravato e che sempre graveranno su chi lavora la terra, e cioè, le avversità atmosferiche, come le alluvioni, le grandinate, la siccità; esso tende però a mettere gli agricoltori in grado di potersi difendere meglio di quanto non possano fare oggi con i modesti mezzi a loro disposizione.

Tutti sappiamo che l'agricoltura è una grande fabbrica senza tetto e che questo tetto nessuno mai potrà darglielo. Tutti sappiamo che gli sforzi, il lavoro e le speranze di un anno possono spesso trasformarsi in un'amara delusione in conseguenza di poche ore, qualche volta pochi minuti, di calamità.

Nel nostro articolo aggiuntivo 7-bis noi indichiamo alcune iniziative da adottare al

riguardo. Anzitutto suggeriamo che siano predisposti servizi di previsione delle condizioni meteorologiche per informare tempestivamente gli agricoltori. Questo problema è stato già affrontato in altri paesi.

In secondo luogo, stabiliamo la concessione di contributi annuali ai consorzi costituiti tra i produttori agricoli aventi lo scopo di organizzare la difesa delle produzioni contro la grandine e la brina. Sappiamo che oggi consorzi del genere già esistono; che altri sono in via di costituzione e che altri ancora saranno costituiti. Il problema è estremamente importante e grave; e gli agricoltori, da soli, ben difficilmente potrebbero affrontarlo e risolverlo in misura adeguata alle necessità.

Credo anche che questo articolo aggiuntivo potrebbe ben inserirsi nel contesto del secondo « piano verde » e che l'onere finanziario che dal suo accoglimento deriverebbe, non sarebbe tanto grave da compromettere la portata del provvedimento. Prego quindi l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di voler prendere in considerazione le nostre proposte, che trattano punti ignorati dal disegno di legge, ma che tanta importanza rivestono per il nostro settore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bo, Angelini, Antonini, Beccastrini, Chiaromonte, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni hanno proposto il seguente articolo 7-bis:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere sussidi in conto capitale ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti e alle cooperative agricole che in conseguenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche, subiscono danni non inferiori al 30 per cento del valore della produzione lorda in annata normale, anche quando il danno non si riferisce alle strutture fondiarie.

La misura del sussidio non può superare il 60 per cento del danno ».

L'onorevole Bo ha facoltà di illustrarlo.

BO. Questo articolo, che il nostro gruppo ripresenta, in quanto è stato già discusso e respinto in Commissione, vuole rispondere all'esigenza di affrontare il problema posto all'azienda contadina dalle calamità e dalle avversità atmosferiche, nel quadro di quelle finalità che il « piano verde » e la programmazione prevedono in termini di raggiungimento di parità con gli altri settori. Riteniamo che, se il « piano verde » n. 2 non affronterà que-

sto problema in un qualche modo, il discorso sulla parità non potrà essere non solo portato a compimento, ma nemmeno iniziato.

Non si può, infatti, prevedere interventi per la difesa fito-sanitaria, come nell'articolo precedente, e trascurare poi questo problema fondamentale che, per la situazione dell'azienda contadina in modo particolare, è tale da mettere in discussione l'efficacia di ogni altro provvedimento, di ogni politica di incentivazione. Infatti, ci si trova di fronte ai danni ricorrenti delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, senza la possibilità di un adeguato intervento pubblico che possa almeno in parte alleviarne le conseguenze.

Nel nostro articolo aggiuntivo abbiamo previsto un parziale intervento dello Stato sotto forma di sussidi in conto capitale. Vorrei subito sgomberare il terreno dalla preoccupazione che potrebbe sorgere nel relatore o nel ministro, e cioè che noi abbiamo voluto anticipare la soluzione di un problema che è ancora in discussione, ossia quello che si riferisce all'intervento pubblico nel quadro di un sistema nazionale di solidarietà, intervento rivendicato da varie parti e che è materia anche di tre proposte di legge presentate alla Camera.

Noi, con il nostro articolo aggiuntivo, non vogliamo affrontare questo problema, né anticipare il discorso sul « fondo nazionale » di intervento che il Comitato ristretto della XI Commissione è chiamato a definire nei particolari, né fare in modo che il piano quinquennale di sviluppo recepisca in un certo modo e sodisfi, almeno da un punto di vista di principio, queste esigenze. Intendiamo invece mettere il legislatore in condizione di garantire, in attesa del « fondo nazionale », l'attuazione della legislazione già in atto per i danni provocati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche, legislazione che fa capo alla legge n. 739 del 1960, e successive modificazioni e ha rivelato carenze di attuazione che vogliamo siano colmate almeno in sede di applicazione del secondo « piano verde ».

L'articolo 1 della legge n. 739 parlava già nel 1960 di possibilità di contributi in conto capitale, comprendendo nell'ambito di essi anche il lavoro manuale prestato dal coltivatore. È noto che quella disposizione di legge non ha avuto di fatto attuazione, ma è altrettanto noto che, successivamente, a mano a mano che questa situazione veniva rilevata, si è giunti alla conclusione che fosse necessario rendere esecutiva la volontà del legislatore.

Alcune circolari del Ministero dell'agricoltura hanno posto il problema dei contributi in conto capitale anche nel caso in cui i danni non riguardassero le strutture fondiarie, ma soltanto i raccolti. Ricordiamo però che la percentuale minima del danno perché il meccanismo scattasse si limitava al 50 per cento. Il nostro emendamento, tenendo conto del fatto che quelle circolari non hanno in pratica consentito il superamento di questa inadempienza, intende porre rimedio a tale situazione: quando infatti si fissa una percentuale minima di danno del 50 per cento, comprendente non soltanto il danno alla produzione vegetale, ma anche quello arrecato alla produzione zootecnica, è chiaro che è molto difficile per un'azienda contadina raggiungere una simile percentuale. Per questo il nostro articolo aggiuntivo propone di abbassare la percentuale minima del danno al 30 per cento della produzione lorda dell'azienda.

Quanto alla misura dell'intervento, il nostro emendamento prevede che non si possa arrivare oltre il 60 per cento del danno, per rimanere nell'ambito delle esigenze poste dalla legislazione in atto.

A noi pare che questo problema, collegato a quello della difesa attiva sollevato dall'emendamento Bignardi, non possa non essere preso in considerazione nel piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura. Si tratta di dare attuazione alla legislazione esistente, di garantire il superamento, anche parziale, delle inadempienze e di affrontare quindi realmente e con impegno uno dei più gravi problemi dell'agricoltura italiana, andando incontro anche ai voti espressi in questi ultimi tempi in autorevoli convegni regionali ed interprovinciali (e cito per tutti i recenti convegni del Piemonte), nel corso dei quali su queste esigenze hanno concordato gli esponenti non soltanto dell'opposizione, ma anche della democrazia cristiana, della « bonomiana », del partito socialista, del partito socialdemocratico. Essi sono venuti anche a Roma per esprimere queste esigenze e la Camera quindi non può non accoglierle, considerato appunto che anche recentemente esse sono state sottolineate in maniera unanime ed unitaria.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sui due articoli aggiuntivi 7-bis?

CERUTI CARLO, *Relatore per la maggioranza*. Quanto all'articolo aggiuntivo Bignardi, devo dire che l'istituzione di servizi di

previsione delle condizioni meteorologiche nel settore agricolo presenta complessità tali che, allo stato attuale, non consentono di disporre con apposita norma il completamento di tale servizio da parte dello Stato. Per analoghe ragioni si deve respingere la proposta di concedere aiuti finanziari per la difesa delle coltivazioni contro la grandine e la brina, dato che i sistemi di difesa attualmente noti non offrono sicure garanzie di convenienza economica. Vi è però da aggiungere al riguardo che è in atto uno studio proprio per cercare di affrontare organicamente questo problema.

Circa l'articolo aggiuntivo Bo, è da rilevare che ciò che con esso si richiede è completamente estraneo alla natura del « piano verde » n. 2. Non so se i colleghi dell'opposizione abbiano fatto un calcolo, anche soltanto largamente approssimato, intorno alla spesa necessaria per far fronte alla evenienza di cui al loro articolo aggiuntivo. Evidentemente non è in questa sede, dove si affronta il problema della produzione e della produttività, che un problema così vasto può trovare soluzione. D'altra parte, la Commissione agricoltura ha ripetutamente espresso, all'unanimità, il voto che al più presto si possa approvare un provvedimento organico sui danni causati dalle calamità atmosferiche. Io non faccio altro che fare mio e confermare questo voto e sono spiacente di non potere in questa sede accettare l'articolo aggiuntivo Bo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quanto all'articolo aggiuntivo Bignardi, mi sembra che allo stato attuale della legislazione non possiamo prevedere l'istituzione di tali servizi. Siamo in una fase ancora sperimentale in questo campo e sibbene non si possa disconoscere l'importanza del problema, ogni intervento in questo senso sarebbe prematuro. Ciò non significa che io disconosca la rilevanza del problema. Il Ministero ha seguito e segue questi esperimenti e questi studi con molto interesse, ma non si può oggi tradurre legislativamente una forma di intervento organico, quando ancora non si sa come sarà possibile intervenire efficacemente nello specifico settore.

Quanto all'articolo aggiuntivo Bo, a me sembra che le considerazioni fatte dall'onorevole relatore siano pertinenti: si tratta di una materia estranea a questa legge. Se vogliamo veramente affrontare questo tema, dobbia-

mo essere messi in grado di valutare l'ammontare della spesa. Non basta la manifestazione di una buona volontà.

GOMBI. Come spiega, onorevole ministro, che la Commissione agricoltura chiede concordemente l'attuazione di quelle provvidenze cui si riferisce il nostro articolo aggiuntivo ? Il relatore ha appena finito di dire che tutti unanimemente hanno chiesto che venisse approntata una legislazione apposita.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In sede di Commissione, il Governo dirà la sua opinione su quel provvedimento. Ella non dice altro, in sostanza, che occorre un autonomo provvedimento per affrontare questo tema. In altri termini aderisce alla opinione del Governo.

Comunque, ripeto che non è possibile accettare l'articolo aggiuntivo Bo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene l'articolo aggiuntivo 7-bis Bignardi, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. L'onorevole ministro ha risposto soltanto alla prima parte dell'emendamento da noi proposto. Infatti l'articolo 7-bis, da noi presentato, è composto di due parti ben distinte. La prima parte affronta un problema a proposito del quale il ministro, rilevando la sua complessità, ha detto che non vede la possibilità di inserirlo nel disegno di legge, pur precisando che esso sarà studiato attentamente da parte del Ministero dell'agricoltura. Ma per la seconda parte il ministro non ha risposto affatto. Pertanto ritiro il primo comma e insisto per la votazione del secondo comma poiché l'onorevole ministro non mi ha risposto affatto in proposito di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 7-bis Bignardi.

(Non è approvato).

Onorevole Bo, mantiene il suo articolo 7-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati. A tal fine può concedere un concorso negli interessi dei prestati contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata, nonché contributi fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lusoli, Vespignani, Zoboli, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni hanno proposto, dopo la parola: « zootecnici », di inserire le seguenti: « e avicoli ».

L'onorevole Lusoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUSOLI. Poiché ritiriamo questo emendamento, mi limiterò a precisarne brevemente le ragioni. Su tale questione noi abbiamo presentato un ordine del giorno che è stato accettato come raccomandazione dal Governo. Poiché l'onorevole ministro ha fatto in proposito una dichiarazione rassicurante, nel senso che il Ministero dell'agricoltura, per quanto di sua competenza, considera l'attività avicola come una attività agricola, prendiamo atto di questa dichiarazione e ritiriamo l'emendamento. Conseguentemente ritiriamo anche gli identici emendamenti agli articoli 9, 10 e 14.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Melis e Montanti hanno proposto, dopo la parola: « conservazione », di inserire la seguente: « invecchiamento ».

L'onorevole Melis ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MELIS. Quando si chiede di conservare il vino facendolo invecchiare bene, si dice tutto. Io insisto sull'aggiunta della parola « invecchiamento » perché mi pare che sia una specificazione in funzione dell'aristocrazia del vino che è tanto più nobile quanto più è vecchio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minasi, Avolio e Cacciatore hanno proposto di sostituire le parole: « da parte di cooperative e loro

consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati », con le seguenti: « da parte di cooperative e loro consorzi, di enti di sviluppo e dell'AIMA ».

CACCIATORE. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Nessuno più di noi desidera che vi sia una efficiente difesa del prezzo dei prodotti agricoli, quindi siamo favorevoli agli interventi diretti a sostenere iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti. Però non possiamo consentire la dizione generica che si trova nel testo dell'articolo 2: « associazioni di produttori agricoli »; anche la Federconsorzi è una associazione di produttori ed io non credo si vogliano dare altri contributi ad essa. Così non possiamo consentire la dizione generica, che pure si ritrova nell'articolo: « o di altri enti particolarmente qualificati », quando proprio nel settore agricolo sopravvivono enti di chiara marca corporativistica. Quindi insistiamo per l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccardo Ferrari, Leopardi Dittaiuti e Bignardi hanno proposto di sostituire le parole: « da parte di cooperative », con le seguenti: « da parte di società agricole, in particolare cooperative ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Marras, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Nives Gessi, Gombi, La Bella, Magno, Miceli, Ognibene e Sereni hanno proposto, dopo le parole: « associazioni di produttori agricoli », di inserire le seguenti: « alle quali, a norma di legge, siano stati riconosciuti compiti di carattere pubblicistico »;

e di sopprimere le parole: « o di altri enti, particolarmente qualificati ».

L'onorevole Marras ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MARRAS. Noi proponiamo un emendamento che probabilmente i colleghi della maggioranza, il relatore per la maggioranza e il ministro non hanno sufficientemente meditato quando è stato da noi proposto in sede di Commissione. I colleghi della maggioranza e il relatore, esaminando i nostri emen-

damenti, avranno constatato che non abbiamo ripresentato alcuni di tali emendamenti, mentre altri, ai quali attribuiamo un particolare valore, vengono da noi riproposti all'attenzione dei colleghi.

Per quanto riguarda il primo emendamento, ricordo che per un anno e mezzo in Commissione abbiamo discusso di associazioni di produttori, e a queste associazioni abbiamo dato una configurazione giuridica, determinati compiti di carattere pubblicistico, riconoscimento ministeriale. Quel progetto di legge, già approvato in Commissione in sede referente, è ormai pronto per il dibattito in aula. Ebbene, sarebbe inconcepibile e direi in un certo senso assurdo che, dopo aver lavorato per un anno e mezzo ad introdurre nella legislazione italiana la configurazione di queste associazioni di produttori, si respingesse adesso un emendamento nel quale si dice che quelle associazioni di produttori agricoli sono le associazioni a cui per primo pensò l'onorevole Truzzi. Sono quelle: perché allora non si dice che sono appunto quelle? In Commissione voi, colleghi della maggioranza, vi siete battuti per una intera mattinata contro le nostre opinioni, perché a quelle associazioni riconosciute fosse addirittura assicurata una preferenza nei contributi governativi; e in quel progetto di legge vi è appunto una norma la quale stabilisce che la preferenza deve andare alle associazioni dei produttori.

Ma se nella legge abbiamo detto così per le associazioni dei produttori, non vedo perché in questo « piano verde » non dobbiamo reintrodurre il criterio che si tratta di quelle associazioni di produttori, cioè di quelle che hanno compiti di carattere pubblicistico.

Per la soppressione delle parole « o di altri enti, particolarmente qualificati », mi sembra invece che sia abbastanza normale quello che sotto questa generica affermazione « o di altri enti, particolarmente qualificati » si intende contrabbandare merce che non si ha il coraggio di chiamare per nome, ma tutti intuono di che si tratta. Noi vorremmo che fosse con precisione detto che questo tipo di contributi va alle cooperative e consorzi, alle associazioni di produttori e agli enti di sviluppo, cioè a tre organismi già regolamentati per legge o, come le associazioni, che stanno per essere regolamentati.

MICELI. Chiedo di parlare sugli emendamenti Marras.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Desidero richiamare l'attenzione del ministro e del relatore per la maggioranza sull'importanza del nostro emendamento aggiuntivo che in Commissione, se l'onorevole relatore ben ricorda, non passò, non perché non avesse un carattere di razionalità ma perché si temeva che modificando la legge per un dettaglio, come si disse, dovesse ritornare al Senato. Ma siccome al Senato tornerà per gli emendamenti apportati, richiamo l'attenzione sul contenuto, non sul pericolo che la legge torni al Senato, perché ormai non è più un pericolo ma una certezza.

L'articolo di cui ci occupiamo si interessa di interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti. Ora, c'è un indirizzo del Governo in proposito: che la difesa dei prodotti non deve essere operata da enti che vengono dall'alto, ma deve essere opera dell'associazione volontaria degli stessi produttori. Questo indirizzo è tradotto, se non in una legge, in una proposta di legge che ha avuto l'adesione di tutti i gruppi di maggioranza. Sostanzialmente, che cosa dice questa proposta di legge già approvata dalla Commissione e che non appena sarà stesa la relazione dovrà essere discussa in aula? Che i produttori i quali intendono difendere i loro prodotti attraverso degli incentivi governativi debbono... eccetera. Qui, onorevole relatore, viene a proposito l'osservazione dell'onorevole ministro che dice di voler concentrare gli interventi. L'articolo 8 prevede interventi statali per la difesa dei prodotti e per la loro commercializzazione. A chi li diamo questi interventi? Li diamo in ordine sparso? L'onorevole ministro ha detto di no perché è per il principio della concentrazione. Ma oltre a questo principio, sono già indicati gli organi, in questa proposta di legge accettata dai quattro partiti di maggioranza, che devono essere investiti di questa difesa dei prodotti. E all'articolo 1 è detto che al fine di favorire lo sviluppo economico dell'agricoltura, in armonia con il programma di sviluppo, i produttori agricoli si assoceranno in un modo sempre volontario, ma non arbitrario. Cioè, quali devono essere le condizioni? Che l'associazione abbia personalità giuridica e che di essa facciano parte i produttori.

L'articolo 3 della stessa proposta di legge prevede poi che al riconoscimento di queste associazioni di cui all'articolo 1 provvede con proprio decreto il ministro dell'agricoltura e delle foreste, accertata la sussistenza delle condizioni indicate nel medesimo articolo.

Quindi, onorevole ministro, la maggioranza che sostiene il Governo, e credo anche lei, non è per un associazionismo indeterminato, ma per un associazionismo che per godere delle incentivazioni del Governo deve dare una certa garanzia: deve avere personalità giuridica ed un decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste che riconosce il possesso dei requisiti voluti.

Se approvassimo, onorevole ministro, l'articolo 8 nel testo proposto dal Governo, a chi daremmo gli incentivi per la commercializzazione e la difesa dei prodotti? A tutte le associazioni di produttori agricoli, perché qui si dice: « associazioni di produttori agricoli »; e arriveremmo a questo assurdo, onorevole ministro: che se in una zona è costituita un'associazione di produttori agricoli e riconosciuta con tutti i crismi voluti dalla legge, e c'è un'altra associazione per la difesa degli stessi prodotti, in virtù di questo articolo 8 il ministro può dare il contributo all'una o all'altra. E allora noi approveremmo una legge che nella sua applicazione è affidata alla discrezionalità del ministro, mentre d'altra parte noi ci proponiamo di approvare una legge che fissi obblighi per le associazioni, che devono dare garanzie, e come contropartita il ministro può dare allora incentivi.

Quindi la proposta che facciamo non è rivoluzionaria, ma logica: visto che ci siamo messi sulla via dell'associazionismo volontario (perché la legge che voi avete concordato, noi l'abbiamo riconosciuto, non è la vecchia legge che prevede gli enti corporativi; avrà altri difetti, ma non questo; è un associazionismo che viene dal basso ed è volontario), però questo associazionismo, per poter fruire dei benefici della legge (e questa è la legge che dà i benefici), deve rispondere a determinati requisiti ed offrire garanzie che sono giudicate dal Governo e dagli organi dell'amministrazione statale: 1) riconoscimento giuridico; 2) decreto del ministro che riconosce l'associazione.

Per questi motivi credo che non vi dovrebbe essere nulla in contrario (a meno che non vi siano delle riserve che poi faranno naufragare questa seconda legge) che alla parola « associazione » aggiungiamo: « alle quali a norma di legge » (diciamo a norma di legge perché non possiamo citare in questo momento la legge che ancora non è promulgata, quella delle associazioni economiche) « siano riconosciuti compiti di carattere pubblicistico ».

Ritengo pertanto che il relatore, il ministro e la maggioranza dovrebbero perlomeno riflettere sulla nostra proposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

CERUTI CARLO, Relatore per la maggioranza. Per il termine « invecchiamento » di cui all'emendamento Melis desidero tranquillizzare il presentatore nel senso che, secondo la nostra interpretazione, il termine « invecchiamento » può essere compreso nella dizione più generale di « conservazione ». Quindi il processo di invecchiamento dei vini è da ritenere compreso fra le operazioni di valorizzazione dei prodotti agricoli sussidiabili a mente dell'articolo 7. Pregherei pertanto l'onorevole Melis di non insistere sull'emendamento, accontentandosi di questa interpretazione.

L'emendamento Minasi non può essere accettato. Non sembra infatti opportuno escludere dal beneficio le associazioni di produttori, poiché ai fini di un'efficace azione di tutela economica dei prodotti agricoli è necessario sorreggere le iniziative che risultino in tal senso più idonee, anche se attuate da organismi non cooperativi (salva naturalmente l'applicazione dei generali criteri di favore per questi ultimi enti secondo i principi generali informativi del disegno di legge). Non sembra inoltre opportuno l'accento all'AIMA, in quanto la legge istitutiva assegna all'azienda stessa precisi compiti di intervento derivanti dalla entrata in vigore dei regolamenti comunitari, compiti che per ora sono circoscritti al settore dei cereali, disciplinato dal regolamento n. 19 del 4 aprile 1962.

Si osserva poi che l'AIMA, non potendo effettuare direttamente le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, dovrebbe affidare tali compiti agli enti elencati nell'articolo 8 del disegno di legge in esame e, pertanto, verrebbe sostanzialmente ad esplicare un'attività analoga a quella che il Ministero dell'agricoltura dovrà svolgere a norma del predetto articolo.

Quanto all'emendamento aggiuntivo Marras esso va respinto con questa motivazione: la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, perseguita dall'articolo in esame, può essere attuata in modo particolarmente efficace dalle associazioni costituite fra i produttori, avendo questi naturalmente un proprio interesse diretto alla tutela dei prezzi,

che coincide con quello generale della valorizzazione delle produzioni agricole.

Circa il secondo emendamento Marras, soppressivo, non sembra opportuno escludere la menzione degli altri enti particolarmente qualificati per la necessità di avvalersi di ogni possibile iniziativa idonea in un settore di così rilevante interesse per l'economia agricola.

La Commissione infine non accetta l'emendamento Ferrari Riccardo.

PRESIDENTE. Il Governo?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le considerazioni che sono state fatte dal relatore a nome della Commissione. Vorrei dire all'onorevole Miceli, per quanto riguarda l'inciso relativo all'associazione dei produttori di cui al primo emendamento Marras, che in sede di approvazione della legge relativa all'associazione di detti produttori, cioè quando si definiranno i compiti pubblicistici, si potranno anche stabilire criteri di particolare priorità. Per il momento, nell'ambito di questo provvedimento, non possiamo fare riferimento ad una disposizione che ancora non si è concretata in una precisa volontà del Parlamento. Possiamo però stabilire l'opportunità della priorità della cooperazione lasciando alla norma che successivamente sarà, per così dire, riempita dall'ulteriore deliberazione del Parlamento, il compito di provvedere legislativamente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Melis, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MELIS. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole relatore per la maggioranza, lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Minasi, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MINASI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Riccardo Ferrari, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERRARI RICCARDO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Marras, mantiene i suoi due emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MARRAS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo Marras.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento soppressivo Marras.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione da parte di cooperative e di loro consorzi, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa dalla data di estinzione dell'operazione.

Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attività svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessità, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure concedersi a società promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli o di imprenditori agricoli, purché l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.

I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprietà di enti di sviluppo, di cooperative e loro consorzi — con particolare ri-

guardo alle cantine sociali — di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario.

Ferme restando le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli entro cinque anni dall'inizio del loro funzionamento.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un periodo di cinque anni, essere volontariamente alienati né, comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza dal beneficio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione da parte di cooperative, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa dalla data di estinzione della operazione. I benefici possono essere concessi ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario quando gli impianti siano connessi ad esigenze della produzione conseguenti alle trasformazioni realizzate ». (*Testo dell'originario disegno di legge*).

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI, Relatore di minoranza. Con l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 9 chiediamo che: « I benefici possono essere concessi ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario quando gli impianti siano connessi ad esigenze

della produzione conseguenti alle trasformazioni realizzate ». Il resto rimane inalterato.

Se si considera attentamente questo emendamento credo che tutti possano rilevare come esso, in sostanza, ripropone quello che era il testo originale del disegno di legge presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento.

Purtroppo, come ho avuto già modo di dire in sede di illustrazione di altri emendamenti, i consorzi di bonifica, in questo iter parlamentare, hanno subito una cattiva sorte, certamente non meritata, perché essi sono stati eliminati ingiustamente dalle agevolazioni e dai benefici previsti dalla legge: possiamo dire che sono stati quasi completamente ignorati. Noi liberali pertanto riproponiamo quanto il Governo aveva già previsto quando presentò il disegno di legge e cioè l'inserimento dei consorzi nel testo legislativo per impedire di porli in una situazione tale che difficilmente consentirebbe loro di continuare ad operare e vivere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Golinelli, Gombi, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Nives Gessi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni hanno proposto al primo comma, dopo le parole: « enti di sviluppo », di inserire le altre: « ovvero di consorzi ed aziende pubbliche costituiti con la partecipazione di enti locali ».

L'onorevole Golinelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GOLINELLI. Auspichiamo che il nostro emendamento, respinto in Commissione, abbia migliore fortuna in questa sede. Non comprendiamo perché non si voglia soddisfare l'esigenza di assicurare il beneficio dei contributi ai consorzi e alle aziende pubbliche costituiti con la partecipazione di enti locali. Non ci sembra accettabile la tesi della maggioranza che respinge la nostra proposta trincerandosi dietro la presunta ragione che una ipotesi come quella da noi fatta non ha fondamento e che non è possibile si verifichi per il futuro, anche perché gli enti locali — come è stato detto chiaramente in Commissione — devono attendere a compiti che non hanno nulla a che fare con quelli che noi prevediamo.

La realtà di molte zone del nostro paese ci suggerisce che oggi gli enti locali sono interessati in quanto partecipino a consorzi e ad aziende pubbliche che svolgono l'attività prevista dal nostro emendamento. La maggioranza dovrebbe riconsiderare in proposito le posizioni assunte per il passato in molte parti del nostro paese e particolarmente nel Vene-

to. Da parte degli enti locali e particolarmente dalle amministrazioni provinciali non soltanto di Venezia ma di tutta la regione veneta, sono venute sollecitazioni in tal senso.

L'IRSEV (emanazione delle amministrazioni provinciali della regione veneta) in un suo pregevole studio, in sede di consuntivo del primo « piano verde », ebbe modo di far presente, in sede critica, alcune necessità e di prospettare l'esigenza che il secondo « piano verde » tenesse conto delle lacune e delle insufficienze riscontrate nel primo. Anche l'amministrazione provinciale di Venezia ha discusso il secondo « piano verde » e ha suggerito al Parlamento ed al Governo una serie di modifiche. Ultimamente, inoltre, i presidenti di tutte le amministrazioni provinciali della regione veneta (si tratta, se non erro, di appartenenti al partito di maggioranza relativa, alla democrazia cristiana), poco prima dell'inizio della discussione in Commissione del secondo « piano verde », hanno avuto modo, con una loro risoluzione, di far presente la necessità di un maggior rilievo, nel secondo « piano verde », degli enti locali, di porre il problema della ristrutturazione dei consorzi di bonifica e di sottolineare l'esigenza di dare preminenza alle imprese diretto-coltivatrici, insieme con una serie di altri punti di notevole importanza.

Ma di tutto ciò che è stato richiesto dagli enti locali e dalle amministrazioni provinciali del Veneto, io penso che almeno si debba considerare positivamente la questione espressa dal nostro emendamento; anche se è vero che con ciò non si accolgono tutte le istanze del Veneto, ma solo un punto che ha un'importanza rilevante.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gombi, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Nives Gessi, La Bella, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere il secondo periodo;

al terzo comma, di sopprimere le parole: « di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario »;

e di aggiungere il seguente comma:

« Nella concessione dei benefici di cui ai precedenti commi saranno preferite le cooperative ed i consorzi di cui siano parte notevole coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, manuali coltivatori della terra ».

L'onorevole Gombi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GOMBI. Il primo emendamento è esplicito. Con il secondo chiediamo di escludere i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario. Su entrambe le questioni (l'eliminazione dei consorzi previsti dal secondo comma e la soppressione dei consorzi di bonifica e di miglioramento dal novero degli enti beneficiari dei contributi), abbiamo svolto ampie argomentazioni sia in Commissione sia in aula.

Voglio invece richiamare in modo particolare l'attenzione dell'Assemblea, del ministro e del relatore sull'emendamento aggiuntivo da noi proposto.

Potrebbe sembrare un tentativo di inserire surrettiziamente quello che il proponente, cioè il Governo, ha voluto evitare; ma ritengo invece che, per l'atteggiamento aperto che noi assumiamo, non si tratti di alcuna frode. Noi sosteniamo apertamente il ripristino della dizione della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cioè il primo « piano verde »), che all'articolo 20, esprimeva questa preferenza. Voi vi opponete a questo adducendo l'argomento che non si devono operare discriminazioni. Io non ho sentito un'associazione di agricoltori sostenere di avere subito discriminazioni nell'assegnazione dei fondi del primo « piano verde »; ho sentito invece le recriminazioni di decine di migliaia di piccoli coltivatori.

In tutta la pubblicistica, di destra e di sinistra, di centro, anche ufficiale e governativa, nonché in quella di opposizione di tutti i tipi, vi è la concorde volontà — sia pure soltanto a parole — di aiutare la cooperazione. Io immagino che sia l'onorevole Ceruti sia il ministro, quando ribatteranno alle mie argomentazioni, diranno che la legge parla di « tutti », quindi sono comprese anche le cooperative.

Riteniamo doveroso ripristinare la situazione preferenziale per le cooperative, così come era stato disposto dal primo « piano verde », se si vogliono perseguire realmente le finalità dichiarate, ma soprattutto se si vogliono evitare i pericoli denunciati da tutti. Ho sott'occhio il *Quaderno n. 5* (una pubblicazione sussidiaria di notizie sui mercati, un bollettino di informazioni della Cassa di risparmio delle province lombarde) in cui un competentone, il professor Giordano Dell'Amore, fa uno studio pregevole per dimostrare come soltanto nella Lombardia, con le province vicine di Novara e di Alessandria (il tutto per complessivi 27 milioni di quintali annui di produzione di latte, di cui circa la metà lavorati dalle cooperative), se non si corre ai ripari potenziando la cooperazione di base e le strutture che possano adeguarla

alle esigenze produttive, in modo da rendere competitiva la produzione, si corre il rischio di far fagocitare questo grandioso complesso, che lavora nel settore lattiero-caseario, dai monopolisti che hanno nome Invernizzi, Galbani, Locatelli e soci.

Ora, questo avviene in province avanzatissime e di lunghissime tradizioni cooperative. Se la cooperazione deve essere un elemento essenziale di questo sviluppo della produzione che noi reclamiamo soprattutto in questo settore, l'unico modo è di dare loro i fondi e di non metterli in condizione di essere fagocitati, di essere strozzati dalla Galbani, dalla Invernizzi, dai Locatelli, dagli industriali del settore.

Tutte queste cose andrebbero appaiate a quanto ha da essere sviluppato in altri settori: per esempio la cooperazione nel campo zootecnico, le stalle sociali e tanti altri settori che potrebbero essere qui richiamati.

Io mi chiedo se il ripristino di questa dizione arreca qualche danno dal punto di vista degli obiettivi e della loro realizzazione. In passato, quando esisteva questa preferenza, non ha suscitato alcuna osservazione da parte degli interessati (si sono fatti invece portavoce loro qui dentro, i liberali e la destra democristiana); nessuno apertamente ha osato dire di essere stato discriminato con la vecchia dizione dell'articolo 20 del primo « piano verde ».

Mi chiedo, nel momento in cui riconosciamo tutti questi mali alla cooperazione e le assegniamo un ruolo, una funzione così importante per cui essa è suscettibile di sviluppare veramente, per le tradizioni che esistono nella valle padana, grandi possibilità in questo campo, perché non dobbiamo ripristinare questa dizione che andrebbe a tutto vantaggio dei consociati e dei consociandi.

Un'altra constatazione da fare è che dove esistono questi grossi vampiri del settore industriale della trasformazione e dove esiste questa grande proprietà, tutti hanno interesse al mantenimento di un certo *status quo*. In altre zone invece, come in Emilia e in Toscana, dove, almeno sotto il profilo della conduzione, la proprietà è più spezzettata e la gente sente di più gli interessi mutualistici e quello di consociarsi per difendersi, noi abbiamo nello stesso ambito del settore delle cantine sociali o della produzione casearia più rifiorire questo tipo di conduzione cooperativa, ma con più scarse possibilità, perché il settore è assolutamente diverso da

quello che abbiamo in Lombardia e nella valle padana dove vi è questa prevalente produzione casearia.

Qui avremmo (in Lombardia, nella valle padana, nel novarese, nell'alessandrino) queste enormi possibilità solo che dessimo un incoraggiamento, con la prescrizione, oserei dire. Solo così riusciremmo ad ottenere tutti i risultati che desideriamo.

Naturalmente, a consorziarsi sarebbero quelli che io ho invocato nel mio intervento, i protagonisti dello sviluppo della nostra agricoltura, vale a dire i coltivatori diretti. Sono essi che più di tutti sentono la necessità di consorziarsi; ma naturalmente dovrebbero avere adeguati incentivi, esattamente quelli che andiamo reclamando.

Per tutti questi buoni motivi, spero che il ripristino *sic et simpliciter* della dizione che era contenuta nell'articolo 20 del precedente « piano verde » non debba disturbare i sonni tranquilli del ministro Restivo, dell'onorevole Ceruti e dei colleghi della maggioranza, e che si possa aderire con facilità a questa proposta anche perché chi ha nelle mani il potere di assegnare a destra e a sinistra avrà anche poteri discrezionali sufficienti per accontentare anche i parenti prossimi dell'onorevole Restivo — beninteso in senso politico e non in senso personale — e cioè tutti coloro nei confronti dei quali vi preoccupate di una eventuale discriminazione. Ma se le vostre parole hanno un significato, se le intenzioni dichiarate volete che siano realizzate, riprendete almeno nella forma quello che era stato indicato nel precedente « piano verde »: esattamente quel che chiede il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minasi, Avolio e Cacciatore hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere il secondo periodo.

Gli stessi deputati, primo firmatario l'onorevole Avolio, hanno proposto, al terzo comma, di sopprimere le parole: « di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario ».

CACCIATORE. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Per l'emendamento soppressivo del secondo periodo del secondo comma, dichiaro, a nome dei presentatori, di limitare la richiesta della soppressione alla ultima parte di detto periodo, e cioè alle parole: « purché l'ente, la cooperativa, o il con-

sorzio detenga la maggioranza degli interessi sociali ».

A giustificazione di questa richiesta, chiedo al giurista onorevole Restivo se tale condizione sia possibile quando di fronte alla società scompare l'ente di sviluppo o la cooperativa o il consorzio che di questa società sono stati promotori. A meno che alla società non si voglia imporre una determinata forma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sabatini, De Marzi, Mengozzi, Carra, Gitti e Borra hanno proposto, dopo il terzo comma, di inserire il seguente comma:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi fino al 50 per cento della somma necessaria alla esecuzione di concordati preventivi, nei confronti dei creditori, per le cantine sociali, sottoposte a gestione commissariale, allo scopo di garantirne un risanamento finanziario che possa evitare la loro messa in liquidazione. I soci delle cantine sociali devono, nel caso previsto dal precedente comma, restituire il contributo ottenuto, qualora la cantina sociale cessasse la sua attività o venisse posta in liquidazione entro cinque anni dalla data dell'effettuazione del concordato con i creditori della stessa ».

DE MARZI. Rinunziamo allo svolgimento, perché l'emendamento è stato già svolto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Riccardo Ferrari e Leopardi Dittaiuti hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « dagli enti di sviluppo », fino alla fine del comma, con le seguenti: « da imprenditori agricoli, da società agricole ed in particolare cooperative e da loro consorzi con la partecipazione di enti pubblici e di terzi in genere, purché la maggioranza degli interessi societari venga detenuta da agricoltori singoli ».

Gli stessi deputati (primo firmatario Riccardo Ferrari) hanno proposto, al terzo comma, di sopprimere le parole: « di enti di sviluppo ».

Gli stessi deputati (primo firmatario Leopardi Dittaiuti) hanno proposto di sostituire il quarto comma con il seguente: « Per gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454. (*Testo dell'originario disegno di legge*) ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LEOPARDI DITTAIUTI, Relatore di minoranza. Sarò brevissimo, perché dovrei ripetere molte delle argomentazioni che ho già svolto.

Per quanto riguarda l'emendamento al secondo comma, noi proponiamo una dizione più ampia, che comprenda anche gli imprenditori agricoli, le società agricole e in particolare le cooperative e loro consorzi, precisando che la maggioranza degli interessi societari sia detenuta da agricoltori singoli. Nel testo del disegno di legge si pretende invece che la maggioranza sia detenuta dall'ente, dalla cooperativa o dal consorzio. Siamo su una impostazione completamente diversa, siamo veramente agli opposti. Noi abbiamo sostenuto, in sede di discussione generale, che guardiamo ad un'agricoltura basata sulla libera iniziativa, sul senso di responsabilità degli agricoltori, più volte ampiamente dimostrato e affermato. Questa norma invece nega tutto questo e ci fa chiaramente intravedere quali sono gli intendimenti del Governo, del legislatore e del disegno di legge.

Con l'emendamento al terzo comma proponiamo la soppressione delle parole: « di enti di sviluppo ». E qui, per non ripetermi, mi rifaccio a quanto ho detto nel corso dello svolgimento di altri analoghi emendamenti presentati.

Per l'emendamento al quarto comma, proponiamo di ritornare al testo originario del disegno di legge, purtroppo emendato nello altro ramo del Parlamento in un senso che certo non riteniamo positivo per i fini che il disegno di legge si propone.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

CERUTI CARLO, Relatore per la maggioranza. Respingiamo il primo emendamento Leopardi Dittaiuti in quanto gli interventi di cui si tratta in questo articolo non rientrano nelle normali attribuzioni dei consorzi di bonifica.

Circa l'emendamento Golinelli, riconosciamo il ruolo rilevante che gli enti locali hanno nella promozione di una politica che realizzi una rete di impianti o di attrezzature per la commercializzazione e la vendita dei prodotti. Però, mentre siamo proprio in procinto di fornire alla cooperazione rilevanti mezzi e di approvare la legge sull'associazione dei produttori agricoli, riteniamo che vi siano altre organizzazioni che più direttamente degli enti locali rappresentano queste forze. Gli

enti locali rientrano negli organismi della programmazione economica, adempiono funzioni insostituibili per quanto riguarda la infrastruttura, svolgono una funzione di promozione. Sappiamo che in passato proprio per intervento degli enti locali si sono realizzate anche iniziative validissime a difesa della produzione. In questa fase riteniamo però che ogni nostro sforzo debba essere orientato in questa direzione. Quindi, pur nello apprezzamento dell'attività svolta per il passato dagli enti locali, crediamo che oggi meglio la nostra azione debba essere indirizzata a potenziare le forze associate del mondo agricolo perché diventino esse stesse parte attiva della loro promozione e della difesa dei loro interessi.

Per quanto riguarda il primo emendamento Gombi, rilevo che non sarebbe opportuno sopprimere la seconda parte del secondo comma che risponde alla sentita esigenza di convogliare maggiori capitali verso gli investimenti diretti alla valorizzazione economica dei prodotti.

Sono contrario all'emendamento Minasi soppressivo del secondo comma, anche con le modifiche annunciate dall'onorevole Cacciatore.

Esprimo parere contrario all'emendamento Bignardi, perché sembra eccessivo l'allargamento delle provvidenze in parola a favore di « terzi in genere » e di enti pubblici di qualunque natura.

Sono pure contrario all'emendamento Ferrarì Riccardo. Dell'argomento si è parlato ampiamente nel corso della discussione generale.

Non sono favorevole neppure al secondo emendamento Gombi. La disposizione del terzo comma ammette al beneficio del contributo i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario solo per l'ammodernamento o ampliamento di loro preesistenti impianti. Essa risponde quindi alla opportunità di salvaguardare o valorizzare beni già esistenti e destinati al servizio di interesse agricolo. La soppressione del comma sarebbe perciò pregiudizievole a tali pubblici interessi. Si deve pure ricordare che la realizzazione di impianti per la commercializzazione dei prodotti agricoli rientra fra i compiti dei consorzi medesimi, come risulta dalla legge 23 maggio 1949, n. 165, che accordava contributi statali ai consorzi per tali iniziative. Analoghe agevolazioni furono previste dalle leggi successive. Questo « piano verde » — per l'accordo che la maggioranza ha raggiunto al Senato — colloca la funzione dei consorzi di bonifica se-

condo quanto previsto dal piano di sviluppo quinquennale. Qui si tratta soltanto di una eccezione per il completamento e l'ammodernamento di opere già realizzate in passato.

Sono contrario all'emendamento Avolio soppressivo al terzo comma.

Mi rincresce di non poter esprimere parere favorevole sull'emendamento Sabatini. Non sarebbe in via generale ammissibile porre a carico dello Stato oneri debitori di soggetti privati. Le provvidenze di diversa e più pertinente natura contemplate dal disegno di legge a favore della cooperazione contribuirebbero d'altronde ad agevolare una più economica gestione delle cooperative agricole. In particolare l'articolo 6 consente poi anche una più razionale forma di intervento per alleggerire le passività onerose di tali enti.

Si osserva altresì che non sarebbe opportuno sottrarre una parte delle disponibilità finanziarie assegnate dall'articolo 9 al potenziamento delle strutture per attuare invece gli interventi previsti dall'emendamento, anche perché, secondo una stima della spesa, non sarebbero nemmeno sufficienti tutte le somme stanziare nell'articolo medesimo.

Non posso accettare l'emendamento Leopardi Dittaiuti sostitutivo del quarto comma, assicurando in ogni caso il trasferimento degli impianti alle cooperative e associazioni di produttori agricoli, che rappresentano gli enti più idonei a gestirli.

Non posso accettare neanche il successivo emendamento aggiuntivo Gombi, in quanto la proposta di preferire le cooperative ed i consorzi di cui siano parte notevole coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, manuali coltivatori della terra, potrebbe risultare in contrasto con gli scopi produttivistici del provvedimento, perché potrebbe in determinati casi portare a sussidiare iniziative meno utili, con esclusione di altre di maggiore interesse economico generale. D'altra parte, abbiamo già detto quali interessi agricoli riteniamo più validi. (*Proteste del deputato Gombi*).

PRESIDENTE. Il Governo ?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Respingo l'emendamento Leopardi Dittaiuti sostitutivo del primo comma, in quanto i compiti previsti nell'articolo 9 non rientrano nelle normali attribuzioni dei consorzi.

Per quanto concerne il problema sollevato dall'emendamento Golinelli al primo comma, debbo dire che sono d'accordo con quanto

ha detto l'onorevole Ceruti circa gli enti locali, ma non mi sembra che proprio in questo settore sia possibile prevedere una concreta operatività da parte di tali enti.

Circa la soppressione del secondo periodo del secondo comma, di cui all'emendamento Minasi, vorrei fare osservare all'onorevole Cacciatore che ci troviamo in presenza di un emendamento dell'onorevole Leopardi Dittaiuti nel quale si vuole arrivare alla configurazione di una società in cui la maggioranza degli interessi societari venga detenuta da agricoltori singoli, mentre il testo del provvedimento prevede una maggioranza degli enti di sviluppo o delle cooperative. Mi sembra che questa ipotesi sia giuridicamente realizzabile; non mi rendo pertanto conto del motivo per cui dovremmo escludere dal testo questa seconda parte del secondo comma.

Inoltre, per le considerazioni che ho più volte ripetute, non sono d'accordo sulla soppressione del riferimento agli enti di sviluppo, di cui all'emendamento dell'onorevole Riccardo Ferrari. Circa l'emendamento Gombi al terzo comma, mi sembra molto opportuno quanto è stato già detto in merito dallo onorevole Ceruti. Il riferimento ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario si ha soltanto per quanto riguarda l'ammodernamento o il completamento degli impianti esistenti e non in rapporto alla creazione di nuovi impianti. Mi sembra quindi che sia circoscritto con precisione l'ambito dei possibili interventi, che saranno intesi alla conservazione di un patrimonio comunque già acquisito all'attività agricola in generale.

Non sono d'accordo sull'emendamento Sabatini relativo alle cantine sociali e al risanamento delle relative situazioni debitorie, in quanto, come l'emendamento stesso pone in rilievo, si tratterebbe di cantine sociali sottoposte a gestione commissariale.

Per quanto riguarda il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Gombi vorrei dire, in aggiunta alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore, che la preferenzialità è già prevista nelle premesse generali della legge e costituisce pertanto una direttiva di cui il Governo terrà conto. Un richiamo specifico, in questa parte della legge, non sarebbe rispondente alla impostazione generale del provvedimento, senza per questo che ci si trovi in contrasto con quei criteri preferenziali che sono fissati, ripeto, proprio nei primi articoli della legge stessa.

Sono contrario, infine, agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene gli emendamenti Bignardi, Ferrari Riccardo e suoi, non accettati dalla Commissione nè dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti sostitutivo del primo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Golinelli, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

GOLINELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Gombi, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione nè dal Governo?

GOMBI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gombi soppressivo al secondo comma.

(Non è approvato).

L'onorevole Cacciatore ha modificato lo emendamento Minasi soppressivo del secondo periodo del secondo comma nel senso di limitare la soppressione alle parole: « purché l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari ».

Onorevole Cacciatore, mantiene questo emendamento, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi sostitutivo al secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, soppressivo al terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gombi, soppressivo al terzo comma.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1966

L'emendamento Avolio, soppressivo al terzo comma, è assorbito.

Onorevole De Marzi, mantiene l'emendamento Sabatini, di cui è cofirmatario, aggiuntivo dopo il terzo comma, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

DE MARZI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti sostitutivo del quarto comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gombi, aggiuntivo di un comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FRANZO, Segretario, legge:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici nonché alla realizzazione di impianti per la disinfezione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti. La costruzione di tali impianti può essere data in concessione ad enti di sviluppo. La loro gestione è ceduta a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonché a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.

Quando la costruzione dell'impianto è eseguita in concessione, l'ente concessionario può essere autorizzato anche ad acquistare le aree e gli altri immobili all'uopo occorrenti. Tale disposizione si applica anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte, della legge 2 giugno 1961, numero 454.

Le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro di tali impianti sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i ministri del tesoro e dell'industria e del commercio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno proposto di sopprimerlo.

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, vorrei svolgere insieme anche gli altri emendamenti del nostro gruppo al primo comma, da intendersi come subordinati rispetto a quello interamente soppressivo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il primo di tali emendamenti, presentato dagli onorevoli Bignardi, Riccardo Ferrari e Leopardi Dittaiuti è inteso a sopprimere, al primo comma, le parole: « La costruzione di tali impianti può essere data in concessione ad enti di sviluppo ».

Il secondo, presentato dagli onorevoli Riccardo Ferrari, Leopardi Dittaiuti e Bignardi, è diretto a sostituire, sempre al primo comma, le parole: « La loro gestione è ceduta a cooperative », con le altre: « la loro gestione è ceduta a società agricole e cooperative ».

Il terzo, presentato dagli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi e Riccardo Ferrari, è inteso a sopprimere al primo comma, in fine, le parole: « aventi prevalentemente interesse pubblico ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. In via principale chiediamo la soppressione dell'articolo 10, sebbene il principio che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provveda a costruire impianti di particolare interesse pubblico per la conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli potrebbe essere da parte nostra accettato e considerato utile. In realtà, però, le preoccupazioni e le perplessità che provengono da una attenta lettura dell'articolo e dall'amara esperienza del passato sono senza dubbio molte e notevoli.

Non è questa una disposizione nuova. Se infatti risaliamo indietro nel tempo, vediamo che già l'articolo 21 del « piano verde » scaduto conteneva una norma analoga. E sarebbe interessante vedere quante di queste iniziative sono state prese e quante hanno dato buoni risultati. Credo ben poche, o nessuna.

Ma le perplessità maggiori che ci suggeriscono di chiedere la soppressione dell'articolo nascono dalla disposizione che prevede di affidare la costruzione e la gestione degli impianti agli enti di sviluppo. Sappiamo che impianti di questo genere sono estremamente difficili da costruire e da gestire, e che in par-

ticolare essi possono essere assai produttivi, parzialmente produttivi o del tutto improduttivi e passivi a seconda del modo con cui essi sono gestiti e diretti. Purtroppo, sappiamo per esperienza i risultati negativi di analoghe iniziative prese da parte degli enti di riforma.

Se il disegno di legge fosse approvato così come ci è stato proposto e se gli enti di sviluppo cominciassero a costruire e a gestire impianti di questo genere, i risultati che ne conseguirebbero non sarebbero certamente diversi da quelli ottenuti con gli enti di riforma al tempo in cui essi operavano ed imperavano nell'agricoltura italiana.

Sono quindi questi i motivi per cui chiediamo la soppressione dell'articolo.

In via subordinata, con gli altri emendamenti, noi proponiamo: che sia tolta la frase con la quale si prevede che la costruzione degli impianti possa essere data in concessione agli enti di sviluppo; che là dove si prevede che la gestione può essere ceduta a cooperative si estenda questa dizione anche agli altri tipi di organizzazione economica, comprese le società, per le considerazioni fatte quando ho illustrato l'analogo emendamento da noi presentato.

A questo proposito vorrei far notare all'onorevole ministro, che si è dichiarato contrario all'emendamento da noi presentato all'articolo 7 — con il quale si prevedeva l'estensione delle norme previste per le cooperative anche agli imprenditori agricoli singoli od associati, società agricole e in particolare cooperative — che, quando egli ha manifestato il suo parere contrario, motivandolo con il fatto che si prevedevano concessioni a favore di imprenditori singoli od associati che egli non poteva accettare, implicitamente ammetteva che le norme con le quali avevamo sostenuto la parità di condizioni tra le sole società e le cooperative sarebbero state da lui accettate. Se così non fosse dovrei ritenere lacunosa la dichiarazione precedentemente fornita dal ministro stesso.

Proponiamo quindi, con il nostro emendamento sostitutivo del primo comma, che la gestione degli impianti avvenga, oltre che attraverso le cooperative, anche attraverso gli altri tipi di organizzazione economica quali, ad esempio, le società agricole.

Chiediamo, infine, là dove si parla di « consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico », la soppressione delle parole « aventi prevalente interesse pubblico », in quanto riteniamo inaccettabile questa limitazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Imperiale, Stella, Loreti, Franzo, Della Briotta, Melis, Prearo, Zucalli, Mengozzi e Montanti hanno proposto di sostituire l'intero articolo 10 con il seguente:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla realizzazione di impianti per la disinfezione degli animali e dei prodotti agricoli ai valichi di frontiera e nei principali porti.

L'esecuzione degli impianti può essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, ad altri organismi non aventi fini di lucro.

Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.

La gestione degli impianti è affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonché a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio ».

L'onorevole Imperiale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

IMPERIALE. Il nuovo testo sostitutivo dell'articolo 10 che proponiamo all'approvazione della Camera si discosta da quello del disegno di legge in due punti. Il primo riguarda l'esecuzione degli impianti di interesse pubblico. Detti impianti secondo la stesura originale potevano essere affidati agli enti di sviluppo. In considerazione che detti enti non operano in ogni regione, abbiamo proposto di aggiungere: « o, nelle zone in cui questi non operano, ad altri organismi non aventi fini di lucro ».

La dizione è però apparsa all'osservazione dei firmatari dell'emendamento generica e suscettibile di diverse interpretazioni. Per la qual cosa proponiamo un emendamento all'emendamento da noi presentato, che alla dizione: « ad altri organismi non aventi fini di

lucro », sostituisce: « a cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.

L'altra parte completamente innovativa rispetto al testo originale, è quella del terzo capoverso del nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 10, che dice: « Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica ».

L'introduzione di tale norma ci è stata suggerita dalla esperienza del precedente « piano verde ». Allorquando si dovettero affrontare le procedure per la preparazione e l'approvazione dei progetti, l'acquisto del suolo e la concessione e l'esecuzione dei lavori, ci si trovò privi delle norme da seguire. Questo il motivo per cui si è aggiunto questo capoverso. Si è inteso in tal modo facilitare la realizzazione di questi impianti di interesse pubblico, sia nel caso di esecuzione diretta da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia per quelli affidati in concessione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Melis e Montanti hanno proposto, dopo il primo periodo, di inserire il seguente:

« Nelle regioni a statuto speciale gli impianti saranno richiesti dalle amministrazioni regionali ».

MELIS. Rinuncio a svolgere questo emendamento, pur mantenendolo.

PRESIDENTE. Avverto che il deputato Lusoli ha ritirato il suo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

CERUTI CARLO, *Relatore per la maggioranza*. Non accetto gli emendamenti del gruppo liberale, per le ragioni che ho già esposto esprimendo il parere su precedenti emendamenti dello stesso gruppo.

Non accetto neppure l'emendamento Melis; e ricordo in proposito che l'articolo 53 del « piano verde » prevede particolari finanziamenti per le regioni a statuto speciale.

Sono invece favorevole al nuovo testo interamente sostitutivo dell'articolo 10 proposto dall'onorevole Imperiale.

PRESIDENTE. Il Governo?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore. Aggiungerò solo qualcosa a proposito dell'emendamento Melis.

La materia dei rapporti con le regioni a statuto speciale è regolata, per tutti gli inter-

venti contemplati nella legge, dall'articolo 53, dove c'è una norma specifica che recita: « Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento ».

Inoltre la prima parte del secondo comma dello stesso articolo 53 aggiunge: « Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle regioni a statuto speciale, cui il ministro dell'agricoltura e delle foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti ». (*Proteste del deputato Miceli*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento interamente soppressivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, soppressivo dell'intero articolo 10.

(*Non è approvato*).

Onorevole Melis, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MELIS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento al primo comma e gli emendamenti allo stesso comma Bignardi e Ferrari Riccardo, di cui ella è cofirmatorio, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi, soppressivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, sostitutivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, soppressivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1966

Pongo in votazione l'emendamento Imperiale, sostitutivo dell'intero articolo 10, nel testo modificato dal presentatore:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla realizzazione di impianti per la disinfezione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti.

L'esecuzione degli impianti può essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.

Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.

La gestione degli impianti è affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonché a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. I prestiti sono accordati, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Si applicano per tali operazioni le disposizioni dell'articolo 19, commi secondo e seguenti, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minasi, Avolio e Cacciatore hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « di im-

prenditori agricoli singoli o associati e di cooperative agricole » con le seguenti: " di cooperative agricole di produzione e di gestione e di aziende agricole e forestali in fase di trasformazione ".

CACCIATORE. Rinunciamo a svolgere questo emendamento, che è già di per sé abbastanza chiaro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Minasi e Avolio hanno proposto di sopprimere, al primo comma, il secondo periodo.

CACCIATORE. Anche il contenuto di questo emendamento è molto chiaro, e quindi rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli La Bella, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaroni, Nives Gessi, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « imprenditori agricoli » con le seguenti: " coltivatori diretti, singoli o associati, mezzadri, coloni, partecipanti "; e di sopprimere il secondo periodo.

L'onorevole La Bella ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LA BELLA. Nel dibattito svolto sia in Commissione sia in Assemblea a proposito di questo disegno di legge, il nostro gruppo, con una ampia, motivata e documentata argomentazione, ha proposto a base di una nuova politica agraria l'opportunità, la necessità e la convenienza economica, politica e sociale di potenziare, incentivare e sostenere l'azienda singola e associata diretto-coltivatrice.

Su questa linea, con il primo emendamento intendiamo sostituire la generica ed estensiva dizione « imprenditori agricoli » con la più precisa e circoscritta indicazione dei soggetti che dovrebbero beneficiare dei crediti di conduzione previsti all'articolo 11: coltivatori diretti, singoli o associati, mezzadri, coloni, partecipanti; e ciò proprio per concretare nella lettera della legge la preminenza dell'impresa diretto-coltivatrice (che è economicamente più debole) a godere dei prestiti di conduzione.

Non distinguere — come non distinguere l'attuale formulazione dell'articolo 11 — il coltivatore diretto, il mezzadro, il partecipante, la piccola azienda familiare del coltivatore diretto, la cooperativa, dagli altri imprenditori agricoli, significa di fatto autorizzare per legge la discriminazione da parte

degli istituti di credito, che preferiranno nella concessione dei mutui gli imprenditori più forti, quelli cioè che offrono maggiori garanzie immobiliari, che hanno grossi conti correnti, a danno dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e delle cooperative.

Quanto alla proposta di soppressione del secondo periodo del primo comma, di cui al nostro secondo emendamento, essa è collegata alla precedente: ossia, una volta accolto il primo emendamento, il secondo periodo diverrebbe inutile, anche perché le finalità dei mutui sono indicate all'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, esplicitamente richiamata dall'articolo in esame.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Riccardo Ferrari e Leopardi Dittaiuti hanno presentato i seguenti emendamenti al primo comma: sostituire le parole: « e di cooperative agricole » con le seguenti: " e di società agricole di preferenza cooperative ";

sostituire le parole: « con preferenza ai coltivatori diretti e alle cooperative », con le seguenti: " con preferenza agli imprenditori agricoli e alle società agricole ".

LEOPARDI DITTAIUTI, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI, Relatore di minoranza. Con il primo emendamento da noi presentato all'articolo 11 riproponiamo il problema che ho già trattato nella illustrazione di quasi tutti gli emendamenti da noi proposti: il problema cioè di estendere le norme relative alle cooperative agricole anche alle società agricole, in modo da comprenderle nella disposizione della legge.

In un primo tempo l'onorevole ministro, ad un analogo emendamento da me illustrato, ha risposto che il disegno di legge si propone di appoggiare soltanto la cooperazione. Io ho cercato di dimostrare nella illustrazione dei successivi emendamenti come nella cooperazione agricola non possano comprendersi soltanto le cooperative, ma anche tutte le altre forme associative, come ad esempio le varie forme societarie, che rientrano nel concetto di cooperazione e che in molti casi rispondono meglio, per i fini da raggiungersi, delle cooperative stesse.

Ad un successivo nostro emendamento, presentato all'articolo 7, il ministro si è dichiarato contrario perché l'emendamento, oltre alle cooperative, intendeva estendere il

disposto della legge, non soltanto alle società per azioni e alle società agricole in genere, ma anche in favore di imprenditori agricoli singoli o associati. Il ministro ha detto a tale riguardo che era contrario all'emendamento perché non si potevano comprendere nelle disposizioni della legge, e in particolare in quelle dell'articolo 7, anche gli imprenditori singoli o associati. Ora, nell'articolo 11, noi escludiamo la estensione delle norme relative alle cooperative, agli imprenditori agricoli singoli o associati. Rimанiamo quindi nello stretto ambito della cooperazione: e perciò proponiamo che la disposizione riguardi soltanto le cooperative, società e altre associazioni, prevedendo anche una specifica e netta preferenza per le cooperative stesse.

Credo che l'emendamento si inquadri perfettamente nello spirito della legge e non sia da considerare eversivo. Esso tende soltanto a colmare una grave lacuna, che purtroppo vediamo ripetuta in quasi tutti gli articoli del disegno di legge. Lacuna che, se non fosse colmata, sarebbe talmente grave da rendere il provvedimento del tutto carente e inidoneo a raggiungere gli obiettivi che tutti ci auguriamo.

Con il nostro secondo emendamento desidero subito precisare che non intendiamo estendere la portata del testo legislativo. In realtà la dizione del testo attuale opera contemporaneamente due di quelle famigerate discriminazioni, contro le quali noi, da tanto tempo, combattiamo. Noi, in particolare, siamo nettamente contrari ad ogni forma di discriminazione tra tipo di azienda e tipo di azienda, tra un tipo di associazione e di organizzazione economica (le cooperative) e altro tipo (le società).

In un mondo come quello attuale, che si evolve sempre di più mentre le frontiere si abbattano e i mercati si allargano e mentre l'Italia è chiamata a competere su un'area sempre più vasta e difficile, mentre tutti si dichiarano d'accordo nell'individuare nella efficienza produttiva il perno per la soluzione dei problemi agricoli italiani, discriminazioni del genere non sono nemmeno concepibili.

E' chiaro che, ponendoci sul piano delle discriminazioni, prescindendo dall'efficienza produttiva di una azienda e tenendo conto soltanto del tipo di essa, si ricade inevitabilmente in quegli errori del passato che hanno condotto, purtroppo, l'agricoltura italiana nelle disastrose attuali condizioni.

Ove si pensi, poi, che ci troviamo soltanto a venti mesi dalla decisiva competizione che

l'Italia dovrà sostenere in seno al MEC, sul piano agricolo, l'applicazione di ingiustificate discriminazioni non può che aggravare l'attuale pesante situazione, mentre tutto, al contrario, consiglierebbe di porsi con serena obiettività di fronte ad un quadro che tenga conto delle vere necessità dell'agricoltura italiana perché essa possa procedere e camminare.

Il nostro emendamento tende proprio a raggiungere questi obiettivi, sulla base di una larga e serena visione dei bisogni dell'agricoltura italiana e dei compiti che su di essa incombono.

MICELI. Chiedo di parlare sull'emendamento La Bella sostitutivo al primo comma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. L'emendamento La Bella riguarda i coltivatori diretti, singoli o associati, i mezzadri, i coloni e i compartecipanti.

Il ministro dell'agricoltura, pochi minuti fa, nel respingere l'emendamento Gombi che proponeva una preferenza della legge verso le cooperative formate appunto da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, ecc., ha giustificato il suo parere contrario affermando che l'emendamento era ultroneo, in quanto tutto lo spirito della legge era rivolto nel senso voluto da detto emendamento. Anzi, mi è parso di capire che vi sia proprio una disposizione generale della legge che concede questa preferenza. Ho ricercato questa norma, ma non esiste; speriamo che la Commissione voglia introdurla nel prosieguo della discussione, con una formulazione di questo genere: « Tutte le norme della presente legge si applicano di preferenza ai coltivatori diretti ».

Ora siamo arrivati ad uno di quei nodi nei quali si riscontra che non soltanto non vi è alcuna tendenza a favorire l'azienda coltivatrice e la cooperazione, ma vi è la tendenza contraria: si tende cioè a fare dei passi indietro rispetto a quanto prevedeva il primo « piano verde » nei confronti della cooperazione e dell'azienda coltivatrice.

La parola agli articoli. L'articolo 11 del provvedimento in esame stabilisce che tutti gli imprenditori agricoli, singoli od associati, hanno diritto ad avere crediti di conduzione al tasso del 3 per cento. L'articolo 19 del primo « piano verde » stabiliva che i crediti di conduzione al 3 per cento erano riservati a coltivatori diretti, singoli od associati, a mezzadri, a coloni, a compartecipanti e alle

aziende agricole e forestali in fase di trasformazione.

Onorevole ministro, vuole ammettere che vi è una dilatazione nell'articolo 11, nei confronti dell'articolo 19 del presente provvedimento, a favore delle aziende non coltivatrici? Prima, infatti, era la sola azienda in fase di trasformazione che poteva avere il contributo dallo Stato per crediti di conduzione; mentre adesso è qualsiasi azienda non coltivatrice che può avere questi contributi.

Ella, onorevole ministro, ha redatto i consuntivi del primo « piano verde » (noi siamo in possesso di quello al 31 dicembre 1964). Da essi si evince che dei crediti hanno fruito in massima parte le medie e le grandi aziende; mentre dei contributi, per il 92 per cento, hanno fruito le piccole aziende dei coltivatori diretti. Quindi, tra i due canali scelti dalla legge per incentivare le aziende agricole, un canale, quello dei contributi è utilizzato in gran parte dalla piccola azienda, l'altro canale, quello del credito agevolato, è utilizzato dalla grande e media azienda. E vi è in ciò una ragione logica, non arbitraria: siccome il credito lo concede la banca, è dovere dell'amministratore della banca mettersi al sicuro per recuperare la somma; e la banca preferisce sempre una grande azienda, che ha maggiori possibilità della restituzione.

In questo articolo 11, che stabilisce facilitazioni sotto forma di credito per la conduzione dei terreni, noi andiamo ad un peggioramento nei confronti dei coltivatori diretti; cioè, accanto ai coltivatori e alle aziende capitalistiche in trasformazione (articolo 19 del primo « piano verde »), vi sono anche le aziende capitalistiche non in trasformazione. Ecco come arrivati al *redde rationem*, si dimostra che in questo secondo « piano verde », più che nel precedente, si manifesta non una volontà di andare incontro all'azienda coltivatrice, ma di andare incontro all'azienda capitalistica.

Seconda osservazione. Si è detto che, quando si parla di agevolazioni per la cooperazione, si parla di tutta la cooperazione. Nell'articolo 19 del vecchio « piano verde », infatti, questa interpretazione del ministro era chiara, perché questi crediti agevolati potevano essere concessi a coltivatori diretti, ad aziende agricole in trasformazione e a cooperative agricole. Secondo l'interpretazione del ministro, quindi, i crediti agevolati potevano essere concessi a tutte le cooperative agricole, anche a quelle di conduzione dei terreni. Nella nuova dizione (articolo 11) leggiamo già

che possono essere concessi con preferenza a cooperative « che gestiscono » (onorevole Ceruti, la prego di aggiornare quanto ha detto prima) " impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ". Ma vuole ammettere che rispetto al primo « piano verde » c'è una restrizione nel concetto del credito alla cooperazione? Ed è una restrizione irrazionale?

Che cosa significa credito di conduzione? È credito per acquisto di concimi, di macchine, di anticrittogamici. Può ella affermare, signor ministro, che la cooperativa che gestisce un impianto di conservazione contemporaneamente si occupa della migliore conduzione dei terreni?

DELLA BRIOTTA. Normalmente lo fa.

MICELI. Una cantina sociale acquista forse delle macchine per la coltivazione del terreno? Se lo facesse, mancherebbe ai suoi scopi statutari; sarebbe una cooperativa mista. Ella sa, onorevole Della Briotta, che c'è un comitato provinciale della cooperazione che classifica le cooperative. Una cooperativa che avesse come scopo statutario quello di fare tutte le operazioni agricole — dalla coltivazione del terreno alla commercializzazione dei prodotti — non sarebbe una cooperativa.

Ma voglio anche ammettere che vi siano queste cooperative. Però, se c'è una cooperativa — come ve ne sono in Emilia — che si occupa esclusivamente della conduzione dei terreni e ha necessità di acquistare concimi e macchine, proprio questa cooperativa viene esclusa dal credito, o per lo meno non gode di alcuna preferenza!

Ho voluto chiarire questo, non nella speranza o nell'ipotesi che i nostri emendamenti siano accolti, poiché l'onorevole Ceruti ha già scritto quello che doveva essere scritto e l'onorevole ministro di solito si rimette a ciò che è stato scritto e che probabilmente proviene dalla stessa fonte; ho voluto dirlo per cercare di documentare (non so se ci sono riuscito) che questa legge, contrariamente alle affermazioni, ai programmi, ai manifesti che verranno tra breve da parte dell'onorevole Bonomi, non va incontro all'azienda coltivatrice e alla cooperazione, ma va incontro, più delle altre leggi precedenti, all'azienda agricola capitalistica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

CERUTI CARLO, *Relatore per la maggioranza*. A proposito dell'emendamento La Bella, e di quanto ha detto testé l'onorevole Miceli, osservo che la cooperazione deve essere considerata nella sua generalità: per cui il credito non può essere negato a una cooperativa di conduzione. Si tratta quindi di dare una interpretazione conforme a questa impostazione di carattere generale. Però non mi pare che l'emendamento La Bella, così come è formulato, traduca molto chiaramente questo principio.

Del resto, non è soltanto questo il problema delle cooperative di conduzione. Comunque, bisogna trovare il mezzo di inserire questo chiarimento. L'osservazione è giusta e pertinente, e non mi trova dissenziente; penso perciò che sia opportuno studiare una formula adatta.

Gli altri emendamenti non sono accettati dalla Commissione. Il credito di conduzione agevolato costituisce attualmente una necessità non soltanto per i coltivatori diretti, ma per tutti gli imprenditori agricoli; pertanto non si vede come si debba assumere quasi un atteggiamento scandalizzato nei confronti di questa estensione, quando per tutte le attività economiche si ricorre al credito agevolato — sia per l'industria sia per il commercio — e quando sappiamo che i soggetti economici che fruiscono di queste agevolazioni hanno dimensioni ben superiori a quelle degli imprenditori agricoli. Ho ripetuto più volte in sede di Commissione agricoltura e in sede di discussione generale che quando parliamo di azienda capitalistica pensiamo a chissà che cosa; mentre la realtà è che, se si fa un paragone con il settore dell'industria, si vede che le aziende agricole sono delle formiche rispetto a quegli elefanti che sono le aziende industriali. Quindi, quando facciamo una scelta a favore di una agricoltura fatta da agricoltori, a favore di un'agricoltura professionale, in sostanza facciamo una scelta a favore di un'agricoltura che ha come numero prevalente di imprenditori i coltivatori diretti, che si fonda cioè sull'azienda familiare.

Un altro punto che ha rappresentato uno dei cavalli di battaglia di tutta la discussione è la discriminazione a danno delle cosiddette società agricole. Ho detto che bisogna procedere ad un esame a proposito di queste società agricole. Dobbiamo anche pensare che nelle società per azioni possono entrare gli agricoltori, ma possono entrare anche estranei. La società per azioni può essere anche una via e un mezzo attraverso i quali l'industriale viene a pompare i contributi e i mutui

dati a vantaggio dell'agricoltura. Sul cappello sta scritto: « Società agricola »; però non sappiamo che cosa possa nascondersi sotto quel cappello: professionisti o proprietari terrieri o addirittura industriali. Credo dunque che la materia delle società agricole debba essere meglio delibata e approfondita. E non serve a questo proposito l'appello ai sentimenti di solidarietà, il linguaggio bucolico con il quale ci si vuol convincere a inserire le società agricole nei benefici della presente legge.

Pertanto, sulla base di queste osservazioni, a nome della Commissione, respingo tutti gli emendamenti, pur dichiarandomi favorevole — ripeto — a chiarire che i prestiti sono accordati anche alle cooperative di conduzione, ove si trovi una formula più idonea.

PRESIDENTE. Il Governo?

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Concordo con il relatore. Per la questione delle cooperative di conduzione proporrei una formula che mi sembra rispondente allo scopo che si vuol raggiungere, modificarei cioè il secondo periodo del primo comma nel modo seguente: « I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti e alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ».

In questo modo, tutte le cooperative rientrano in questa preferenzialità; e viene sottolineata, inoltre una finalità che è già nel testo della legge e che mi sembra opportuno sia mantenuta.

Posso assicurarle, onorevole Miceli, che in questo senso è l'interpretazione del Ministero.

MICELI. Se ella vuole stabilire una preferenza nella preferenza deve invertire i termini: perché chi ha bisogno del credito di conduzione — cioè dell'acquisto di concimi, carburanti, anticrittogamici — non è chi gestisce una cantina sociale, il quale semmai ha bisogno delle provvidenze già approvate, come quella del 4 per cento sugli interessi, bensì la cooperativa di conduzione.

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La nostra proposta insiste in una interpretazione estensiva a favore delle cooperative, e non si esclude certamente le cooperative che gestiscono i fondi. Non facciamo quindi una questione bizantina. Con la formula che proponiamo non escludiamo niente.

MICELI. Tra una cooperativa di conduzione che fa la richiesta di fondi e una can-

tina sociale che avanza la stessa richiesta, favorendo la preferenza, l'ispettore compartimentale — che è arbitro di decidere delle somme, senza rivolgersi all'onorevole ministro — vedendo la legge è costretto a preferire la cantina sociale, anziché la cooperativa che deve coltivare il terreno e ha bisogno di concimi.

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Onorevole Miceli, stia tranquillo: le istruzioni che saranno impartite agli ispettori saranno nel senso da me indicato.

In ordine a questo articolo 11 sono stati avanzati dei rilievi da parte dell'onorevole Bignardi, il quale crede che noi intendiamo fare delle discriminazioni verso determinate categorie di imprenditori; ed altri rilievi da parte perfettamente contraria. Vorrei sottolineare un fatto che proprio lei ha messo in evidenza: quando il Governo si è mosso in tutta la sua responsabilità, il 92 per cento dei contributi — come ella ha rilevato, onorevole Miceli — è andato ai coltivatori diretti, mentre dove si è fatto riferimento al sistema creditizio la proporzione è stata diversa.

Quindi, la discrezionalità del Governo si è mossa secondo lo spirito della legge. E questo sarà anche per l'avvenire.

MICELI. Signor ministro, a proposito della formulazione da lei proposta per il secondo periodo del primo comma, proporrei di aggiungere, dopo le parole « in particolar modo a quelle che gestiscono », la parola « anche », in modo da dare per lo meno la sensazione che queste cooperative hanno anche un terreno dei soci su cui impiegare i concimi.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta la proposta dell'onorevole Miceli?

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi pare che questa aggiunta abbia carattere restrittivo. Così non andiamo incontro alla cooperazione. La cooperativa che gestisce i terreni è in una posizione di preferenza; quella che ha la cantina sociale, e per caso non gestisce terreni, può però avere una posizione di ulteriore vantaggio in ordine a questa agevolazione creditizia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento proposto dal Governo?

CERUTI CARLO, Relatore per la maggioranza. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento e l'emendamento Minasi. di cui ella è

cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Minasi sostitutivo al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, diretto a sopprimere, al primo comma, il secondo periodo.

(Non è approvato).

Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene gli emendamenti Bignardi di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi diretto a sostituire, al primo comma, le parole « e di cooperative agricole » con le altre: « e di società agricole di preferenza cooperative ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi diretto a sostituire, al primo comma, le parole « con preferenza ai coltivatori diretti » con le altre « con preferenza agli imprenditori agricoli e alle società agricole ».

(Non è approvato).

Onorevole La Bella, mantiene i suoi emendamenti al primo comma, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LA BELLA. Sì, signor Presidente.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Voterò a favore dell'emendamento La Bella, per i motivi che ho già ampiamente illustrato, riservandomi, in caso di sua reiezione, di votare a favore dell'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Bella, sostitutivo al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento La Bella soppressivo del secondo periodo del primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, tendente a sostituire il secondo periodo del primo comma con il seguente: « I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione modificato con l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BUTTÈ ed altri: « Contributo italiano al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo » (3470);

PITZALIS: « Integrazioni e modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 902, concernente norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (3471).

Saranno stampate e distribuite. Della prima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento. La seconda, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

FRANZO, *Segretario*, legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione pervenute alla Presidenza.

FASOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLI. Desidero sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza che ho oggi presentato, con altri colleghi del mio gruppo, sui danni provocati dalla tremenda alluvione che si è abbattuta nella giornata di ieri sulla zona delle Cinque Terre.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1966

LUCIFREDI. Mi associo per l'interrogazione che ho presentato stamane, insieme con il collega onorevole Ghio, sullo stesso argomento.

GORRERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORRERI. Desidero sollecitare lo svolgimento delle interrogazioni sulle decurtazioni apportate dal ministro dell'interno al bilancio del comune di Parma.

ABENANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABENANTE. Sollecito lo svolgimento della mia interrogazione sulla decurtazione dello stipendio ai dipendenti comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

NICOLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLETTO. Signor Presidente, ho presentato nel giugno 1965 una interpellanza sulla situazione scandalosa esistente nei servizi pensioni di guerra. Nel luglio di questo anno mi è stato detto ufficiosamente di ritirare l'interpellanza e di ripresentarla con qualche lieve modifica, perché sarebbe stata così sollecitamente discussa, ma sono passati inutilmente altri quattro mesi. Pertanto ne sollecito nuovamente lo svolgimento.

PRESIDENTE. Onorevole Nicoletto, le faccio osservare che, quando il Governo non ne riconosca l'urgenza, le interpellanze non decadute sono svolte secondo l'ordine di presentazione. Se fosse, invece dell'interpellanza, presentata una mozione, la data di discussione non sarebbe più fissata di iniziativa del Governo, ma per volontà della Camera.

NICOLETTO. La ringrazio, signor Presidente.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di mercoledì 5 ottobre 1966, alle 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

BERLINGUER MARIO e JACOMETTI: Tutela amministrativa e giurisdizionale dei pensionati dell'Opera nazionale ciechi civili (3229).

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3308);

— *Relatori:* Ceruti Carlo, *per la maggioranza*; Leopardi Dittaiuti, Bignardi e Ferrari Riccardo, *di minoranza*.

4. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (*Approvato dal Senato*) (3130).

5. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore:* Gullotti.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036);

— *Relatore:* Russo Carlo.

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

10. — *Discussione delle proposte di legge*:

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LE PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO: ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

11. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Di Primio, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

12. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

La seduta termina alle 20,45.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI ANNUNZiate***Interrogazioni a risposta scritta.*

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda svolgere, anche a livello nazionale, opera di mediazione nella grave vertenza apertasi tra la società Sava di Porto Marghera ed i lavoratori dipendenti, vertenza che si acuisce per aspetti particolari di natura aziendale i quali si aggiungono a quelli, già gravi, inerenti al rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici.

L'interrogante fa presente la necessità di un'azione tempestiva ad evitare le conseguenze di carattere civile, sociale ed economico che già si profilano per l'intera zona industriale di Porto Marghera. (18225)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ostano ad una diversa disciplina dell'indennità di rischio che attualmente non trova la giusta considerazione per le forze di polizia. (18226)

LORETI E FABBRI RICCARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza delle preoccupazioni, che hanno avuto eco sulla stampa, circa la stabilità del nuovo edificio, sede della Corte dei conti in Roma via Baiamonti.

Recentemente infatti gli uffici dell'archivio della Procura generale sono stati trasferiti dai piani 5, 6, 7 al sottosuolo, costringendo gli addetti in ambienti del tutto inadatti, privi di luce naturale, notevolmente umidi e rumorosi.

Gli interroganti chiedono di conoscere i provvedimenti che intende adottare al fine di accertare tecnicamente il grado di pericolosità dell'edificio e in conseguenza di destinare gli archivi in ambienti meno disagiati. (18227)

LUCIFREDI E GHIO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Al fine di conoscere la portata dei danni provocati a Levanto, Monterosso e nelle altre zone delle Cinque Terre (La Spezia) dall'alluvione ivi scatenatasi nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 1966, nonché i provvedimenti di pronto intervento ivi adottati per la assistenza ai danneggiati, il ripristino della viabilità e dei servizi di pubblico interesse e per le altre esigenze determinate dal nubifragio. (18228)

GOLINELLI E VIANELLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere, premesso che la linea ferroviaria Chioggia-Rovigo richiede maggiore disponibilità di carri e una maggiore potenzialità in considerazione che Chioggia (Venezia) presenta un progressivo aumento delle attività portuali e turistiche, nonché commerciali, in espansione certa queste ultime con la costruzione già decisa di un grande mercato ortofrutticolo, se non intenda smentire le notizie diffuse a Chioggia e che hanno allarmato gli amministratori comunali e la popolazione circa la soppressione della linea ferroviaria Chioggia-Rovigo perché considerata uno dei rami secchi. (18229)

CRUCIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — in considerazione che attualmente l'Amministrazione della giustizia nella pretura, procura e tribunale di Terni è del tutto carente per l'insufficienza numerica di magistrati e funzionari; che il pochissimo lavoro svolto è dovuto esclusivamente al senso di responsabilità dei pochi magistrati e funzionari in sede che, con particolare sacrificio personale tentano, con risultati apprezzabili solo sul piano umano, di attenuare la gravità della situazione — se non intenda provvedere:

per la pretura:

1) a coprire immediatamente il posto del Consigliere dirigente la pretura, vacante da circa un anno;

2) ad integrare l'organico con la nomina di un nuovo Pretore ed ordinando, occorrendo, l'anticipata presa di possesso ai tre Pretori ultimamente nominati;

3) a nominare il Cancelliere capo con immediata presa di possesso;

4) a coprire il posto di Cancelliere, attualmente scoperto, con anticipata presa di possesso;

5) ad integrare l'organico con almeno un funzionario e due dattilografi così come anche suggerito e richiesto nelle varie ispezioni ministeriali;

per il tribunale:

6) a rendere efficiente, anche con il rispetto dell'obbligo della residenza, l'opera del Primo presidente;

7) a sostituire i magistrati promossi o trasferiti e quelli assenti per malattia (n. 3), ordinando l'anticipato possesso;

8) coprire il posto in organico inspiegabilmente mai coperto dal 1963;

per la procura:

9) a rendere efficiente, anche con il rispetto dell'obbligo della residenza l'opera del Procuratore;

10) coprire il posto di Sostituto, attualmente scoperto, con anticipato possesso.
(18230)

CANTALUPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non si intenda disporre, con decorrenza immediata, il ripristino del servizio passeggeri sul tronco Gaeta-Formia, testé soppresso affrettatamente, senza tener conto alcuno oltre che dell'importanza e del prestigio storico e morale della città di Gaeta, altresì del costante e progressivo sviluppo che Gaeta sta avendo sul piano industriale, turistico e commerciale, anche in vista del progettato porto mercantile.
(18231)

BERLINGUER LUIGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati per garantire l'accesso alle scuole elementari nell'Agro di Olbia (Sassari), ove l'esistenza di pluriclassi e di locali malsani spesso eccessivamente distanti, rende del tutto disagiata la frequenza scolastica dei bambini.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se il Ministro — nell'ambito di una giusta politica di consolidamento degli edifici scolastici, per garantire a tutti scuole moderne ed efficienti, con tutte le attrezzature del caso, e non aule del tutto abbandonate ed isolate — non intenda potenziare il già esistente ma insufficiente servizio di paidobus e di scolabus, da utilizzare anche nell'Agro di Olbia e sviluppare collateralmente nuove istituzioni del tipo di scuola-convitto, assolutamente indispensabile in varie zone della provincia di Sassari in cui sono assenti le grosse concentrazioni di popolazione urbana.
(18232)

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se è informato della protesta dei cittadini abitanti la frazione di Coltano in comune di Pisa, distante 8 chilometri dal centro cittadino, perché le linee elettriche di distribuzione sono tuttora quelle fatte da loro stessi nell'immediato dopoguerra e che sono causa di notevole dispersione di energia e di conseguenti aumenti di costo per gli utenti, e perché sei case coloniche costruite nel 1955 sono ancora prive di energia elettrica;

per sapere cosa intenda fare affinché l'E.N.E.L. esegua urgentemente i lavori necessari per dotare di impianti efficienti quella frazione e per allacciare tutte le case. (18233)

GUIDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza della permanente assenza del Magistrato assegnato alla Pretura di Amelia (Terni) e per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere al fine di normalizzare una situazione che si risolve ovviamente in un danno al funzionamento di quell'ufficio.
(18234)

GUIDI. — *Ai Ministri delle finanze e della agricoltura e foreste.* — Per sapere se non ritengano necessario intervenire per correggere una condizione di intollerabile imposizione fiscale nei confronti del dominio collettivo di Macchie (Amelia, provincia di Terni) verso cui il prelievo tributario assorbe integralmente e supera persino le entrate del predetto dominio collettivo.
(18235)

SULOTTO, PAJETTA, SPAGNOLI E TODROS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere in ordine ai seguenti fatti.

A Torino, la corte d'appello il 10.21-7.955 ed il tribunale il 18.25-2.956, presente in causa anche il Ministero del commercio con l'estero, condannarono la ditta Poletti a pagare un fornitore estero, esonerandola dall'obbligo di legge di riconoscere con giuramento la veridicità delle fatture. Il Ministero accettò le sentenze che modificavano la legge sugli scambi e le valute, ma poi impedì alla Poletti che le eseguisse, richiedendo, contrariamente al giudicato, che fosse invece preventivamente riconosciuta la veridicità delle fatture: riconoscimento impossibile, perché, secondo la Poletti e quanto accertato poi dalla finanza, dette fatture erano inveritiere e quindi non asseverabili.

Gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministero aveva diritto d'impedire l'esecuzione delle sentenze da esso accettate per l'inosservanza di una formalità di legge, per la quale la Poletti era stata specificamente esonerata con motivazione in sentenza;

2) se la Poletti poteva essere costretta, oltre ad effettuare il pagamento di cui la condanna, ad emettere un falso giuramento, per il quale, benché ne avesse fatta richiesta, il Ministero rifiutò di esonerarla dalle responsabilità penali previste per tal genere di reato;

3) se, in caso negativo, le sentenze potevano conservare forza esecutiva, nonostante la evidente illiceità della condanna che or-

dinava la esecuzione di un reato punito dalla nostra legge penale;

4) se il Ministero, impedendo alla Poletti l'esecuzione delle sentenze, non aveva il dovere di impedire anche alla ditta estera che procedesse alla loro esecuzione coattiva a carico della ditta italiana, impedita dal Ministero di effettuare il pagamento richiesto e quindi costretta a subire l'assurda ed inutile violenza coattiva. La Poletti in conseguenza fu dichiarata fallita per non aver potuto pagare in violazione della legge siccome ordinato dalle sentenze.

Gli interroganti chiedono di sapere quali responsabilità ha assunto il Ministero per aver disobbedito alle sentenze ed essere stato causa del fallimento. (18236)

SULOTTO, PAJETTA, SPAGNOLI E TODROS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere in ordine ai seguenti fatti.

Il 18 novembre 1958 il Procuratore della Repubblica di Torino ordinava al Comando della polizia tributaria investigativa di Torino « di accertare l'esatta quantità di lana consegnata dalla ditta estera Wool e la resa effettiva della medesima, poiché la determinazione esatta dei quantitativi aveva decisa influenza sia sull'ammontare dei tributi doganali, sia sull'ammontare della valuta estera destinata al pagamento della merce al fornitore ».

Il Comando della polizia tributaria investigativa, in risposta alla nota del Procuratore della Repubblica n. 125/58 del 18 novembre 1958, il 17 febbraio 1959 consegnava un processo verbale di constatazione, in base al quale risultava una consegna di lana inferiore di oltre 7 milioni di lire rispetto al fatturato.

Nonostante il grave accertamento il verbale fu letteralmente ignorato e messo da parte.

Gli interroganti chiedono:

1) per quali ragioni non fu dato seguito all'accertamento che pur fu specificamente ordinato?

2) per quale ragione venne dato ordine al Comando della polizia tributaria investigativa di fare un accertamento, se poi, a risultato positivo ottenuto, non fu dato alcun seguito, neppure con una procedura motivata di archiviazione?

3) per quale ragione tutti gli accertamenti fatti a carico della ditta Wool, che stabilirono una consegna di lana inferiore alla quantità fatturata, hanno sempre avuto la sorte di finire in fondo al cassetto, senza motivazione e senza giustificazione? (18237)

SULOTTO, PAJETTA, SPAGNOLI E TODROS. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere — premesso che ripetutamente nel passato, ma in modo particolare il 14 maggio 1966, l'ex titolare del fallito Maglificio Poletti di Torino, signor Chiola Mario, espose al Ministero del commercio con l'estero ed all'autorità giudiziaria, con impressionante precisione di particolari, la tecnica con cui la ditta estera Wool and art textiles ltd di Bradford applicò un sistema di frode ai danni della ditta italiana basato sul metodo di fatturare le lane sudice vendute con tassi di resa maggiorati; che tutte queste segnalazioni, benché confortate da poderosa documentazione, furono sistematicamente accantonate e lasciate senza risposta; che il signor Chiola muove aperta accusa alle autorità italiane interessate di proteggere la ditta estera affinché essa possa portare a termine l'irregolare operazione d'importazione —: 1) le ragioni che inducono le autorità ministeriali e le autorità giudiziarie a coprire le responsabilità assunte dalla ditta estera; 2) le ragioni per cui non si provvede nei confronti dell'industriale italiano, se le sue affermazioni sono false o infondate. (18238)

SULOTTO, PAJETTA, SPAGNOLI E TODROS. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere in ordine ai fatti seguenti.

Il 3 novembre 1956 il Maglificio Poletti di Torino veniva dichiarato fallito per non aver dato esecuzione a sentenze che lo condannavano a pagare un fornitore straniero in maniera vietata dalla legge e, cioè, senza l'obbligo di riconoscere con giuramento la veridicità delle fatture estere, dalla Poletti ritenute false e quindi non asseverabili, come infatti fu poi accertato dalla finanza.

A fallimento dichiarato, quando il creditore estero era già stato ammesso al passivo fallimentare senza la prescritta autorizzazione e quindi in violazione alla legge, il giudice delegato, in data 21 dicembre 1957, pur prendendo atto che i falliti continuavano a dichiarare false le fatture della ditta straniera, autorizzava il curatore a dichiararle veritiere con giuramento alle autorità valutarie, senza preventivo controllo della merce, come invece sarebbe stato doveroso.

Gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il giudice delegato, nell'esercizio delle sue funzioni, aveva i poteri per ordinare al curatore l'emissione di un giuramento di veridicità sulle fatture in sostituzione della vera persona legittimata a rilasciare il rico-

noscimento giurato, ma che si rifiutava di concederlo considerando false e quindi non asseverabili le fatture stesse;

2) se il giudice, delegato non aveva i poteri di ordinare la trasgressione alla legge, per quale ragione l'ufficio competente del Ministero non ha fatto procedere nei suoi confronti a termine di legge?

3) quale responsabilità avrebbe assunto il curatore in veste di esecutore di un fatto considerato reato dalla legge? (18239)

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è vero e per quali motivi il Provveditorato agli studi di Caserta ha nominato quattro maestri, incaricati all'insegnamento nelle scuole per militari, non compresi nella graduatoria di merito degli insegnanti delle scuole medesime. (18240)

GUERRIERI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere anche in via d'urgenza a favore delle popolazioni di Levanto e Monterosso (La Spezia) così duramente colpite dal recente nubifragio. (18241)

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — considerato che di anno in anno diminuiscono gli stanziamenti in favore dei Centri di addestramento professionale, con grave discapito per l'istruzione professionale, per gli insegnanti, per i genitori e gli allievi — quali siano le intenzioni del Governo per dare organica stabilità al settore, garantendogli la necessaria tranquillità e sicurezza nell'interesse della formazione dei futuri lavoratori e dell'intera comunità nazionale. (18242)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi della drastica misura adottata nei confronti del personale civile del Comiliter di Napoli, al quale è stato imposto l'orario per il lavoro straordinario in aggiunta alle normali sei ore lavorative, nella misura di mezz'ora giornaliera; ciò in dispregio delle vigenti disposizioni che vietano tassativamente un orario continuativo superiore alle sei ore.

In altre amministrazioni statali l'orario straordinario, per economie generali, viene effettuato pochi giorni al mese e per tre ore al giorno rispettando un intervallo di almeno due ore.

Non si comprende altresì come possono essere incaricati i marescialli alla sorveglianza

del personale impiegatizio che raggiunge il coefficiente 402, nelle ore di straordinario. (18243)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non si estenda al personale civile lo stesso trattamento adottato nei confronti del personale militare per la anticipazione, da parte degli enti, dei rimborsi a titolo di integrazione sulle pratiche per le « infermità dipendenti da causa di servizio ».

Ciò eviterebbe l'evidente disagio provocato dalla lunga attesa del rimborso effettuato direttamente dal Ministero che, a volte, si protrae per anni. (18244)

ABBRUZZESE. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere la destinazione dei fondi recuperati dal personale civile e militare dipendente dal Comiliter di Napoli il quale è costretto, per poter fruire dello stabilimento balneare militare di Capo Miseno, a servirsi del servizio di pulman, predisposto dall'Amministrazione militare, pagando un importo pari a lire 500 giornaliero a persona, mentre, i comuni servizi pubblici corrispondenti, hanno una tariffa pari a meno della metà dell'importo preteso dall'amministrazione. (18245)

POERIO E MICELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che 59 operai, dipendenti dalla società « Le Doga » Concianti — società per azioni — di Milano, con stabilimento in Catanzaro Lido, sono stati licenziati sin dal 10 settembre 1966 e che ancora gli stessi non hanno avuto corrisposto la indennità di licenziamento.

Le richieste sindacali sono state avanzate dai 59 lavoratori tramite la Camera confederale provinciale del lavoro di Catanzaro sin dalla data dell'avvenuto licenziamento direttamente alla sede centrale della società « Le Doga » in Milano.

Lo stato di bisogno dei lavoratori licenziati è enorme, dal momento che gli stessi già sin dal 20 maggio 1966 sono stati sospesi e sono stati posti sotto l'assistenza della Cassa integrazione guadagni della sede dell'I.N.P.S. di Catanzaro fino alla data del licenziamento.

Gli interroganti chiedono un intervento immediato del Ministro, già sollecitato per lettera scritta, in favore degli operai rimasti senza lavoro, e ciò in omaggio alla politica di industrializzazione delle Regioni meridionali. (18246)

POERIO E MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il parere che il Consiglio superiore dei lavori pubblici avrebbe dovuto esprimere entro la fine di agosto 1966, secondo impegno assunto dal Gabinetto del Ministro con una delegazione di lavoratori dei comuni interessati, sul progetto di irrigazione dell'Altipiano Cutro-Isola Caporizzuto.

Il progetto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici sin da diversi mesi prevede una spesa di diversi miliardi e prevede altresì opere di irrigazione per migliaia di ettari di terra in una zona del comprensorio di riforma agraria dell'Opera Sila interessante centinaia di assegnatari ed i territori di alcuni grossi centri agricoli della provincia di Catanzaro quali Cutro, Isola Caporizzuto, Belcastro, San Mauro Marchesato, Rocca Bernarda.

La sollecita realizzazione di una tale opera pubblica non solo darebbe un enorme contributo allo sviluppo di una agricoltura moderna ed avanzata, ma darebbe immediatamente lavoro a centinaia di operai edili disoccupati altrimenti condannati alla emigrazione. (18247)

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della richiesta dell'Istituto d'arte « A. Passaglia » di Lucca per la istituzione di

un corso di magistero presso l'Istituto medesimo e del voto favorevole per tale richiesta espresso dalla Giunta della Camera di commercio di Lucca in data 24 agosto 1966 e, se lo è, per sapere cosa intenda fare al fine di soddisfare tale richiesta. (18248)

MALFATTI FRANCESCO E D'ALEMA. — *Ai Ministri della marina mercantile, della difesa e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) in base a quale disposizione di legge, da chi e per quanto tempo, fu affidata al colonnello ingegner Vincenzo Martellotta, l'opera di sminamento del porto di Genova;

2) quale fu il compenso complessivo che, per tale opera, percepì il medesimo Martellotta;

3) quante furono le mine magnetiche ritrovate;

4) quale è lo stato attuale della bonifica del porto di Genova, tenuto conto che sia la Italsider, sia il Consorzio di Genova, sospettano l'esistenza di altre mine magnetiche giacenti sui fondali;

5) in base a quale disposizione di legge, da chi, per quanto tempo e a quali condizioni sono stati concessi 4.000 metri quadrati al colonnello Martellotta nel porto di Viareggio. (18249)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è vero che la magistratura austriaca ha ordinato il sequestro del settimanale tedesco *Quick* perché conteneva un articolo contro il noto capo terrorista, professore Norbert Burger. Lo scritto era intitolato: « Aiutate il Sud Tirolo. Basta con gli omicidi ».

« Il giudice, che ha disposto il sequestro della rivista su richiesta del Burger, ha motivato il provvedimento affermando che l'onore del professore deve essere salvaguardato anche se egli è un terrorista.

(4438)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere — premesso che nei primi sette mesi del 1966 — sono espatriati — clandestinamente quasi 200 miliardi — quali sono i motivi, oltre l'eccessiva pressione fiscale sui titoli, che determinano il preoccupante trasferimento e quali provvedimenti si intendano adottare.

(4439)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere — premessa la scarsa considerazione in cui la provincia di Rieti ha tenuto la zona di Borgorose, togliendo la Pretura, non realizzando la statizzazione della Rieti-Borgorose anche quale raccordo con l'autostrada Roma-L'Aquila, non creando i presupposti per lo sviluppo industriale ed agricolo della zona nonostante i benefici della Cassa del Mezzogiorno, che ha portato le popolazioni interessate a proporre il trasferimento in altra provincia — quali iniziative intenda adottare per sviluppare le possibilità economiche della zona e quelle turistiche con la valorizzazione del Monte « La Duchessa ».

(4440)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare perché cessi la grave misura promossa dal sindacato romano rivenditori giornali per impedire la vendita del settimanale *Lo Specchio*. A parte il pregiudizio che arreca a legittimi interessi aziendali, il provvedimento del sindacato rivenditori giornali lede i principi costituzionali di libertà di stampa e di opinione, per cui si impone una decisa azione atta a stroncare simile delittuosa iniziativa e perseguire i colpevoli dell'assurdo arbitrio.

(4441)

« SPONZIELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per sapere se le recenti dichiarazioni alla stampa fatte dal Ministro Preti, a proposito della prossima determinazione della politica del tabacco da parte della Comunità economica europea, impegnano collegialmente il Governo; per sapere, cioè, se è vero che s'intenda trasformare l'Azienda tabacchi del monopolio in Azienda « irizzata », decisione o proposito che, appena conosciuti, hanno provocato forte malcontento ed agitazione fra i dipendenti della Azienda statale in questione e fra le masse di contadine e tabacchine interessate alla coltivazione ed alla manipolazione della foglia; per sapere se si rendono conto a quali rischi verrebbero esposte tali categorie e quale grave danno economico rappresenterebbe per quelle regioni dove si coltivano le varietà orientali la privatizzazione di tale attività.

« Gli interroganti, d'altra parte, riconoscendo la necessità della ristrutturazione del monopolio, che è fermo al regolamento del 1924, redatto allo scopo della repressione del contrabbando ed a quello di costituire privilegi di pura marca fascista, scopo superato e privilegi divenuti assurdi nell'Italia della Resistenza; riconoscendo che la ristrutturazione deve assicurare costi competitivi nell'area del M.E.C., chiedono di sapere se non intende il Governo portare con tutta urgenza dinanzi al Parlamento e dinanzi alle organizzazioni sindacali delle categorie interessate il grave problema, perché, attraverso un'ampia ed obiettiva discussione, nell'interesse delle popolazioni, si giunga alla sua soluzione e chiunque possa avere conoscenza e coscienza della situazione.

(4442)

« CALASSO, MONASTERIO, CATALDO, D'IPPOLITO, MATARRESE, MAGNO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e dell'industria e commercio, per conoscere se intendono sollecitamente intervenire nei confronti della S.A.V.A., Società alluminio veneta per azioni, di Porto Marghera, azienda in pieno sviluppo produttivo e nelle cui fabbriche è da tempo in corso un intenso rinnovamento tecnologico, perché siano salvaguardati i livelli di occupazione operaia e perché la direzione ponga fine agli ininterrotti interventi e provvedimenti intimidatori, ricattatori e tesi a ledere la libertà di sciopero, espressi con lettere al domicilio di tutti i dipendenti, con multe agli scioperanti e messi in atto nel corso delle lotte contrattuali dei

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1966

metalmecchanici e aziendale contro le sospensioni, la chiusura di un capannone e i ricatti, lotte promosse da tutte le organizzazioni sindacali con la partecipazione pressoché totale dei circa 2.000 lavoratori occupati nelle tre fabbriche di Porto Marghera della S.A.V.A.

(4443)

« GOLINELLI, VIANELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga, con cortese sollecitudine, di dover intervenire presso la Commissione centrale della finanza locale perché si prenda in esame la delibera adottata per quanto riguarda l'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Parma, in modo particolare in ordine alle voci che riguardano gli stanziamenti delle spese obbligatorie ordinarie per la corresponsione delle indennità di sede al personale, il rimborso delle spese forzose agli amministratori ed il compenso per il lavoro straordinario ai vigili urbani.

(4444)

« CURTI IVANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere, in considerazione che scadono quest'anno le provvidenze predisposte da parte dello Stato per venire incontro alle gravi difficoltà in cui venne a trovarsi l'olivicoltura in seguito alle terribili gelate dell'inverno 1956 e che le provvidenze già adottate non hanno portato il benefico effetto a seguito di sopraggiunte avversità atmosferiche che hanno impedito di ritrarre il reddito che essi agricoltori si ripromettevano di ottenere malgrado le tante costose cure prestate agli oliveti, quali iniziative si intendono adottare per i benefici di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1170 per altri cinque anni e perché venga altresì prorogata l'esenzione delle imposte dei terreni olivati accordata in base alla legge 16 giugno 1936, n. 1091.

(4445)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali iniziative intenda assumere, nell'ambito del vigente ordinamento al fine di secondare le misure necessarie e idonee alla normalizzazione degli organici della pretura e degli uffici del tribunale di Terni. L'agitazione degli avvocati e procuratori del foro di Terni, attualmente in corso, denuncia l'esistente paralisi nel funzionamento di quegli uffici giudi-

ziari e la enunciazione oggettiva dei provvedimenti invocati dimostra l'urgenza delle richieste, ai fini di ripristinare il funzionamento della giustizia, condivise anche dagli organi della pubblica opinione.

« L'interrogante chiede di conoscere i tempi d'attuazione dei provvedimenti richiesti che reclamano assicurazioni circa l'urgenza della loro attuazione.

(4446)

« GUIDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere i motivi dell'agitazione dei concessionari di auto pubbliche (taxisti) che in tutta Italia hanno indetto una settimana di protesta contro gli "abusivi";

per conoscere la vastità del fenomeno che sembra alimentato soprattutto da coloro che hanno organizzato l'abusivismo su vasta scala, particolarmente a Roma.

« Per sapere infine se e quali provvedimenti si intendono adottare — sia in proprio sia sollecitando le amministrazioni comunali — per eliminare le cause dell'agitazione prima che raggiunga forme che potrebbero non solo danneggiare gli utenti ma creare caos nella circolazione delle grandi città e portare a reazioni incontrollate dei singoli, e soprattutto per porre ordine in un settore di interesse generale.

(4447)

« CATALDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se, nel nominare la commissione di studio per la trasformazione dell'azienda autonoma monopolio tabacchi, si sia tenuto conto dell'esistenza del settore della coltivazione dei tabacchi al quale sono direttamente interessate alcune regioni ed in special modo le province di Lecce, Brindisi e Taranto, province ad indirizzo prevalentemente agricolo e decisamente interessate alla coltivazione, produzione e lavorazione del tabacco e che in conseguenza della paventata irizzazione vedrebbero scomparire la coltura del tabacco con le prevedibili disastrose conseguenze economico-sociali.

(4448)

« ABATE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia contrario allo spirito ed al testo della legge 24 luglio 1966, n. 574, compilare le graduatorie provinciali dei maestri elementari

idonei nei concorsi magistrali espletati dal 1957 al 1964, attribuendo loro il voto riportato nelle prove scritta, orale, aumentato di un terzo del punteggio complessivo attribuito ai titoli di cultura e di servizio.

« Per sapere, inoltre, se quest'ultima riduzione non debba invece farsi all'atto dell'aggiornamento delle predette graduatorie, quando ai vecchi idonei dovranno aggiungersi nella graduatoria di merito quelli che tali risulteranno per effetto del concorso magistrale recentemente bandito e si dovranno, per ovvi motivi di giustizia, seguire comuni criteri di valutazione dei titoli di cultura e di servizio secondo la tabella ministeriale richiesta dalla legge.

« A parere dell'interrogante sarebbe gravemente lesivo dei diritti acquisiti dagli interessati, se, dovendosi ridurre il massimo di punti settantacinque, finora attribuito ai titoli, a venticinque, non si tenesse conto dell'articolo 2 della citata legge che stabilisce doversi il massimo di punti 25 così attribuire: 14 ai titoli di cultura, 1 alle benemeritenze e 10 al servizio scolastico, secondo la tabella ministeriale di valutazione.

« Ciò esclude categoricamente la indiscriminata divisione per tre del punteggio complessivo attribuito ai titoli, per ovviare alle aberranti conseguenze giuridiche e pratiche che ne deriverebbero con danno particolarmente grave degli idonei aventi uno o più anni di servizio scolastico.

« Sei anni qualificati con ottimo valevano 12 punti, varrebbero, per effetto della divisione per tre, solo 4 punti, agli effetti del concorso magistrale in atto varranno 9. Poiché in diverse province si stanno elaborando le graduatorie di cui alla legge del 24 luglio 1966, n. 574, l'interrogante chiede sollecita risposta. (4449)

« ABATE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se intende dare assicurazione che a Montevarchi si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale nei termini previsti dall'articolo 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

e per conoscere, dato che il predetto articolo 8 dispone che " le elezioni si effettuano entro 3 mesi " dal verificarsi delle dimissioni di metà dei membri del consiglio (le dimissioni sono state rese esecutive in data 27 settembre), se non ritenga opportuno disporre l'inclusione anche di Montevarchi tra i comuni che terranno le elezioni il 27 novembre 1966. (4450)

« BECCASTRINI, ALICATA, BARDINI, GUERRINI RODOLFO, TOGNONI ».

Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per riportare a normalità la zona delle " 5 Terre " (La Spezia) sconvolta da un immane cataclisma tra il 2 e il 3 ottobre 1966.

« Ancora una volta si deve solo alla saggezza degli abitanti di quelle località se il bilancio dei danni subiti non annovera vite umane. Comunque essi ammontano a vari miliardi: infrastrutture e servizi civili, attrezzature commerciali e produttive — specialmente in Monterosso al mare — risultano irrimediabilmente colpite e distrutte.

« Il disastro verificatosi aveva avuto — purtroppo inutilmente — come segni premonitori le due alluvioni di Riomaggiore (autunno 1965) e dello stesso Monterosso (estate 1964).

« Il pericolo grave che si era venuto a creare per il modo in cui è stata portata avanti e non completata la costruzione delle strade nella zona (sia della " Litoranea ", sia delle strade di raccordo) è stato di continuo e tempestivamente fatto presente ai competenti organi, da ultimo con le due interrogazioni che sulla questione sono state presentate al Ministro dei lavori pubblici in data 4 agosto 1966, interrogazioni che sono restaste senza risposta, ma le cui previsioni sono state deprecatamente confermate.

« Poiché fra le cause che hanno concorso a determinare in particolare la gravità del disastro non può ormai essere contestato che ci sia il modo in cui sono stati realizzati i detti lavori stradali, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) le cause e le responsabilità che furono accertate nella alluvione di Monterosso del 1964;

2) perché sulla strada in cui si sono verificate le frane e gli smottamenti, che hanno alimentato la fiumana che il 3 ottobre ha invaso e rovinato Monterosso, da anni sono stati sospesi i lavori e non sono state quindi realizzate — a monte e a valle del tracciato stradale — opere indispensabili per il contenimento delle masse di terra smosse;

3) i risultati cui è pervenuta la Commissione ministeriale di inchiesta nominata dopo l'alluvione di Riomaggiore del 1965;

4) se corrisponda a verità quanto viene denunciato e cioè che la costruzione della " Litoranea " nonché delle strade di raccordo è stata portata avanti senza un piano definitivo ed organico, in particolare senza che sia stato

studiato e redatto il progetto esecutivo secondo la particolare conformazione idrogeologica dei terreni attraversati;

5) se egualmente è vero che la saltuarietà con cui i lavori sono stati portati avanti e la assegnazione dei medesimi sempre alle stesse ditte siano da attribuirsi al modo in cui detti lavori hanno trovato il finanziamento;

6) se in tutto quanto sopra indicato non siano da ravvisarsi responsabilità specifiche di organi della pubblica amministrazione, oltre che di privati esecutori di lavori;

7) se, in presenza di tali gravi eventi, non si ritenga di dare rapido e necessario corso alla preparazione ed approvazione del piano intercomunale delle "5 Terre" di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 aprile 1962, sin qui non attuato per responsabilità che esse stesse devono essere rese note ed individuate.

« Gli interpellanti chiedono, infine, di conoscere nel loro complesso le decisioni che si intendono adottare sia per ripristinare nelle zone colpite i servizi civili, sia per risarcire dei danni patiti la popolazione (gli esercenti, gli artigiani, i coltivatori diretti) per consentire, cioè, nel modo più rapido possibile, la ripresa sociale ed economica nelle "5 Terre" in cui convergono interessi (non solo sentimentali) di un vasto territorio del nostro paese.

(906) « FASOLI, AMASIO, D'ALEMA, NAPOLITANO LUIGI, SERBANDINI ».

Mozione.

« La Camera,

rilevando la condizione economica sempre più grave nella quale si trova la città di Trieste, e che ha significative manifestazioni nel basso tasso d'incremento del reddito, nell'esodo dei lavoratori in particolare delle classi più giovani, nel declino delle attività portuali, nella flessione dell'occupazione industriale;

considerando che queste crescenti difficoltà hanno la loro ragione nella condizione geo-economica della città, tagliata fuori dalle correnti di traffico dell'Europa centro-orientale; nel grave ritardo tecnico delle attrezzature portuali; nelle scelte generali di politica economica che tendono a ristrutturare l'economia padana lungo l'asse Lombardia-Venezia abbandonando alla depressione il Friuli-Venezia Giulia come il Veneto meridionale;

nella riduzione dell'attività industriale a carattere pubblico, che sole potrebbero avere un effetto propulsivo sullo sviluppo di Trieste e della regione;

ritenendo che il piano Fincantieri, il quale comporta la chiusura del cantiere San Marco nel quadro di un generale ridimensionamento del settore, faccia precipitare in modo definitivo la crisi dell'economia triestina, che sarebbe privata dell'ultimo consistente nucleo industriale, senza che i generici impegni presi finora dal Governo possano avere effetti compensativi neppure lontanamente adeguati;

invita il Governo:

ad annullare — nel quadro di una radicale modifica del piano Fincantieri — la decisione della smobilitazione del cantiere San Marco, realizzando invece nella città una adeguata modernizzazione e un consistente sviluppo delle attività cantieristiche;

a preparare e ad eseguire a tempi ravvicinati un piano di iniziative industriali, affidato all'industria pubblica, e tale da garantire a Trieste non solo più alti livelli di occupazione ma una nuova funzione economica, favorita dalla disponibilità di forza-lavoro qualificata, e dalla sua collocazione sul mare;

a costituire rapidamente l'Ente porto, modernizzando in modo adeguato le attrezzature portuali;

ad attuare la zona franca;

a definire e realizzare un programma di investimenti pubblici destinati a rendere moderni e funzionali i collegamenti di trasporto con il resto d'Italia e con l'estero;

ad affrettare l'effettiva realizzazione di opere pubbliche in attuazione o previste;

a realizzare nei tempi più rapidi l'oleodotto internazionale del quale è già pronto il progetto;

a prendere nelle sedi internazionali le opportune iniziative per favorire, in rapporto con la modernizzazione del porto e con la creazione di nuove attività industriali, lo sviluppo degli scambi con i Paesi dell'Europa centro-orientale.

(86) « VECCHIETTI, CERAVOLO, VALORI, LUZZATTO, CACCIATORE, PIGNI, ALINI, AVOLIO, FOA, MENCHINELLI, MINASI, NALDINI, PASSONI, RAIA ».